



**PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA E
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA**

DELIBERAZIONE N. 121

SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 09.30, presso la Scuola Superiore Sant'Anna, Piazza dei Martiri della Libertà n. 33, in Pisa, si è riunito il Consiglio di amministrazione federato (CdA) di Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (SSSA) e Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) nelle persone di:

	Presenti	Assenti Giustificati	Assenti Ingustificati
1) Prof. Salvatore Rossi Presidente	X		
2) Prof. Luigi Ambrosio Direttore SNS Pisa	X		
3) Prof. Riccardo Pietrabissa Rettore IUSS Pavia	X		
4) Prof.ssa Sabina Nuti Rettrice SSSA Pisa	X		
5) Dott. Fabio Benasso Componente esterno		X	
6) Avv. Giuseppe Toscano Componente esterno	X		
7) Allievo Alessandro Giardini Rappresentante degli Allievi SNS Pavia	X		
8) Allievo Nicola Petrucco Rappresentante degli Allievi SSSA Pisa	X		
9) Allievo Luigi Filippo Brizzi Rappresentante degli Allievi IUSS Pavia	X		

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso che restringe la mobilità delle persone, e conformemente al “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, approvato con D.R. n. 174 del 23 marzo scorso, la riunione si svolge tramite lo strumento telematico “Cisco WebEx Meetings”.

Per la gestione del collegamento sono presenti in sala il Dott. Italo Lisi, Responsabile del Centro Servizi Informatici, e la Dott.ssa Simonetta Fermo, Centro Servizi Informatici.

Risultano collegati i seguenti componenti del CdA: il Prof. Rossi, il Prof. Ambrosio, il Prof. Pietrabissa, l'Avv. Toscano, l'Allievo Giardini, l'Allievo Petrucco e l'Allievo Brizzi.

La Prof.ssa Nuti è presente in sala.

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Prof. Salvatore Rossi.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore Generale della Scuola Sant'Anna, Dott.ssa Alessia Macchia, presente in sala.

Partecipano alla riunione, tramite collegamento, il Dott. Franco Corona, Direttore Generale della Scuola Superiore IUSS, e il Dott. Aldo Tommasin, Segretario Generale della Scuola Normale.

Partecipano inoltre alla riunione tramite collegamento per il Collegio dei Revisori federato: il Dott. Donato Centrone, Presidente, e la Dott.ssa Marcella Gargano, Componente.

Assistono alla riunione:

- per lo IUSS la Dott.ssa Valentina Cimichella della U.O. Organi di Governo e attività istituzionali, tramite collegamento;
- per la SNS: il Dott. Massimo Asaro, Responsabile del Servizio Affari Legali, tramite collegamento;
- per la SSSA: la Dott.ssa Giuliana Bigongiali, Responsabile dell'Area Affari Generali e il Dott. Nicola Fiore della Segreteria Organi, Area Affari Generali, presenti in sala;
- per la Segreteria di Presidenza: Dott.ssa Giorgia Floriani, tramite collegamento.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e informa in merito al ritiro del punto “Comunicazioni”.

Il Presidente propone inoltre l'inserimento del seguente argomento al punto “Varie ed eventuali”:

- “Galileo Galilei Italian Institute - nomina Funzionario delegato (SSSA)”.

Il Presidente, acquisito l'assenso sulle variazioni proposte, passa alla discussione del seguente

Ordine del Giorno

Argomenti di competenza della Federazione

1. Verbale della riunione del giorno 30 aprile 2020 – approvazione
2. Ulteriori riflessioni sulla missione della Federazione e sulla sostenibilità delle tre Scuole
3. Convenzione per la gestione ordinaria dell'Istituto Domus Mazziniana – approvazione (SNS-SSSA)

4. Gestione Servizi Integrati – comunicazione (SNS-SSSA)
5. Varie ed eventuali

Argomenti prioritari

Programmazione

6. Bando ammissione Corsi ordinari a.a. 2020/2021 (IUSS)
7. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 – approvazione di modifica (SNS)

Bilancio

8. Piano di sostenibilità (IUSS)
9. Proposta di integrazione budget 2020 – approvazione (SNS)
10. Copertura finanziaria della programmazione didattica per l'anno accademico 2020/2021 (SNS)

Progetti e iniziative

11. Convenzioni (IUSS)
12. Accordi e convenzioni – approvazioni (SNS)
13. Modifiche statutarie consorzio CINECA (IUSS - SNS - SSSA)
14. Convenzione con l'Università degli Studi di Trento per la realizzazione della Laurea Magistrale in International Security Studies – studi sulla sicurezza internazionale - Classe di Laurea LM-52 Relazioni Internazionali – approvazione rinnovo (SSSA)
15. Fondazione “Il Talento all’opera” – definizione del regime di prelievo dei progetti (SSSA)

Regolamenti

16. Regolamento per l’amministrazione, finanza e contabilità della Scuola Normale Superiore – approvazione modifiche (SNS)
17. Regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo della Scuola Normale Superiore – approvazione (SNS)
18. Regolamento per convenzioni di ricerca e di formazione della Scuola Normale Superiore – approvazione modifiche (SNS)
19. Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori della Scuola Normale Superiore – approvazione modifiche (SNS)
20. Regolamento della Scuola Normale Superiore per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – approvazione (SNS)
21. Regolamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant’Anna - Allegato II Discipline interne dei Corsi PhD: proposta di modifica della disciplina interna del PhD in “Human Rights” – espressione di parere (SSSA)

Argomenti di ordinaria amministrazione

Reclutamento

22. Ipotesi di contratto integrativo in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii – approvazione (SNS)
23. Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. B) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/G2 “Bioingegneria” - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/34 “Bioingegneria Industriale” presso l’Istituto di BioRobotica per le esigenze del Dipartimento di Eccellenza in Robotica e I.A. - chiamata del vincitore (SSSA)
24. Contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 presso gli Istituti di BioRobotica e TECIP – proroga (SSSA)

Valorizzazione ricerca e trasferimento tecnologico

25. Contratto tra la Scuola IUSS e la società spin-off DeepTrace Technologies S.r.l. – approvazione (IUSS)
26. Costituenda impresa spin-off NEXT Robotics – approvazione (SSSA)
27. Modelli di accordo per la gestione congiunta di diritti di proprietà industriale della Scuola – approvazione (SSSA)
28. Accordi per la gestione congiunta di brevetti e marchi – approvazione (SSSA)
29. Proposta di addendum all’accordo di gestione congiunta del marchio “Toscolata” e disciplinare per l’uso del marchio – approvazione (SSSA)

Altre deliberazioni

30. Ratifica decreti (SNS - SSSA)
31. Varie ed eventuali
 - 31.1 Galileo Galilei Italian Institute - nomina Funzionario delegato (SSSA)

DELIBERAZIONE N. 122	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO 1	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SEGRETARIA GENERALE SNS - DIREZIONE GENERALE SSSA - DIREZIONE GENERALE IUSS
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SEGRETARIA GENERALE SNS - DIREZIONE GENERALE SSSA - DIREZIONE GENERALE IUSS

1. Verbale della riunione del giorno 30 aprile 2020 – approvazione

Il Presidente sottopone all’approvazione del CdA il verbale della riunione del giorno 30 aprile 2020.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare il verbale.

DELIBERAZIONE N. 123	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO 2	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	PRESIDENTE – RETTORE IUSS – DIRETTORE SNS – RETTRICE SSSA
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	DIREZIONE GENERALE IUSS – SEGRETERIA GENERALE SNS – DIREZIONE GENERALE SSSA

2. Ulteriori riflessioni sulla missione della Federazione e sulla sostenibilità delle tre Scuole

Il Presidente ricorda che il CdA, nella riunione dello scorso 30 aprile (rif. deliberazione n. 99) ha approvato il Bilancio consuntivo 2019 delle tre Scuole. Al termine della discussione che ne è seguita il CdA ha dato mandato al Presidente di “elaborare un documento, da rendere pubblico nei modi opportuni, per rappresentare al Governo e all’opinione pubblica la necessità che le Scuole Superiori Federate ricevano dallo Stato un riconoscimento anche finanziario proporzionato alla loro importanza nel Paese, meglio percepibile ora che l’epidemia ha riportato in auge il ruolo della conoscenza avanzata”.

Il Presidente ricorda che, a seguito del mandato ricevuto, ha provveduto, in data 10 maggio scorso, a pubblicare sul “Corriere della Sera” un articolo dal titolo “L’élite non fa paura se è frutto dell’impegno e non del censo”, di cui all’allegato 1.

Il Prof. Pietrabissa ringrazia il Presidente per questo articolo che pone in modo forte l’attenzione sulle Scuole Superiori e sulla loro missione. Ricorda che il tema è stato trattato anche in occasione di un incontro tenutosi fra i Rettori delle sei Scuole Superiori e che avrà un seguito proprio in data odierna. La riflessione riguarda in particolare il ruolo delle Scuole in rapporto al sistema nazionale al fine di individuare un valore sociale indiscusso per tutta la società, punto tuttavia non semplice che deve essere qualificato anche tramite un accordo con gli stakeholder esterni. Il secondo punto di fondamentale importanza riguarda l’investimento che il Paese vuole fare sulle Scuole Superiori: investimento che al momento è davvero esiguo e soprattutto senza una preliminare condivisione di obiettivi. Ciò determina un impatto su ciascuna delle Scuole, seppur con effetti diversi legati alle singole situazioni, soprattutto se si devono presentare progetti di sviluppo. Ricorda che fino ad oggi le Scuole sono state finanziate sulla base di criteri “storici” o tramite singoli accordi specifici. Esistono inoltre norme dedicate alle Scuole che non hanno mai trovato completa attuazione. Ad esempio nella Legge finanziaria 2000 si parlava esplicitamente di “...negoziazione del finanziamento....” cosa che invece non è mai avvenuta. Conclude affermando che le Scuole devono identificare un proprio ruolo non competitivo rispetto alle università generaliste e procedere tramite un piano strategico supportato da un adeguato sostegno finanziario.

Il Prof. Ambrosio ringrazia a sua volta il Presidente per il predetto articolo. In merito all’incontro previsto per il pomeriggio tra i rettori delle sei Scuole ritiene che siano due i temi principali: il ruolo delle Scuole Superiori nonché la valorizzazione dell’ingente investimento che lo Stato fa in capo ad ogni singolo allievo. In merito alla missione della Federazione ritiene che si debba ripartire dal Piano programmatico approvato a dicembre 2019; sono state avviate molte iniziative virtuose che possono già essere documentate. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha impedito lo svolgimento dell’incontro previsto con il Ministro nell’ambito del quale l’Avv. Toscano avrebbe dovuto presentare i propri approfondimenti. Occorre comunque proseguire questo percorso di studio per portarlo a termine nel miglior modo possibile.

La Prof.ssa Nuti ricorda che i temi inerenti la missione delle Scuole e i loro criteri di finanziamento sono sul tavolo del Ministro ormai dallo scorso mese di ottobre. La riunione del pomeriggio è importantissima proprio per individuare un criterio di finanziamento equo e condiviso. La riflessione deve certamente riguardare anche la missione delle Scuole che si pongono sia in una logica integrativa del sistema universitario sia in una logica di apripista in quanto essendo strutture più piccole delle università generaliste risultano più flessibili verso ogni forma di sperimentazione. Serve tuttavia una “dimensione ottima minima” per fare i giusti passi in avanti che possono però trovare concretezza solo avendo le spalle ben coperte. Le Scuole hanno idee strategiche che però devono essere autorizzate dal Ministero. Occorre quindi individuare un percorso di crescita sostenibile in particolare per le Scuole più piccole che vogliono crescere e continuare a garantire un adeguato livello di servizio. Il problema della crescita riguarda tuttavia anche le altre Scuole; la Scuola Sant’Anna ad esempio ha una dimensione ancora insufficiente in riferimento al panorama internazionale. E’ la realtà italiana migliore in termini di capacità di attrazione di finanziamenti competitivi; in una logica di confronto le Scuole di eccellenza sono chiamate a dimostrare in modo continuo i loro risultati per poter avanzare delle richieste. In sostanza le Scuole devono dimostrare di meritare quell’autonomia differenziata, e i finanziamenti differenziati, che chiedono.

Il Prof. Pietrabissa rileva con soddisfazione che da questa unità di intenti, pur nelle rispettive specificità, emerge un obiettivo corale. E’ importante che il ruolo delle Scuole sia condiviso dal Governo sia in termini di approvazione di un progetto sia in termini di adeguato sostegno finanziario proprio per avere un’autonomia responsabile. Occorre quindi ripensare anche il ruolo della Federazione nel sistema nazionale ed eventualmente anche l’organizzazione, ipotizzando anche una Federazione a sei. Occorre trovare un obiettivo triennale per poi proseguire nella riflessione, che comporta anche un’assunzione di responsabilità, al fine di individuare un sistema con strumenti e reale operatività.

L’Avv. Toscano ringrazia a sua volta il Presidente per aver realizzato un articolo che è stato oggetto di attenzione in tutto il paese. L’articolo può essere un punto di partenza nella comunicazione di un fatto: i ragionamenti oggi sul tavolo del CdA danno sostanza ex post alla Federazione. Ciò va ascritto a merito dei tre Rettori/Direttori che hanno avviato un dibattito nazionale sulle Scuole avendo ben chiaro cosa sta facendo ciascuna Scuola e cosa vorrà fare secondo la propria vocazione tradizionale oppure secondo una vocazione da rimodulare al fine di essere sostenibile. Si tratta di un’occasione unica per avviare un dibattito incentrato in particolare sulla ricerca che può essere definita “ad alta velocità” e che può essere svolta proprio dalle Scuole

Il Presidente si dichiara soddisfatto del dibattito, che si sta svolgendo ormai a livello nazionale, relativo sia alle Scuole Superiori sia al sistema universitario nel suo complesso. Ricorda che una delle idee fondanti della Federazione era la possibilità di realizzare una massa critica in un’ottica di confronto internazionale. L’emergenza sanitaria ha riportato al centro dell’attenzione l’Italia sotto il profilo economico e dell’istruzione. Il Paese ha un sistema di istruzione non allaltezza delle sue possibilità in particolare nel sistema universitario dove esiste un “buco nero” rappresentato dalle scuole di dottorato soprattutto in un’ottica di confronto con le altre nazioni. In Italia queste Scuole sono concepite non come fucina di élite culturale bensì come sistema di cooptazione nella docenza universitaria. Conclude esprimendo soddisfazione in merito al fatto che i Rettori in modo spontaneo abbiano deciso di allargare il dibattito a tutte le Scuole Superiori a ordinamento speciale.

Il CdA, nel prendere atto, si ripropone di proseguire la riflessione anche sulla base degli esiti dell’incontro che si svolgerà nel pomeriggio e che vedrà coinvolte tutte le sei Scuole Superiori a ordinamento speciale.

L'EMERGENZA

L'élite non fa paura se è frutto dell'impegno e non del censo

Didattica e ricerca di eccellenza saranno indispensabili per la ripresa. Il ruolo delle Scuole Superiori

Salvatore Rossi



Caro direttore, l'epidemia da coronavirus ha colpito il mondo intero senza badare a confini, anche se l'Italia è stata fra i Paesi più flagellati. Lo ha fatto con una velocità che ha reso tardive quasi tutte le reazioni. Ha scatenato conseguenze sociali ed economiche di cui stiamo solo ora rendendoci conto. Ha riportato all'attenzione generale la

centralità della conoscenza e della scienza. Nel nostro Paese alcune categorie di scienziati sono state prese d'assalto dai media, assetati di verità assolute, e qualche esponente di quelle categorie non ha resistito al fascino delle luci della ribalta. Ma la scienza non è possesso della verità, è invece la sua ricerca incessante; procede per tentativi ed errori e ogni tanto getta potenti fasci di luce a illuminare il nostro cammino. L'ignoranza mantiene sempre nell'oscurità. Una circostanza drammatica, estrema, come un'epidemia rivela quanto ciascuna comunità nazionale, l'umanità intera, dipenda dalla conoscenza accumulata. In Italia questa riscoperta è stata particolarmente amara, dopo alcuni anni di sventata infatuazione per il semplice e il facile, e di disprezzo per il complesso e il difficile.

L'Italia ristagna da un quarto di secolo. Rischia un declino storico lungo e inarrestabile. Questo accade anche perché non riusciamo a mettere a frutto il nostro grande potenziale di coltivazione, di affinamento, di trasmissione della conoscenza, che discende dalla storia del nostro Paese, forse dall'innata capacità dei suoi cittadini. Forze contrarie vi si sono opposte finora. Ne indico tre: la disciplina giuridica dell'istruzione universitaria, i criteri di finanziamento delle università, l'orientamento popolare verso la conoscenza.

Poiché le università italiane sono in larghissima prevalenza sostenute da denaro pubblico, le norme che le disciplinano sono ispirate dagli stessi principî di controllo asfissiante e capillare ex ante che si applicano alle pubbliche amministrazioni. Neanche un centesimo può essere speso senza che almeno dieci firme siano apposte su altrettante scartoffie. L'idea di fondo è che chiunque maneggi denaro pubblico sia corrotto e vada scovato prima che faccia troppi danni. Naturalmente, il marasma burocratico consente ai pochi veri corrotti di agire quasi sempre indisturbati e alla gran massa degli onesti che fanno funzionare le università di fare una gran fatica inutile, quasi paralizzando l'istruzione terziaria. Il finanziamento pubblico è in larga misura assorbito dagli stipendi del personale, uguali per tutti a parità di grado e di anzianità. La componente cosiddetta premiale, legata a indicatori di merito accademico degli atenei, è minima. Lo studio, i saperi, la conoscenza da molti anni godono di bassa reputazione presso il grosso dell'opinione pubblica. Gli stessi datori di lavoro, nel fissare la retribuzione di un

addetto, riconoscono agli studi che questi ha fatto e alla loro qualità meno importanza che in altri Paesi, sicché l'incentivo per i giovani a impegnarsi di più nello studio è minore, in un circolo vizioso.

Faro della conoscenza avanzata in Italia sono le Scuole Superiori a ordinamento speciale. Tre di esse, la Normale, la Sant'Anna e lo Iuss, si sono riunite tre anni fa in federazione per affermare insieme la forza dell'insegnamento e della ricerca di eccellenza nel nostro Paese. La più antica tra loro, la Normale di Pisa, è anche la più nota, ed evoca nel più vasto pubblico i valori della conoscenza ottenuta attraverso studi difficili. Ma anche la Scuola Sant'Anna di Pisa, a suo tempo annessa alla Normale ma autonoma da oltre trent'anni, si è fatta conoscere per il suo impegno nelle scienze applicate, sperimentalistiche e sociali. Alle due scuole pisane si aggiunge la Scuola Iuss di Pavia, più piccola e più giovane, che persegue gli stessi scopi.

I tre istituti federati sono gli unici in Italia che offrono ai neo-diplomati delle scuole secondarie corsi di laurea paralleli e simultanei a quelli universitari, raddoppiando con ciò lo sforzo chiesto ai loro allievi. Questi vengono ospitati in collegi residenziali, anche per favorire lo scambio interculturale fra loro. Organizzando ogni anno un concorso estremamente selettivo ma aperto a tutte le aree del Paese e a tutti gli strati sociali, per l'ingresso nei loro collegi e nelle loro aule, le tre scuole svolgono un formidabile esercizio di democrazia e rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Paese. Chi esce da una di esse, al termine di un durissimo percorso di apprendimento, entra nell'élite culturale del Paese.

Non dobbiamo aver paura di questa parola – élite – se è il frutto dell'impegno individuale e non del censo, se quell'impegno è consentito in partenza a tutti indipendentemente dalla famiglia di origine. L'élite culturale di una democrazia ben funzionante è una struttura sociale mobile e permeabile; è ciò che consente alla comunità che la esprime di essere alla frontiera della modernità. Se un Paese avanzato mortifica la sua élite culturale e i centri in cui questa si forma, taglia il ramo su cui è seduto e finisce col precipitare nel sottosviluppo.

Questo momento drammatico, in cui in Italia si torna a guardare con favore alla conoscenza al punto da scambiarla a volte per fonte di oracoli, va colto almeno per un aspetto: potenziare conoscibilità e ruolo degli studi avanzati, di cui le Scuole Superiori sono alfieri nel nostro Paese.

Salvatore Rossi
10 maggio 2020 | 21:35
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DELIBERAZIONE N. 124	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO 3	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO AFFARI LEGALI SNS – U.O. AFFARI LEGALI SSSA
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO AFFARI LEGALI SNS – U.O. AFFARI LEGALI SSSA

3. Convenzione per la gestione ordinaria dell'Istituto Domus Mazziniana – approvazione (SNS-SSSA)

Il Presidente ricorda che l'Istituto Domus Mazziniana, ai sensi dell'art. 2 della Legge 1230/1952, ha il fine di cooperare agli studi e alle ricerche sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini, alla raccolta e conservazione di cimeli e documenti, ad ogni altra attività che valga a diffondere la conoscenza del pensiero e dell'azione mazziniana fra italiani e stranieri.

L'Istituto Domus Mazziniana, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 255/2005, è un Ente di ricerca con personalità giuridica pubblica, la citata Legge 1230/1952, rinnovellata con la Legge n. 213/2017, prevede la rappresentanza dell'Università di Pisa, della Scuola Normale (di seguito SNS) e della Scuola Sant'Anna (di seguito SSSA) nel Consiglio di Amministrazione della Domus.

In particolare la Legge 1230/1952 come modificata dalla Legge 213/2017 prevede un'art. 10 bis che stabilisce: *“1. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con gli enti in esso rappresentati. L'amministrazione dell'istituto è assicurata dall'Università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore di Pisa e dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di una convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra esse e l'istituto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che dirige tutte le attivita' di carattere amministrativo e gestionale ed è responsabile del loro svolgimento e, sulla base della convenzione prevista dal secondo periodo, può avvalersi a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria. 2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono assegnare proprio personale all'istituto, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attivita' relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dell'istituto medesimo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*

Il Presidente rende noto che il Dott. Grasso, Direttore Generale dell'Università di Pisa, nella sua qualità di Segretario generale che dirige le attività di carattere amministrativo e gestionale della Domus, ha trasmesso con nota prot. n. 5524 del 18 marzo 2019, alla SNS e alla SSSA la bozza di Convenzione per la gestione ordinaria dell'Istituto Domus Mazziniana.

Il testo convenzionale predisposto è stato esaminato il 3 giugno 2019 dal CdA che ha apportato alcune modifiche a fronte delle quali gli enti partecipanti hanno deciso di aprire un tavolo di lavoro.

In attuazione di quanto sopra, il Presidente della Domus Mazziniana con nota del 23 dicembre 2019, comunicava al Direttore della SNS, alla Rettrice della SSSA e al Vice Presidente dell'Istituto la costituzione di un comitato tecnico per la soluzione delle criticità nel frattempo emerse con riferimento allo schema di convenzione approvato dalle due Scuole Sant'Anna e Normale.

Il comitato, composto dai Direttori Generali dei tre atenei pisani, a cui per legge è demandata l'amministrazione della Domus, e dal Vice Presidente della Domus stessa, predisponiva lo schema di convenzione, allegato 1, che è stato definitivamente condiviso dai tre Rettori delle Istituzioni universitarie pisane in una riunione dello scorso 14 aprile.

Il Presidente riferisce al CdA che nel testo allegato si rileva, nella prima colonna, la convenzione proposta al tavolo di lavoro, e, nella seconda colonna, gli emendamenti apportati. Le modifiche più significative introdotte dal nuovo testo sono le seguenti:

- all'art. 2 in cui sono state introdotte al comma 1 le lettere f), g), h), i), l) con i quali la Domus s'impegna a rendere disponibili per i docenti e gli studenti degli atenei pisani, a condizioni agevolate, la consultazione dei propri fondi librari e archivistici; ad offrire agli studenti corsi di educazione civica finalizzati all'accrescimento delle competenze generaliste; a contribuire con gli atenei pisani alla costituzione di partenariati scientifici finalizzati alla partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed europei, finalizzati all'attivazione di assegni di ricerca; a cofinanziare un programma annuale di borse di studio e borse di dottorato, assegni di ricerca e premi di studio attivati dagli atenei pisani; a promuovere l'attivazione di specifici insegnamenti universitari nell'ambito degli interessi della Domus; a consentire agli studenti degli atenei pisani lo svolgimento di tirocini curriculare ed extracurriculare;
- all'art. 2, comma 2, in cui è stata inserita la lettera e) con la quale l'Università di Pisa si impegna a garantire il supporto tecnico e logistico alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della Domus, sia in relazione all'edificio, che agli impianti e delle attrezzature;
- all'art. 2, dove al comma 3, sono state integrate le precedenti lettere a), b), c), d) e sono state inserite le lettere e) ed f) disposizioni con le quale gli atenei pisani s'impegnano congiuntamente e singolarmente a mettere a disposizione le risorse finanziarie, logistiche e di personale necessarie per lo svolgimento delle attività della Domus; a fornire informazioni e promozione per la diffusione delle iniziative della Domus, anche, assicurando il supporto per implementare e sviluppare il sito web e la visibilità nella rassegna stampa e multimediale del sistema universitario pisano; garantire per le finalità del presente accordo l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie e archivistiche, banche dati e cataloghi elettronici; concorrere con le proprie risorse e strutture alla pubblicazione di monografie e periodici rientranti nell'attività scientifica ed editoriale della Domus, secondo le indicazioni del comitato scientifico; cofinanziare borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca negli ambiti di interesse della Domus; attivare le procedure per l'avvio del Centro universitario per la democrazia.
- all'art. 3 che è stato completamente riscritto prevedendo che ogni ateneo s'impegni ad individuare un proprio referente delle attività relative all'attuazione della convenzione;
- all'art. 4, dove al comma 1 si è ripreso il testo dell'originario art. 3 e al comma 2 sono state disciplinate le procedure attraverso le quali la Domus provvederà a presentare agli atenei pisani, a settembre di ciascun anno, il programma annuale di attività per l'anno successivo e la richiesta del relativo contributo e le modalità e tempi di approvazione da parte di ciascun ateneo pisano del contributo richiesto, nell'ambito della procedura di approvazione del bilancio previsionale annuale. I restanti articoli relativi a disposizioni in materia di protezione dei dati personali e dati sensibili, responsabilità e assicurazioni, controversie non sono stati modificati.

Da ultimo il Presidente fa presente che il Senato della SSSA, seduta del 12 maggio u.s., ed il Senato della SNS, seduta del 22 maggio u.s., hanno espresso parere favorevole sulla Convenzione in oggetto, ritenendo che la convenzione, nella sua stesura definitiva, esalti le occasioni di collaborazione tra gli Enti nell'ambito di una programmazione regolamentate dell'attività della DOMUS.

Ciò premesso, Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la Convenzione per la gestione ordinaria dell'Istituto Domus Mazziniana, che ha durata triennale, ex art. 8, per la relativa approvazione.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare la Convenzione per la gestione ordinaria dell'Istituto Domus Mazziniana di cui all'allegato 1, autorizzandone la sottoscrizione e i relativi adempimenti conseguenti.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA	Proposte di modifica
<p>Tra</p> <p>L'Università di Pisa, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43 (C.F. 80003670504), rappresentata dal Prorettore Vicario, Prof. Carlo Petronio, e <u>domiciliato</u> per la carica presso l'Università di Pisa, che al presente atto interviene nella qualità di <u>Prorettore Vicario</u> e legale rappresentante pro-tempore, di seguito per brevità Università;</p> <p>La Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7 (C.F. 80005050507), rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro tempore Prof. Luigi Ambrosio, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, di seguito per brevità indicata anche come Scuola Normale;</p> <p>La Scuola Superiore Sant' Anna, con sede in Pisa, in Piazza dei Martiri della Libertà n. 33 (C.F. 93008800505), nella persona della prof.ssa Sabina Nuti, domiciliata per la carica presso la Scuola medesima, che nel presente atto interviene nella qualità di <u>Rettrice</u> e legale rappresentante pro-tempore, di seguito indicata anche come Scuola Sant'Anna;</p> <p>e</p> <p>L'Istituto "Domus Mazziniana" – sede in Pisa, via Mazzini n. 71 (C.F. 80006650503) nella persona del Prof. Paolo Maria Mancarella domiciliato per la carica presso la Domus Mazziniana medesima che al presente atto interviene nella qualità di Presidente, di seguito indicata anche come "Domus Mazziniana"</p> <p>cui si fa riferimento nella presente Convenzione nei termini di "Parte" o "Parti"</p> <p>PREMESSO CHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Università è un istituto pubblico di istruzione universitaria e di ricerca, riconosciuto dal R. D. 1592 del 1933, che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del proprio Statuto "Promuove, organizza e sostiene la ricerca. Provvede alla formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento. Promuove, nell'ambito della terza missione, la diffusione dei saperi e della cultura, nonché il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze nel contesto dello sviluppo economico e culturale dei territori, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e sociale, senza concorrere mai a pregiudicare la vivibilità dei territori stessi". - Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del proprio Statuto, l'Università "per il raggiungimento dei suoi fini 	

<p>istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Scuola Normale è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale che, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del proprio Statuto incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni; - la Scuola Sant’Anna, quale istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale, come previsto dall’art. 1 del proprio Statuto, ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica, e, ai sensi dell’art. 7 comma 1, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni; - La Domus Mazziniana è un Istituto pubblico istituito dalla L. 1230 del 1952, rinnovellata con la L. n. 213 del 20 dicembre 2017, inserito nella rete degli Istituti Storici Nazionali, coordinati dalla Giunta Storica Nazionale (D.P.R. 255/2005) e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i Beni e l’Attività Culturali; - L’istituto “Domus Mazziniana ai sensi dell’art. 2 della L. 1230/1952 “ha per fine di cooperare agli studi e alle ricerche sulla vita, sul pensiero e sull’opera di Giuseppe Mazzini, alla raccolta e conservazione di cimeli e documenti, a ogni altra attività che valga a diffondere la conoscenza del pensiero e dell’azione mazziniana fra italiani e stranieri”. - La Domus Mazziniana ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 255/2005 è un “ente di ricerca con personalità giuridica pubblica”, opportunamente dotato di libri e attrezzature, in grado di svolgere una sua specifica attività scientifica nell’ambito degli studi risorgimentali e della scuola mazziniana, nel campo politico, religioso, economico e sociale; - La sopracitata L. 1230 del 1952, rinnovellata con la L. n. 213 del 20 dicembre 2017, prevede la rappresentanza dell’Università, della Scuola Normale e della Scuola Sant’Anna nel Consiglio di Amministrazione della Domus; - L’Art. 10-bis della suddetta normativa recita: “1. Ai fini della gestione dell’istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con gli enti in esso rappresentati. <p>L’amministrazione dell’istituto è assicurata</p>	
--	--

dall'Università degli studi di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di una convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra esse e l'istituto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che dirige tutte le attività di carattere amministrativo e gestionale ed è responsabile del loro svolgimento e, sulla base della convenzione prevista dal secondo periodo, può avvalersi a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria.

2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono assegnare proprio personale all'istituto, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attività relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dell'istituto medesimo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

- Con D.M. 450 del 16 ottobre 2017 il Ministro competente ha nominato il Prof. Paolo Maria Mancarella Presidente della Domus Mazziniana, conferendogli i necessari poteri;

- Tra Università e Domus Mazziniana è stata stipulata, in data 4 dicembre 2017, apposita convenzione per la gestione transitoria dell'Istituto, nella fase del post-commissariamento, che si ritiene di sostituire integralmente con la presente convenzione alla luce della suddetta normativa;

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 Le parti si impegnano a collaborare, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e finalità statutarie, per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- gestire la Domus Mazziniana e consentire la fruizione pubblica dei locali dell'Istituto e del materiale librario, archivistico e museale in esso contenuto;
- realizzare una sinergia culturale tra le parti e con altri soggetti interessati, anche al fine di ottenere risparmi di spesa e un riaspetto dei servizi erogabili in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione e la informatizzazione.

1.3 Le parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 4 della Legge 213/2017 a creare le condizioni che rendano possibile, anche con riferimento alla terza missione, per i tre Atenei – Università, Scuola Normale

	<p>Art. 2 (Impegni delle parti)</p> <p>2.1 La Domus Mazziniana si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'ambito della presente convenzione e per le finalità di interesse comune, a mettere a disposizione le risorse finanziarie, strumentali nonché i beni mobili e immobili di cui ha la disponibilità. In particolare la Domus concede in uso non esclusivo all'Università, per le finalità di cui al presente accordo e per la relativa durata, i locali di cui alla planimetria allegata [All. 1]; b) avvalersi della consulenza scientifica e dell'assistenza tecnica, con eventuale riconoscimento di rimborsi e/o compensi ove concordati, dell'Università, della Scuola Normale e della Scuola Sant' Anna; c) integrare nel proprio Comitato Scientifico dei rappresentanti indicati dall'Università, dalla Scuola Normale e della Scuola Sant' Anna; d) consentire la collocazione al proprio interno di un punto vendita di oggettistica personalizzata con il logo dei tre Atenei; e) favorire la conoscenza e la diffusione delle iniziative culturali promosse dai tre Atenei, anche attraverso materiale messo a disposizione da essi. <p>e Scuola Sant'Anna – sostenere stabilmente la piena e regolare funzionalità della Domus,</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'ambito della presente convenzione e per le finalità di interesse comune, a mettere a disposizione le risorse finanziarie, strumentali nonché i beni mobili e immobili di cui ha la disponibilità. In particolare la Domus concede in uso non esclusivo all'Università, per le finalità di cui al presente accordo e per la relativa durata, i locali di cui alla planimetria allegata [All. 1]; f) garantire ai docenti e agli studenti dei tre istituti di istruzione universitaria condizioni agevolata di consultazione dei propri fondi librari e archivistici, ivi inclusa la previsione di prestito diretto dei volumi; g) offrire agli studenti dei tre istituti di istruzione universitaria la possibilità di frequentare corsi di educazione civica (<i>civics</i>) finalizzati all'accrescimento delle "competenze generaliste" il cui accertamento è previsto dai test dell'ANVUR (TECO); h) dare la propria disponibilità ai tre istituti di istruzione universitaria per la costituzione di partenariati scientifici finalizzati anche alla partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed europei, con particolare riferimento al finanziamento di assegni di ricerca; i) co-finanziare, secondo quanto definito dal programma annuale di attività dell'Istituto, borse di studio, approfondimento e ricerca, borse di dottorato, assegni di ricerca e premi di studio attivati dall'Università, dalla Scuola Normale e dalla Scuola Sant' Anna congiuntamente o singolarmente; l) promuovere l'attivazione di specifici insegnamenti universitari negli ambiti di interesse dell'Istituto; m) consentire agli studenti dei tre istituti di istruzione universitaria la possibilità di svolgere tirocini curricolari ed extra curricolari nonché ulteriori forme di
--	--

Eliminato: [alla Scuola Normale e alla Scuola Sant'Anna](#)

Formattato: Colore carattere: Automatico

<p>2.2 In particolare l'Università si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) collaborare alla apertura al pubblico della Domus Mazziniana per tutte le attività inerenti le sue funzioni istituzionali assicurando l'assistenza di proprio personale qualificato, compatibilmente con la normativa di riferimento; b) per mezzo delle proprie strutture di riferimento mettere a disposizione personale tecnico, amministrativo e dei servizi generali per assicurare la gestione della Domus; c) fornire alla Domus Mazziniana la consulenza scientifica e amministrativa e l'assistenza tecnica e informatica necessarie; d) mettere a disposizione della Domus i propri elenchi dei fornitori di beni e di servizi, onde consentire alla Domus di acquisire le loro prestazioni sia in forma diretta, sia in forma indiretta attraverso il rimborso (o analoghe modalità) dei costi sostenuti dall'Università stessa. 	<p>collaborazione.</p> <p>e) garantire, anche in considerazione della concessione d'uso di cui al punto 2.1 lettera a), il pieno supporto tecnico, logistico all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, degli impianti, delle attrezzature e delle strutture ivi collocate.</p> <p>2.3 L'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant'Anna congiuntamente e singolarmente si impegnano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mettere a disposizione le risorse finanziarie, logistiche e di personale necessarie per lo svolgimento del programma annuale delle attività della Domus come deliberato dal CdA dell'ente, in cui sono rappresentate, nonché di altri specifici eventi ed iniziative, prevedendo un apposito capitolo di spesa nei rispettivi bilanci; b) fornire informazioni e promuovere la diffusione delle iniziative e delle attività della Domus attraverso i propri siti di Ateneo e gli altri canali di comunicazione, in particolare ad assicurare alla Domus l'organizzazione e l'implementazione del sito web e delle risorse online, nonché adeguata visibilità nella Rassegna stampa e multimediale del Sistema Universitario Pisano; c) garantire, nell'ambito del presente accordo e per le finalità di interesse comune, la fruizione e l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie archivistiche e di ricerca e, in particolare, alle banche dati e ai cataloghi elettronici promuovendo altresì forme di cooperazione e di sinergia gestionale; d) concorrere con le proprie risorse e strutture alla pubblicazione di monografie e periodici rientranti nell'attività scientifica ed editoriale della Domus, secondo le indicazioni del Comitato scientifico dell'ente in cui sono rappresentate da propri docenti,
--	---

come determinato dal programma annuale di attività e le disponibilità di budget della Domus per le predette iniziative;

e) Co-finanziare borse di studio, approfondimento e ricerca, borse di dottorato, assegni di ricerca e premi di studio negli ambiti di interesse della Domus Mazziniana, con particolare riferimento alla Storia del Risorgimento e al Pensiero e all’Azione di Giuseppe Mazzini, eventualmente approvati dal CdA dell’Istituto.

g) attivare le procedure per l’avvio delle attività del centro universitario sulla democrazia il cui atto istitutivo è stato siglato alla presenza del Presidente della Repubblica.

Art. 3 (Impegni)

3.1 L’Università la Scuola Normale e la Scuola Sant’Anna si impegnano altresì a designare un proprio dipendente quale referente delle attività relative all’attuazione della presente Convenzione, con particolare riferimento all’avalvalimento dei rispettivi uffici da parte del Segretario Generale della Domus, previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 10-bis della L. n. 1230 del 1952, come novellata dalla L. n. 213 del 2017.

Art. 4 (Risorse)

4.1 Le parti si impegnano a ricercare mezzi di finanziamento, erogati anche da soggetti pubblici o privati, per il sostegno delle attività di interesse comune.

4.2. Ai fini di quanto previsto dall’art.10-bis introdotto dall’art.4 della Legge 20 dicembre 2017, n. 213, l’Università, la Scuola Normale e la Scuola Sant’Anna si impegnano a erogare per il triennio 2021-2023³ un contributo annuale per le attività e il funzionamento dell’Istituto nelle modalità seguenti:

- la DOMUS, entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, trasmette all’Università, alla Scuola Normale Superiore e alla Scuola Superiore Sant’Anna il programma annuale delle attività, su proposta del Comitato Scientifico, e contestualmente fa richiesta di contributo annuale a detti enti;
- gli Organi competenti dell’Università, della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Sant’Anna, nell’ambito della procedura di approvazione del proprio bilancio, deliberano in merito al contributo annuale richiesto dalla DOMUS e ne comunicano gli esiti alla Fondazione entro il mese di dicembre.

Eliminato: triennale e

Eliminato: con il parere favorevole

<p>Art. 5 (Disposizioni in materia protezione dei dati personali e dei dati sensibili)</p> <p>5.1 Le parti si impegnano a effettuare il trattamento dei dati personali e i dati sensibili, indispensabili per l'esecuzione della presente convenzione, degli interessati in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e norme di attuazione, adottando idonee misure organizzative e tecniche necessarie per evitare rischi di trattamenti in violazione alla normativa vigente e a garantire i diritti dei soggetti interessati.</p> <p>5.2 Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a fornire preventivamente agli interessati una adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, anche sensibili.</p> <p>5.3 La Domus mazziniana si impegna a indicare alle altre parti se si avale di terzi soggetti privati (appaltatori, collaboratori, enti di volontariato etc.) per l'esecuzione di parte dei servizi stabiliti dalla presente convenzione e la modalità di gestione dei dati personali sensibili comunicati a tali terzi.</p> <p>Art. 6 (Responsabilità e assicurazioni)</p> <p>6.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i propri dipendenti/incaricati, a rispondere direttamente dei danni prodotti ai soggetti interessati e/o a terzi nella esecuzione della presente convenzione.</p> <p>Art. 7 (Controversie)</p> <p>7.1 Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente è competente a decidere il Foro di Pisa.</p> <p>Art. 8 (Durata)</p> <p>8.1 La presente Convenzione produce effetti per un periodo di tre anni dalla data di stipula e può essere modificata, esclusivamente mediante apposito accordo scritto delle parti.</p> <p>8.2 La presente Convenzione potrà essere rinnovata esclusivamente mediante apposito accordo scritto delle parti.</p> <p>Art. 9 (Disposizioni finali)</p> <p>9.1 A far data dalla sottoscrizione della presente convenzione la stessa sostituisce integralmente la convenzione stipulata in data 4 dicembre 2017 tra Università di Pisa e la Domus Mazziniana per la gestione transitoria della Domus, nella fase del post-</p>	

commissariamento.

9.2 La presente Convenzione è redatta per scrittura privata non autenticata in unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa parte II annessa al DPR 131/1986. L'imposto di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972) è assolto in modo virtuale, sin dall'origine (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno 2016) ed è a carico dell'Università di Pisa.

DELIBERAZIONE N. 125	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO 4	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	AREA DIDATTICA, RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI, SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E ACQUISTI SNS – AREA TECNICO-GESTIONALE SSSA
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	AREA DIDATTICA, RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI, SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E ACQUISTI SNS – AREA TECNICO-GESTIONALE SSSA

4. Gestione Servizi Integrati – comunicazione (SNS-SSSA)

Il Presidente ricorda che l’8 giugno 2018 è stata bandita una procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti pubblici, per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione degli immobili istituzionali della Scuola Normale e della Scuola Sant’Anna (cd. Multiservice).

Nella seduta del 26 novembre 2019 del CdA è stata presentata una dettagliata comunicazione informativa sui contenuti essenziali dei servizi appaltati, sul relativo quadro economico stimato, sullo stato di avanzamento della procedura di gara e sulla stima del tempo necessario per la conclusione della stessa (a tale comunicazione si rinvia per ogni dettaglio).

Inoltre, per quanto riguarda la tempistica relativa alla conclusione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, era stato ipotizzato, sulla base delle informazioni e rassicurazioni all’epoca ricevute dalla Commissione giudicatrice che aveva iniziato i suoi lavori nel mese di maggio 2019:

- 1) che la Commissione avrebbe concluso i propri lavori, con la proposta di aggiudicazione, entro la fine del 2019;
- 2) la formale aggiudicazione dell’appalto entro il termine di 90 giorni decorrente dalla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, lasso temporale ritenuto necessario per l’effettuazione dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale dell’operatore economico candidato ad aggiudicarsi l’appalto;
- 3) un ulteriore periodo “tecnico” da accordare al nuovo affidatario affinché potesse prendere in carico i servizi e il personale attualmente addetto.

Sulla base di tale ipotesi, era stato quindi prospettato l’avvio del nuovo appalto al più tardi entro la fine del mese di giugno 2020, con la ovvia e doverosa avvertenza che la tempistica avrebbe potuto essere influenzata da fattori esterni, quali accessi agli atti, istanze di sospensione, verifiche di presunte anomalie nell’offerta eventualmente richieste dal RUP della procedura, ed eventuali approfondimenti in sede tecnica, segnalazioni all’ANAC o ricorsi all’autorità giudiziaria ecc.

Conseguentemente, era stato comunicato che si sarebbe proceduto alla proroga tecnica del contratto cd. Multiservice fino al termine del 30 giugno 2020 e ad affidamenti diretti degli altri servizi rientranti nella procedura di appalto in corso.

Tuttavia, la Commissione giudicatrice non ha potuto completare i suoi lavori entro il termine ultimo ipotizzato del 31 dicembre 2019.

Inoltre, come è noto, lo scorso 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da coronavirus Covid-19, con le note conseguenze in ordine alla mobilità personale ed allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative.

Ciò ha comportato un ulteriore prolungamento dei lavori della Commissione giudicatrice che ha proseguito i suoi lavori esclusivamente da remoto.

La fase conclusiva dei lavori della Commissione è quindi iniziata il 25 marzo 2020, con la pubblicazione su START (la piattaforma di public procurement della Regione Toscana che è

normalmente utilizzata per gli appalti pubblici) delle apposite istruzioni operative per consentire la massima partecipazione del pubblico alle conclusive sedute di gara (fissate per l'1 e il 2 aprile 2020) da effettuarsi in modalità esclusivamente e completamente telematica in virtù dello stato di emergenza suindicato.

Le sedute si sono regolarmente svolte utilizzando due sistemi sostanzialmente sincroni:

- la piattaforma di video comunicazione “Google Meet”, riservata ai componenti della Commissione giudicatrice, all’Ufficiale Rogante, ai rappresentanti dei singoli operatori economici offerenti o della mandataria in caso di RTI, nonché ai componenti degli uffici amministrativi delle due Scuole;
- un apposito canale di Youtube ove trasmettere in diretta streaming le sedute aventi corso su Google Meet per consentire la partecipazione passiva agli altri stakeholders (rappresentanti delle imprese mandanti delle RTI e uditori esterni), assicurando quindi la massima pubblicità alle sedute conclusive e pubbliche della Commissione giudicatrice.

Il 2 aprile 2020 si è pertanto conclusa la fase pubblica della procedura di gara, con la definizione della classifica provvisoria che ha visto al primo posto il costituendo RTI formato dal mandatario Consorzio Integra Soc. Coop., di Bologna e dalle due mandanti Toscana Full Service S.r.l. di Pontedera (PI) e So.Ge.Si. S.p.A. di Perugia.

Il RTI di cui il Consorzio Integra è mandatario ha offerto un ribasso del 16,72% sull’importo a base d’asta (€ 14.652.954,18), per un prezzo, al netto di I.V.A., pari a € 12.202.822,51, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 218.460,00, non soggetti a ribasso. La predetta somma comprende soltanto il corrispettivo per i servizi appaltati per il primo triennio ed è al netto di tutte le possibili opzioni previste dagli atti di gara, compresa la facoltà di rinnovo contrattuale.

Alla data di redazione della presente comunicazione sono in corso di svolgimento i seguenti adempimenti:

- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal costituendo raggruppamento al momento della domanda di partecipazione alla gara: verifica sulla inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; completamento della verifica sulle dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (ossia quella inerente all’esecuzione dei servizi analoghi);
- controllo sulla congruità dell’offerta economica, in termini di corrispondenza della stessa alla normativa sugli appalti in materia di costi salariali e costi per la sicurezza aziendale.

In ordine a tale ultimo aspetto, e come concordato in sede tecnica, il RUP della procedura ha provveduto a richiedere al Consorzio Integra informazioni di dettaglio sulla composizione dell’offerta, quali quelli incidenti sui costi della manodopera, sui costi per la sicurezza, sui costi per attrezzature e macchinari, agli utili aziendali, ecc.

Si anticipa che appare opportuno, alla luce delle articolate informazioni e chiarimenti ricevuti nei giorni scorsi dal Consorzio Integra, richiedere ad un professionista esterno una valutazione tecnica di congruità della offerta.

In considerazione dello stato di avanzamento della procedura, tenuto conto delle attività successive alla proposta di aggiudicazione e al netto degli imprevisti cui si è fatto precedentemente cenno (possibili accessi agli atti e istanze di sospensione, verifiche di presunte anomalie nell’offerta richieste dal RUP della procedura e successivi approfondimenti in sede tecnica, segnalazioni all’ANAC o ricorsi all’autorità giudiziaria ecc.), si stima quindi l’avvio del nuovo appalto da parte dell’aggiudicatario entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020.

Premesso tutto quanto sopra, le due Amministrazioni intendono quindi rinnovare o prorogare il termine degli affidamenti in essere relativi ai servizi previsti nella gara in corso, fino all’effettivo passaggio della loro gestione all’aggiudicatario del nuovo appalto Multiservice, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Pertanto, ferma restando la preliminare positiva valutazione sulla correttezza dell’esecuzione delle prestazioni svolte, quali che esse siano, e tenuto conto che quasi tutti i servizi sopra richiamati non

facenti parte dell'attuale contratto Multiservice hanno un valore inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto, si è ritenuto per essi di poter procedere, ove necessario ed opportuno, anche a nuovi affidamenti diretti ai fornitori uscenti. Per quanto riguarda invece il contratto Multiservice in scadenza il prossimo 30 giugno 2020, includente principalmente i servizi alla "persona" di pulizia, portierato e altri servizi ausiliari, si ritiene che si possa procedere ad una proroga tecnica dell'appalto. Tale scelta, in gran parte necessitata, consente:

- a) di tenere in dovuta considerazione le indefettibili esigenze di continuità delle attività manutentive, anche al fine di mantenere gli impianti e i fabbricati nelle migliori condizioni nel periodo transitorio necessario fino alla presa in consegna del nuovo appaltatore Multiservice;
- b) la gestione dei servizi senza ulteriori aggravi procedurali inevitabili qualora si dovesse procedere ad altre autonome e comunque complesse procedure di gara, peraltro di corto respiro;
- c) di mantenere i livelli di costo degli attuali servizi ai livelli del 2011 (anno di avvio dell'attuale appalto), e quindi inferiori a quelli attuali di mercato.

In ogni caso, sia per i rinnovi dei singoli contratti sia per la proroga dell'appalto Multiservice, la durata deve essere non successiva al termine ultimo del 31 dicembre 2020 e i relativi atti contrattuali di affidamento e di proroga dovranno espressamente prevedere la clausola di recesso della stazione appaltante qualora l'aggiudicatario della gara tuttora in corso dovesse subentrare nella gestione prima del termine stimato del 31 dicembre 2020.

L'Avv. Toscano, considerato il tempo trascorso dall'avvio della procedura, esprime la forte raccomandazione che le due Scuole mettano in atto tutte le misure utili a ridurre i tempi di conclusione della gara al fine di arrivare alla definitiva aggiudicazione anche prima del predetto termine del 31 dicembre p.v.

Il Dott. Centrone, a nome di tutto il Collegio, condivide quanto affermato dall'Avv. Toscano.

Il CdA, nel prendere atto, si associa alla raccomandazione espressa dall'Avv. Toscano

DELIBERAZIONE N. 127	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 7	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	AREA DIDATTICA, RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI, SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E ACQUISTI SNS
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	AREA DIDATTICA, RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI, SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E ACQUISTI SNS

7 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 – approvazione di modifica (SNS)

Nel quadro degli interventi definiti dalla Direzione della Scuola Normale ed oggetto della proposta di integrazione del budget 2020 sottoposta all'esame ed approvazione del CdA nella seduta convocata per il giorno 27 maggio 2020 (argomento n. 9 dell'ordine del giorno), si inserisce un rilevante Progetto finalizzato alla realizzazione di investimenti infrastrutturali per rafforzare la Scuola nell'uscita dall'emergenza epidemiologica in atto.

Il Progetto, di cui si allega una sintesi (allegato 1), prevede, in buona sostanza, l'adeguamento di alcune sale e aule da dedicare alla didattica “mista”, per consentire indifferentemente la partecipazione alle lezioni sia in presenza che da remoto, oltre all'installazione degli apparati tecnologici della nuova sala riunioni in fase di realizzazione al secondo piano del Palazzo della Carovana. Con tale Progetto sarà pertanto completato l'allestimento tecnologicamente avanzato di molte aule e sale, sia a Pisa che a Firenze, che consentirà anche di far fronte molto più efficacemente all'attuale situazione di sostanziale blocco della mobilità.

La realizzazione del Progetto comporta la necessità di acquistare in tempi stretti (per comprensibili motivazioni, ivi comprese quelle connesse alle possibili difficoltà di consegna da parte dei fornitori), specifiche forniture e servizi per un importo complessivo stimato in 610.000 euro, IVA compresa.

Come è noto, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, tutti gli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (IVA esclusa), devono essere inseriti nel programma biennale di forniture e servizi dell'amministrazione aggiudicatrice.

Si ricorda inoltre che il vigente programma biennale di forniture e servizi della Scuola Normale, per il biennio 2020-2021, approvato dal CdA nella riunione del 13 dicembre 2019, non comprende gli acquisti funzionali alla realizzazione del Progetto, e non soltanto perché il programma biennale è antecedente alla deliberazione dello stato di emergenza approvata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da coronavirus Covid-19, ma anche perché si ritenne allora di rinviare la realizzazione del Progetto in considerazione della complessiva situazione di bilancio della Scuola Normale.

Occorre pertanto, al fine di assicurare l'immediata realizzazione del Progetto, modificare il programma biennale di forniture e servizi della Scuola Normale Superiore, per il biennio 2020-2021, inserendo gli acquisti previsti dal Progetto stesso, modifica consentita ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante “procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, che prevede, all'art. 7, comma 8, fra i casi nei quali le pubbliche amministrazioni possono modificare nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente (nel nostro caso, il CdA), il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi “l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma...”.

È pur vero che lo stesso art. 7 del citato D.M. del MIT prevede, al successivo comma 9, la possibilità di realizzare un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale “quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi”, e l’attuale stato di emergenza attesta senza dubbio la condizione dell’esistenza di un evento imprevedibile e calamitoso; e tuttavia si ritiene opportuno, oltre che possibile, procedere agli acquisti in questione previa formale modifica del vigente programma biennale di forniture e servizi della Scuola Normale Superiore.

Si rappresenta infine che si procederà agli acquisti previsti dal Progetto in conformità all’art. 63, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità di aggiudicare un appalto mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, “quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”.

Premesso quanto sopra, il Presidente chiede al CdA di esprimersi in merito.

Si apre una breve discussione al termine della quale il CdA delibera all’unanimità di approvare la modifica del programma biennale di forniture e servizi della Scuola 2020-2021, consistente nell’inserimento degli acquisti previsti dal Progetto, allegato 1, per un prezzo complessivo stimato pari a € 610.000, IVA compresa, autorizzando altresì il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall’art. 63, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici.

PROGETTO

Per la piena ripresa delle attività dopo l’emergenza sanitaria ancora in corso, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha elaborato uno schema di azioni volto ad assicurare una programmazione omogenea ed ordinata su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto della autonomia dei singoli atenei (*v. Nota MUR n. 798 del 4 maggio 2020*). Il principio a cui ispirare la nuova programmazione delle attività deve essere quello di contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività didattiche e di ricerca, avvalendosi dell’ausilio delle tecnologie digitali.

In particolare, per la fase 3 dell’emergenza sanitaria si prevede per le università la programmazione dell’offerta didattica “blended”, ovvero in grado di essere erogata sia in presenza sia in telepresenza, con modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse possibilità in termini di accessibilità e di qualità della didattica agli studenti in presenza e a quelli a distanza.

In questo quadro è stato definito il “Progetto di rinnovamento tecnologico delle sale e aule della Scuola” che prevede l’adeguamento di alcune sale e aule da dedicare alla didattica “mista”, che preveda indifferentemente la partecipazione alle lezioni sia in presenza che da remoto, oltre all’installazione degli apparati tecnologici della nuova sala riunioni in fase di realizzazione al secondo piano del Palazzo della Carovana.

Il progetto è definito in ottica modulare, individuando due modelli di aula (*il primo con funzionalità di base e la seconda con funzionalità avanzate*) e prevedendo la possibilità di passare in un secondo momento a un allestimento avanzato in tutte le aule e/o di ampliare il numero di aule per la didattica mista.

Tutte le aule individuate saranno attrezzate stabilmente con un pc di controllo con installati i client di videoconferenza utilizzati alla Scuola, integrato con il sistema audio-video di sala, con un sistema audio che include un microfono per il docente e per gli studenti in presenza, una telecamera per la ripresa del docente o della lavagna, è prevista la possibilità di registrare la lezione con risoluzione media, un proiettore con buone prestazioni, un sistema di domotica di controllo dei dispositivi di sala.

Le aule indicate per queste funzionalità sono la Sala Simone del Pollaiolo, presso Palazzo Strozzi, e la nuova aula in via di realizzazione al terzo piano del Palazzo della Carovana.

Le aule con funzionalità avanzate avranno in aggiunta la possibilità per il docente di attivare o disattivare un sistema di ripresa del docente stesso in movimento (*per esempio per riprendere il docente che scrive alla lavagna o che si muove in sala*), la possibilità di registrare le riprese in alta risoluzione, la possibilità di svolgere lezioni in contemporanea in più aule collegate tra loro.

Le aule indicate per queste funzionalità sono l’Aula Bianchi (*sia in configurazione doppia che divisa nelle due parti*), l’Aula Mancini e l’Aula Russo situate nel palazzo della Carovana, oltre alle altre seguenti sale:

- Sala Stemmi, che sarà attrezzata per la gestione della didattica avanzata con l’aggiunta di un doppio sistema di proiezione e telecamera e di un sistema audio potenziato. In particolare l’orientamento della sala sarà ribaltato e la proiezione avverrà sull’attuale parete di fondo;
- nuova sala riunioni al secondo piano del Palazzo della Carovana, che sarà attrezzata con videoconferenza compatibile con i sistemi di videoconferenza tradizionali tramite applicativi di webconference.

Inoltre il progetto prevede l’adeguamento delle Sale Azzurra (*nel Palazzo della Carovana, a Pisa*) e Altana (*nel Palazzo Strozzi, a Firenze*), che entrerebbero nel novero delle sale avanzate mantenendo inoltre tutte le caratteristiche attuali per la gestione degli eventi in presenza.

Per la realizzazione dell’intero progetto come sopra descritto si prevede una spesa complessiva non superiore a circa 500.000 euro, oltre a IVA.

DELIBERAZIONE N. 129	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 9	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	AREA BILANCIO E AMMINISTRAZIONE
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	AREA BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

9 Proposta di integrazione budget 2020 – approvazione (SNS)

Il Presidente informa che il Direttore della Scuola Normale, anche facendo seguito a quanto comunicato a tutta la comunità della stessa con una propria nota dello scorso 8 maggio, propone una complessiva e rilevante proposta di finanziamento di una serie di interventi urgenti funzionali ad assicurare, in questa peculiare situazione caratterizzata da una pandemia senza precedenti:

- a) la più efficiente ed efficace gestione delle attività didattiche e di ricerca, anche attraverso il recupero di tagli operati nel 2019 alle attività dei laboratori di ricerca;
- b) interventi compensativi delle difficoltà derivanti dal tuttora persistente lockdown che ha impedito ed in parte ancora impedirà il regolare svolgimento delle abituali attività;
- c) la realizzazione di investimenti infrastrutturali che possano rafforzare la Scuola nell'uscita dall'emergenza;
- d) specifici interventi di supporto al personale.

Si tratta di assicurare, con uno sforzo economico e finanziario estremamente significativo, il mantenimento degli abituali standard operativi della Scuola, e di rilanciarli per una prospettiva di sviluppo nella quale la ricerca e la didattica dovranno ricevere una maggiore attenzione e maggiori investimenti rispetto al passato.

Questa proposta è peraltro resa possibile dal consolidamento dei conti della Scuola e dal risultato economico positivo dell'esercizio 2019.

Le attività individuate per il finanziamento sono le seguenti:

1) Cofinanziamento assegni di ricerca per un importo complessivo di € 175.000 così ripartito tra le Classi:

Classe di Scienze: n. 7 assegni, cofinanziamento della Scuola € 87.500;

Classe di Lettere e Filosofia: n. 6 assegni, cofinanziamento della Scuola € 75.000;

Classe di Scienze Politico-Sociali: n. 1 assegno, cofinanziamento della Scuola € 12.500.

2) Integrazione di € 322.500 del budget assegnato ai laboratori così ripartita:

Laboratorio di Biologia - finanziamento integrativo di € 36.000;

Laboratorio di Documentazione Storico-Artistica - finanziamento integrativo di € 22.500;

Laboratorio NEST -: finanziamento integrativo di € 114.500;

Laboratorio SMART - finanziamento integrativo di € 127.000;

Laboratorio SAET - finanziamento integrativo di € 22.500;

3) Centro HPC – finanziamento di € 82.000;

4) Estensione borse di perfezionamento – finanziamento di € 400.000;

5) Interventi per la sicurezza del Compendio S.Silvestro – finanziamento di € 60.000;

6) Rinnovamento tecnologico di sale e aule – finanziamento di € 610.000;

7) Interventi a favore del personale – finanziamento di € 100.000;

per un importo complessivo di € 1.749.500.

L'integrazione sarà finanziata per € 600.000 (Rinnovamento tecnologico di sale e aule) tramite la riserva vincolata agli investimenti e per euro 1.149.500 con la riserva libera.

La proposta è stata discussa ed approvata dal Senato accademico della Scuola nella seduta del 22 maggio 2020.

Per quanto sopra premesso il Presidente invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA delibera all'unanimità, per quanto di competenza, di approvare l'integrazione del budget economico di € 927.500 e del budget investimenti di € 822.000 per un'integrazione complessiva di € 1.749.500.

L'integrazione sarà finanziata per € 600.000 con la riserva vincolata agli investimenti per € 1.149.500 con la riserva libera.

DELIBERAZIONE N. 130	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 10	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	AREA DIDATTICA, RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI – SERVIZIO ALLA DIDATTICA E ALLIEVI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	AREA DIDATTICA, RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI – SERVIZIO ALLA DIDATTICA E ALLIEVI

10 Copertura finanziaria della programmazione didattica per l'anno accademico 2020/2021 (SNS)

Il Senato Accademico della Scuola Normale ha approvato nella seduta del 22 maggio 2020 la programmazione didattica per l'anno accademico 2020-2021 secondo le proposte presentate dalle strutture accademiche di riferimento.

Nella programmazione è prevista la copertura di insegnamenti mediante:

- a) stipula di contratti di insegnamento ex art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- b) stipula o rinnovo di contratti di insegnamento ex art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010;
- c) affidamento a ricercatori di ruolo, che assumono il titolo di professore aggregato;
- d) rinnovo di convenzioni ex art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010.

A) Compensi per contratti di insegnamento ex art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010.

I compensi orari lordo prestatore previsti per la retribuzione dei contratti di insegnamento ex art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010 sono stati stabiliti dal Consiglio direttivo della Scuola, nella seduta del 28 ottobre 2014, in base alla qualifica e alla provenienza del docente nel modo seguente:

qualifica Pisa Toscana Italia Estero

ricercatore € 30 € 40 € 100

professore associato € 40 € 50 € 120 € 150

professore ordinario € 50 € 60 € 130

con le seguenti equiparazioni per il personale degli enti di ricerca:

· primo ricercatore = professore associato;

· dirigente di ricerca = professore ordinario.

Ai docenti residenti a Pisa che svolgono attività nella sede di Firenze è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i docenti provenienti dalla Toscana su Pisa.

L'applicazione dei suddetti compensi ai contratti previsti in programmazione determina la seguente previsione di spesa lordo Amministrazione:

Classe di Lettere e filosofia € 29.133,00;

Classe di Scienze € 28.821,75;

per un totale di € 57.954,75

La Classe di Scienze politico-sociali non ha previsto l'attivazione di contratti di insegnamento per il prossimo anno accademico.

B) Compensi per contratti di insegnamento ex art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010.

Il regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa della Scuola prevede all'art. 5, comma 2, che gli incarichi affidati con procedure selettive ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 possono, limitatamente a quelli di durata annuale, essere rinnovati con il vincitore della selezione di anno in anno, consecutivamente fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a cinque anni.

Ai sensi del D.I. 21 luglio 2011, n. 313, il trattamento economico spettante ai titolari di tali contratti di insegnamento è determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di € 100, per ciascuna ora di insegnamento,

Nella programmazione della Classe di Scienze è previsto il rinnovo di due contratti di durata annuale per l'affidamento degli stessi insegnamenti e con la previsione dello stesso compenso orario, a suo tempo fissato in € 30,00; ciò determina la seguente previsione di spesa lordo Amministrazione:

Classe di Scienze € 747,00

C) Compenso previsto per lo svolgimento delle funzioni di professore aggregato

Il compenso orario lordo prestatore previsto per lo svolgimento delle funzioni di professore aggregato per il corrente anno accademico è stato fissato dalla Scuola nella stessa misura di quello dei ricercatori con sede di servizio a Pisa.

L'affidamento degli insegnamenti a professori aggregati previsti in programmazione determina la seguente previsione di spesa lordo Amministrazione:

Classe di Lettere e filosofia € 7.165,80

Classe di Scienze € 11.943,00

per un totale di € 19.108,80

D) Oneri derivanti dal rinnovo di convenzioni ex art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010.

Nella programmazione didattica per la Classe di Scienze è prevista la copertura di insegnamenti mediante il rinnovo per un ulteriore anno di alcune convenzioni stipulate ai sensi della norma citata:

- convenzione stipulata con l'Università di Ferrara per lo svolgimento da parte della Prof.ssa Simona Capsoni, Associato del Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 "Fisiologia", dell'attività di didattica e di ricerca presso la Scuola con una percentuale di impegno del 50%. Gli oneri stipendiali relativi sono a carico della Scuola nella misura di € 35.000;
- convenzione stipulata con l'Università di Pisa per lo svolgimento da parte del Prof. Alessandro Tredicucci, Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare FIS/03 "Fisica della materia", dell'attività di didattica e di ricerca presso la Scuola con una percentuale di impegno del 25%. Gli oneri stipendiali relativi sono a carico della Scuola nella misura di € 25.000.

Per quanto riguarda la verifica della compatibilità finanziaria, si precisa che:

- il costo dei compensi relativi ai contratti di cui al punto a) e al punto b) troverà copertura sulla voce COAN UA.00.01.08.02 - Servizio alla Didattica e Allievi, CA.04.43.08.06.01 "Contratti di insegnamento" nell'ambito delle risorse assegnate al Servizio alla Didattica e allievi del budget 2020;
- il costo relativo ai compensi di cui al punto c) troverà copertura sulla voce COAN UA.00.01.08.02 Servizio alla Didattica e Allievi CA.04.43.08.01.01 "Retribuzione aggiuntiva

- professori aggregati” nell’ambito delle risorse assegnate al Servizio alla Didattica e allievi del budget 2020;
- il costo relativo al rinnovo delle convenzioni di cui al punto d) trova già copertura sulla voce COAN UA.00.01.08.02 Servizio alla Didattica e Allievi CA.04.43.08.02.01 “Contratti e convenzioni personale docente” del budget 2020.

Premesso tutto quanto sopra, il Presidente invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA delibera all’unanimità di autorizzare la copertura finanziaria complessiva relativa:

- a) ai compensi per i contratti di insegnamento ex art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010 previsti nella programmazione didattica della Classe di Lettere e filosofia e della Classe di Scienze per l’anno accademico 2020-2021 come da tabella allegata;
- b) ai compensi per i contratti per attività di insegnamento ex art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010 previsti nella programmazione didattica della Classe di Scienze per l’anno accademico 2020-2021 come da tabella allegata;
- c) ai compensi previsti per lo svolgimento delle funzioni di professore aggregato per gli insegnamenti affidati a ricercatori di ruolo previsti nella programmazione didattica della Classe di Lettere e filosofia e della Classe di Scienze per l’anno accademico 2020-2021 come da tabella allegata;
- d) agli oneri derivanti dal rinnovo delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 per lo svolgimento dell’attività di didattica e di ricerca presso la Classe di Scienze per l’anno accademico 2020-2021 come da tabella allegata;

nella maniera che segue:

- il costo dei compensi relativi ai contratti di cui al punto a) e al punto b) troverà copertura sulla voce COAN UA.00.01.08.02 - Servizio alla Didattica e Allievi, CA.04.43.08.06.01 “Contratti di insegnamento” nell’ambito delle risorse assegnate al Servizio alla Didattica e allievi del budget 2020;
- il costo relativo ai compensi di cui al punto c) troverà copertura sulla voce COAN UA.00.01.08.02 Servizio alla Didattica e Allievi CA.04.43.08.01.01 “Retribuzione aggiuntiva professori aggregati” nell’ambito delle risorse assegnate al Servizio alla Didattica e allievi del budget 2020;
- il costo relativo al rinnovo delle convenzioni di cui al punto d) trova già copertura sulla voce COAN UA.00.01.08.02 Servizio alla Didattica e Allievi CA.04.43.08.02.01 “Contratti e convenzioni personale docente” del budget 2020.

CONTRATTI 2020- 2021

corso		docente	posizione	qualifica	residenza	comp.orario	ore	LORDO DOCENTE complessivo	INPS carico ente	IRAP	COSTO SCUOLA TOTALE
linguistica generale	Pier Marco Bertinetto	professore ordinario in pensione, già di ruolo SNS	PO	TOSC	60	40	240,00	384,00	204,00	2.988,00	
Archeologia e storia dell'arte greca e romana - I Greci sui mari [modulo di Ernscologia]	Stefano Bruni	professore associato, Università di Ferrara <i>[a titolo gratuito]</i>	PO	IT	20	-	-	-	-	-	
Archeologia e storia dell'arte greca e romana - Arte e artigianato in Magna Grecia e in Sicilia	Caterina Maderna	professore, Università di Heidelberg, Germania	PO	EST	150	16	2.400,00	384,00	204,00	2.988,00	
letterature comparate	Corrado Bologna	professore ordinario in pensione, già di ruolo SNS	PO	IT	130	60	780,00	1.248,00	663,00	9.711,00	
storia della Filosofia del Rinascimento	Nicola Panichi	professore ordinario in pensione, già di ruolo SNS	PO	IT	130	60	780,00	1.248,00	663,00	9.711,00	
storia della Filosofia antica	Francesco Ademollo	professore associato, Università di Firenze	PA	TOSC	50	60	3.000,00	480,00	255,00	3.735,00	
TOTALE ART 23.1 CLASSE DI LETTERE							23.400,00	3.744,00	1.989,00	29.133,90	
Experimental and Multi-messenger Astrophysics [modulo]	Antonio Stenner	ricercatore INAF, affiliato SNS	RIC	PI	30	10	300,00	48,00	25,50	373,50	
Experimental and Multi-messenger Astrophysics [modulo]	Valentina D'Odorico	ricercatrice INAF, affiliata SNS	RIC	PI	30	10	300,00	48,00	25,50	373,50	
Arithmetical Field Theories	Leonardo Fallani	professore associato, Università di Firenze	PA	TOSC	50	8	400,00	64,00	34,00	498,00	
Informal Computational Physics	Alessandro Vichi	professore, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne	PA	EST	150	40	6.000,00	960,00	510,00	7.470,00	
Computational Physics	Sauo Succi	Senior Research Executive, IIT ma anche Harvard	PO	EST	150	40	6.000,00	960,00	510,00	7.470,00	
Pharmaceutical Farmaceutica	Andrea Cavalli	professore ordinario, Università di Bologna	PO	IT	130	40	5.200,00	832,00	442,00	6.474,00	
Introduction to Probability and Mathematical Statistics [modulo]	Giacomo Bormetti	professore associato, Università di Bologna	PA	IT	120	10	1.200,00	192,00	102,00	1.494,00	
Standard Model and Beyond [modulo]	Dario Buttazzo	ricercatore INFN, affiliato SNS	RIC	PI	30	25	750,00	120,00	63,75	933,75	
Phenomenology of High Energy Physics [modulo]	Raffaele Tito D'Agnolo	Staff Scientist [Tenured] CEA IPHT Saclay, Paris, France	PA	EST	150	20	3.000,00	480,00	255,00	3.735,00	
TOTALE ART 23.1 CLASSE DI SCIENZE							23.150,00	3.704,00	1.967,75	28.821,75	
TOTALE ART 23.1							46.550,00	7.448,00	3.926,75	57.954,75	
Arithmetical Field Theories	Ramien Bizzarri	rinnovo contratto art 23 comma 2	RIC	PI	30	10	300,00	48,00	25,50	373,50	
Computational Physics	Stefano Roddaro	rinnovo contratto art 23 comma 2	RIC	PI	30	10	300,00	48,00	25,50	373,50	
TOTALE ART 23.2							600,00	96,00	51,00	747,00	

Bilancio di bilancio

33.901,35

	<i>Pisa</i>	<i>Toscana</i>	<i>Italia</i>	<i>Ester</i>
ricercatore	30	40	100	150
professore associato	40	50	120	150
professore ordinario	50	60	130	150

primo ricercatore = professore associato
dirigente di ricerca = professore ordinario
professori pensionati = secondo il ruolo e la residenza
cicli di seminari su fondi Classe per visitanti professori

PROFESSORI AGGREGATI 2020 - 2021

corso	titolare	ore	compenso lordo docente	INPS carico Scuola	IRAP	totale
Archeologia e storia dell'arte greca e romana	G. Adornato	60	1.800,00	435,60	153,00	2.388,60
Letteratura italiana del Rinascimento	A. Torre	60	1.800,00	435,60	153,00	2.388,60
Storia dell'arte moderna	L. Simonato	60	1.800,00	435,60	153,00	2.388,60
TOTALI CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA			5.400,00	1.306,80	459,00	7.165,80
Complementi di fisica per biologi	F. Ligabue	40	1.200,00	290,40	102,00	1.592,40
Matematica per biologi e chimici	A. Mennucci	40	1.200,00	290,40	102,00	1.592,40
Metrics of Curves for Shape Analysis and Shape Optimization	A. Mennucci	20	600,00	145,20	51,00	796,20
Seminario di biologia [modulo]	F. Cremisi	10	300,00	72,60	25,50	398,10
Neurobiologia dello sviluppo e dell'invecchiamento [modulo]	F. Cremisi	20	600,00	145,20	51,00	796,20
Experimental High Energy Physics I [modulo]	M. Morello	10	300,00	72,60	25,50	398,10
Experimental High Energy Physics II [modulo]	M. Morello	20	600,00	145,20	51,00	796,20
Effective Field Theories I e II	E. Trincherini	40	1.200,00	290,40	102,00	1.592,40
Astrobiology [modulo]	G. Brancato	16	480,00	116,16	40,80	636,96
Computational Life and Material Sciences	G. Brancato	50	1.500,00	363,00	127,50	1.990,50
Fundamentals of Biophysics at the Nanoscale [modulo]	S. Luin	34	1.020,00	246,84	86,70	1.353,54
TOTALI CLASSE DI SCIENZE			9.000,00	2.178,00	765,00	11.943,00
			14.400,00	3.484,80	1.224,00	19.108,80

Stanziamento su budget 2020

Retribuzione aggiuntiva professori aggregati

CA.04.43.08.01.01
18.155,00

CONVENZIONI 2020 - 2021

impegno 100% convenzione qinquennale termina il 31/10/2020	impegno 100% convenzione quadriennale 2019-2023	impegno 50% da autorizzare il rinnovo dal 01/11/2020 per il 4° anno	impegno 25% da autorizzare il rinnovo dal 01/01/2021 per il 4° anno	totale
prof. Corrado Bologna	prof. Lino Leonardi	prof.ssa Simona Capsoni	prof. Alessandro Tredicucci	
140.868,69	121.125,06	34.997,43	24.839,21	321.830,39
Stanziamiento su budget 2020	CA.04.43.08.02.01			
Contratti e convenzioni personale docente				321.830,39

DELIBERAZIONE N. 132	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 12	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

12.01 Accordi e convenzioni – Grant Transfer Agreement tra la SNS e il Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. – approvazione (SNS)

Il Presidente propone all'esame del CdA la stipula del Grant Transfer Agreement tra la SNS e il Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. (di seguito, DZNE), in fase di definizione (allegato 1).

Si premette che il DZNE è partner del Progetto di ricerca dal titolo “Biochemical and structural characterization of the LRRK2 activation cycle to develop allosteric LRRK2 inhibitors” cha ha ricevuto un finanziato dalla Michael J. Fox Foundation. Il Grant agreement che disciplina il finanziamento è in fase di elaborazione (allegato 2) e alcune parti sono vincolanti anche per la SNS in qualità assegnatario di una parte del finanziamento del suddetto Progetto e di partner del DZNE (in specie, si tratta delle clausole relative alla riservatezza e alla proprietà intellettuale).

L’Agreement in oggetto disciplina il trasferimento di parte del finanziamento alla SNS da parte del DZNE, pari a 41.400 USD, per lo svolgimento delle attività progettuali che verteranno, in particolare, sulla comprensione della struttura e funzione della proteina associata al morbo di Parkinson LRRK2 mediante approcci di biologia computazionale strutturale e bioinformatica. In particolare, dati sperimentali da spettrometria di massa forniti dai collaboratori del centro DZNE di Tübingen, guidati dal Prof. Johannes Gloeckner, verranno elaborati dal nostro gruppo per comprendere i meccanismi di interazione della proteina LRRK2 con partners chiave nel mediare il suo funzionamento aberrante in condizioni patologiche.

La durata dell’Agreement è di 24 mesi. Il referente scientifico delle attività per la SNS è il Dott. Francesco Raimondi.

VISTO lo Statuto della Scuola;

VISTA la deliberazione del Senato accademico, seduta del 22 maggio 2020, che ha approvato il presente Agreement;

il CdA delibera all'unanimità di:

a) di approvare il Grant Transfer Agreement tra la SNS e il Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., secondo il testo allegato (allegato 1) delegando il Direttore ad apportare eventuali modifiche necessarie in sede di stipula.

b) Il provento sarà registrato alle voci contabili del budget 2020 della Scuola:

- CA.05.50.06.05 "Contributi di soggetti privati stranieri per ricerca istituzionale" (contributo al netto della trattenuta);

- CA.08.80.01.01 "Proventi servizi amministrativi e generali - % su ricerche istituzionali e programmate" (trattenuta);

c) I fondi disponibili sul progetto, identificato in contabilità con il codice CI_DZNE_RAIMONDI, saranno successivamente utilizzati nell’ambito della voce di conto 06.60.01.01 "Costi correnti per progetti di ricerca".

Epl

Grant Transfer Agreement

between

**Deutsches Zentrum für
Neurodegenerative Erkrankungen e.V.**

represented by its members of the Executive board, Prof. Dr. Dr. Pierluigi Nicotera and Dr. Sabine Helling-Moegen,

- hereinafter referred to as „**DZNE**“ -

and

Scuola Normale Superiore

represented by its Director, Prof. Luigi Ambrosio

- hereinafter referred to as „**SNS**“ -

- individually and jointly hereinafter referred to as "Partner" and "**Partners**"

§ 1 Subject of the Transfer grant Agreement

- (1) This Grant Transfer Agreement exclusively governs the forwarding of parts of the Michael J. Fox Foundation (MJFF) grants within the project "*Biochemical and structural characterization of the LRRK2 activation cycle to develop allosteric LRRK2 inhibitors*". To this extent, the grant agreement with the Michael J. Fox Foundation (**Annex 1**) (hereinafter referred to as "**Grant Agreement**") becomes an integral part of this contract. The obligations imposed on the DZNE according to the Grant Agreement are also binding for SNS. This includes the obligation of SNS to implement the CONFIDENTIAL DISCLOSURE AGREEMENT attached to the Grant Agreement.
- (2) In addition to this Grant Transfer Agreement, the parties including those who are involved in the project mentioned in (**Annex ...**) and are directly bound by the **Grant Agreement** will conclude a separate collaboration agreement on the joint project.

§ 2 Forwarding arrangements

- (1) SNS shall receive a total of 41.400 USD (forty one thousand four hundred) from the DZNE.
- (2) The funds are bound to the specific purpose according to the Grant Agreement and may only be spent for the intended purpose. The grant is valid for the period from 01.02.2020-31.01.2022 (period of approval) and may only be accounted for the costs incurred for the project during the period of approval. On this basis, the DZNE as the Grantee will transfer part of the grant in the total amount of 41.400 USD. The transfer is carried out yearly in October upon request in accordance with the Financing Plan and the Installment Schedule which are as Appendix A and Appendix B part of the Grant Agreement.
- (3) SNS will ensure that the DZNE is able to fulfil the conditions and obligations towards the MJFF arising from the Grant Agreement in a timely and complete manner. Therefore, the partners agreed that all payment requests and reports must reach the DZNE in time to ensure proper and timely communication with MJFF. SNS must ensure that project-related evidence of the use of the grants specified in the Financing Plan and in accordance with the requirements of the terms of approval of

- the Grant Agreement can be provided and, , submitted. Reporting Templates will be provided by DZNE to SNS, as soon as they have been received from MJFF.
- (4) SNS is obliged to inform the DZNE immediately if:
 - SNS applies for or receives further grants for the same purpose from other third party funding bodies for the funded project,
 - the intended purpose or other circumstances relevant to the approval of the grant change or cease to apply,
 - the amounts disbursed cannot be consumed promptly after disbursement.
 - (5) If a partner, in the context of this project, has to cover costs which are higher than the grant intended for him, he will bear these costs himself. Funds that have been allocated but cannot be used or have not been used for the intended purpose must be repaid to the DZNE at the earliest possible date.
 - (6) The transferred money is to be reimbursed to the DZNE by the SNS to the extent that the DZNE is obliged to repay the MJFF and
 - the authorization is lawfully revoked by the MJFF
 - the Grant Agreement is effectively terminated, or
 - the Grant Agreement is lawfully challenged.
 - (7) SNS will not be required to reimburse DZNE if the termination of the Grant Agreement will be determined by the DZNS's negligence or willful misconduct. If MJFF requests the DZNE to pay interest on the reimbursement amount, the reimbursement amount of the XXX will also be subject to interest accordingly.

§ 3 Warranty / Liability

- (1) The partners are liable to each other only for intent and gross negligence. In case of gross negligence, liability for consequential damages is excluded.
- (2) Notwithstanding § 426 BGB (German Civil Code), the partners agree that in the event of claims by third parties in the internal relationship they shall each be liable only in proportion to their share of fault and undertake to indemnify the other partner(s) in each case from further claims.
- (3) The exclusions and limitations of liability shall not apply to claims under the Product Liability Act, for fraudulent conduct, from liability for guaranteed characteristics and from injury to life, body or health. The liability for these cases is governed by the law.
- (4) The aforementioned limitations of liability also apply to the liability of the respective partners for their employees, organs, representatives and vicarious agents as well as for their personal liability.

§ 4. Intellectual Property Rights

Intellectual Property Rights of the results arising from the Project activities is regulated by art. 7 of the Grant Agreement. Discoveries, inventions and any other intellectual property rights made by researchers are the property of the Partner whose employee is conducting and responsible for the research Project. In case of results generated jointly by the Partners, the ownership of the Intellectual Property Rights is shared in proportion to the contribution of the staff of each Partner (joint ownership).

The Partners will stipulate separate agreements to manage the protection, use and exploitation of the results jointly generated under this Agreement.

§ 5. Data protection

Each Partner, as controller, undertakes to process, disseminate and communicate personal data relating to this agreement for the pursuit of institutional purposes in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Each Partner undertakes to protect the personal data that will be processed within the scope of this agreement and to adopt appropriate security measures with particular reference to EU Regulation 2016/679 cited above.

If required, considering the nature of the data processing, the Partners shall govern duties and responsibilities as well as provide common actions in order to assess data protection impact and adopt proper organizational and technical measures aimed at complying with the EU Regulation 2016/679. In this process, the Data Protection Officer, the Ethical Committees, and the Legal Offices of the Partners might be involved. These actions may include, as an example, the implementation of technical and organizational

measures deriving from the gap analysis and/or from the Data Protection Impact Assessment, the implementation of further agreements and/or clauses and/or protocols to comply with specific obligations connected to specific data processing.

§ 6. Miscellaneous

- (1) German law is applicable. Any disputes will be referred to the competent German Court.
- (2) Except for any obligations to make payments to the other party hereunder, either party's delay or failure to perform any term or condition of the Agreement as a result of circumstances beyond its control such as, but not limited to, wars, invasions, hostilities (whether war is declared or not), terrorist threats or acts, epidemics, strikes, fires, floods, earthquakes, explosions, acts of God, governmental restrictions, market manipulations, insurrection, rioting, orders or laws, embargos or blockades, national or regional emergencies, power failure on a regional or national level, telecommunications or Internet failures, or damage or destruction of any external network facilities or servers, shall not be deemed a breach of the Agreement or a basis for liability and such party will be excused from performing its obligations under this Agreement. Performance of such party's obligations will be excused only to the extent of and during the reasonable continuance of such disability to fulfill its obligations. Any deadline or time for performance specified hereunder that falls due during or subsequent to occurrence of any force majeure.
- (3) The Agreement will start on the last signature date and remain in force up to the end of the Project.

Done in English in two originals.

Place, date

Dr. Uta Strasser
Head of Science Policy, Grant
Office and Helmholtz Issues
DZNE

Place, Date

Prof. Luigi Ambrosio, Director

DELIBERAZIONE N. 133	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 12	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	AREA DIDATTICA, RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	AREA DIDATTICA, RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI

12.02 Accordi e convenzioni – Accordo con la Regione Toscana e gli altri Atenei della Toscana “Ricerca ed Alta Formazione in sicurezza in Toscana” – approvazione (SNS)

Nell’ambito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Toscana si è fatta promotrice di un’azione di coordinamento con gli atenei della Toscana per l’adozione delle opportune misure per la prevenzione del contagio e per la ripresa delle attività didattiche e di ricerca, proponendo, nel corso della seduta del 28 aprile 2020 della Conferenza dei Rettori, la stipula di uno specifico accordo di collaborazione denominato “Ricerca ed Alta Formazione in Sicurezza in Toscana”.

Lo schema di accordo è stato oggetto di una approfondita consultazione fra tutte le parti ed è tuttora oggetto di formale approvazione da parte di ciascuno dei soggetti firmatari.

Oltre a quanto si dirà più avanti, molte delle misure proposte dalla Regione sono di fatto già state autonomamente adottate dai singoli atenei. A queste, si aggiunge una estesa campagna di test sierologici con il coinvolgimento di tutte le componenti degli atenei della Toscana, cui far seguire, ove necessario, l’esecuzione dei tamponi per le analisi molecolari e le necessarie attività di tracing. La finalità evidente dell’accordo, oltre a quella di prevenzione e sicurezza, consiste nell’assicurare una piena ripresa delle attività formative e di ricerca per il prossimo anno accademico, all’interno di uno scenario di evoluzione del contagio al momento non ancora prevedibile.

I principali elementi dello schema di accordo (allegato 1) sono i seguenti:

a) ambiti della collaborazione istituzionale (art. 1):

1) sanitario: protocollo di sicurezza anti-contagio; campagna di test sierologici per il personale dipendente strutturato e non strutturato, nonché per assegnisti e dottorandi;
2) ricerca e didattica: svolgimento delle attività didattiche negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021; attività di public engagement; svolgimento attività di ricerca e trasferimento tecnologico; parco progetti associati al Covid19;

3) diritto allo studio: sostegno agli studenti borsisti, gestione delle mense; gestione delle residenze;
b) costituzione di una Cabina di regia (art. 2), articolata in tre gruppi di lavoro relativi ai tre ambiti di collaborazione precedentemente indicati, e costituita da rappresentanti della Regione Toscana e di tutti gli atenei;

c) gli impegni di ciascuna delle parti dell’accordo (art. 3, cui si rinvia per il dettaglio);

d) il protocollo di sicurezza (allegato 1a alla proposta di accordo), contenente le linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle Università;

e) i consigli organizzativi ai datori di lavoro per la effettuazione dei test sierologici ai propri dipendenti (allegato 2 alla proposta di accordo);

f) le misure straordinarie in materia di diritto allo studio universitario che saranno attivate dall’ARDSU, l’azienda della Regione Toscana per il diritto allo studio universitario (allegato 1b alla proposta di accordo): sostegno ai borsisti fuori sede; gestione delle residenze studentesche; gestione del servizio mensa.

In ordine a tale ultimo punto, e in considerazione della circostanza che gli interventi in materia di diritto allo studio universitario gestiti dalla Regione non sono erogati agli allievi della Scuola Normale, della Scuola Sant’Anna e di IMT, l’art. 3, comma 1, lett. e., dell’accordo impegna la

Regione “ad individuare possibili strumenti di supporto finanziario e logistico per sostenere le Scuole superiori universitarie firmatarie nella gestione dei servizi agli studenti offerti dai loro collegi, residenze e mense a fronte delle problematiche poste dall’emergenza COVID”.

La proposta di accordo è stata sottoposta, con esito favorevole, al parere del Senato Accademico della Scuola Normale convocato per il giorno 22 maggio scorso.

Premesso quanto sopra, il Presidente invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA delibera all’unanimità di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico della Scuola Normale, la proposta di accordo con la Regione Toscana e gli altri atenei della Toscana, denominato “Ricerca ed Alta Formazione in Sicurezza in Toscana”, di cui all’allegato 1, autorizzando il Direttore ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di stipula.

ACCORDO “RICERCA ED ALTA FORMAZIONE IN SICUREZZA IN TOSCANA”

= ° =

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 tra:

1. la **Regione Toscana** e
2. le seguenti Istituzioni universitarie:
 - **Università degli Studi di Firenze**
 - **Università di Pisa**
 - **Università di Siena**
 - **Università per stranieri di Siena**
 - **Scuola Normale Superiore**
 - **Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna, Pisa**
 - **Scuola IMT Alti Studi, Lucca**

Nel seguito denominate “atenei”.

RICHIAMATI

- la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”, che all'art. 2 comma 1 lettera f, e all'art. 10 stabilisce che la Regione Toscana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio:

- promuove e sostiene l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;
- promuove lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione, nonché la valorizzazione delle risorse umane e, a tal fine la Regione e a tal fine promuove forme di collaborazione con le istituzioni universitarie;
- attiva rapporti con le istituzioni universitarie per favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché gli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per l'aggregazione ottimale di funzioni e servizi;
- favorisce l'interazione fra le istituzioni universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione.

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 che all'art.6 “Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo”, prevede, fra gli altri, servizi abitativi, di ristorazione; di orientamento e tutorato, di accesso alla cultura, i servizi di trasporto; i servizi per la mobilità internazionale, ecc.

- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare l'art. 8 (Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario) per il quale la Regione – in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione - “interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'egualanza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore” destinando gli interventi “agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana”, e assicurando “il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Toscana”.

- la Legge regionale 32/2002 precitata la quale stabilisce altresì che l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, ente dipendente dalla regione, realizza gli interventi per il diritto allo studio in collaborazione con le Università, gli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli AFAM operanti in Toscana.

- la Delibera n. 957 del 12 Ottobre 2015, che approva il protocollo d’intesa fra Regione Toscana e Istituzioni universitarie della Toscana, con il quale “considerata l’importanza di un accordo costante fra la Regione e le summenzionate istituzioni al fine di supportare strategie di sviluppo condivise basate sulla conoscenza e la valorizzazione del capitale umano” si disciplinano le modalità del confronto fra la Regione Toscana, le Università e le Scuole superiori di studi universitari della Toscana e si istituisce la “Conferenza regionale dei Rettori”;

- che il precitato protocollo d’intesa individua quale oggetto di confronto e collaborazione fra Regione Toscana e Istituzioni universitarie della Toscana molteplici argomenti fra i quali:

- lo sviluppo e la valorizzazione del sistema universitario toscano e delle sue strutture didattiche e di ricerca;
- “l’attivazione di forme di integrazione nell’utilizzo di strutture e risorse, servizi tecnici, amministrativi e di supporto alla ricerca e all’alta formazione, privilegiando un’ottica di sistema”;
- “l’esame delle tematiche connesse alla sostenibilità dell’offerta formativa dei corsi universitari che tenga conto anche delle esigenze del sistema regionale”;
- “le linee strategiche di sviluppo del sistema regionale con particolare attenzione alle politiche volte a favorire un maggiore collegamento fra ricerca e alta formazione universitaria e territorio”;

e stabilisce che la collaborazione fra le parti si realizza attraverso la stipula di accordi di collaborazione e protocolli d’intesa;

- DGR n.441 del 31-03-2020 Indirizzi urgenti ad ARDSU per far fronte alla emergenza COVID

- il D. Lgs. n. 81 del 08;

- il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 24 aprile 2020, allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 (di seguito “Protocollo”), che contiene disposizioni condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 48 del 03/05/2020, per quanto riguarda la gestione degli spazi e delle procedure di lavoro.

premesso:

che nella seduta del 28 aprile 2020 della Conferenza dei Rettori, gli atenei e la Regione hanno condiviso l’opportunità di concordare misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 negli spazi universitari (aula, laboratori, biblioteche, uffici) oltre che nelle mense e residenze universitarie,

considerato:

che le università operanti in Toscana hanno già attivato molteplici iniziative di collaborazione reciproca, anche su impulso e con il sostegno della Regione Toscana, in una molteplicità di ambiti, ovvero, sul fronte delle attività di ricerca, della didattica, della formazione post laurea, dell’orientamento, del placement, della terza missione e del trasferimento tecnologico;

che tali esperienze di collaborazione comune hanno condotto a risultati perlopiù eccellenti che non sarebbe stato possibile raggiungere, con analogo sforzo, dalle singole istituzioni;

che i reiterati momenti di collaborazione fra le Università Toscane si sono tradotti in una apprezzabile capacità di collaborazione e in una crescente propensione a individuare soluzioni collaborative o basate su regole condivise;

che in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto si ritiene opportuno promuovere un coordinamento fra le Università toscane e fra queste e la Regione Toscana al fine di condividere le modalità per la ripresa delle attività di ricerca;

che in vista della ripresa delle attività didattiche, all'avvio del nuovo anno accademico 2020-2021, e considerata la necessità di garantire la piena sicurezza degli studenti e dei docenti, è opportuno individuare fin da subito le soluzioni più opportune in merito alle modalità didattiche da adottare ed alla prevenzione dei rischi di contagio per gli studenti che tornino a frequentare biblioteche, laboratori e altri spazi comuni;

che nella medesima prospettiva occorre prevedere protocolli di sicurezza atti a garantire un controllo degli accessi alle strutture universitarie ed una efficace sanificazione degli ambienti, delle strumentazioni e delle attrezzature;

che le soluzioni e i protocolli di sicurezza precipitati devono essere progettati tenendo conto dei diversi scenari possibili, in termini di diffusione del virus e di vincoli di distanziamento sociale, al momento dell'avvio del nuovo anno accademico;

che atteso l'elevato grado di apertura della comunità accademica e considerate le specificità in termini di mobilità dei docenti, ricercatori e degli studenti universitari, questi rappresentano una popolazione particolarmente interessante ai fini del monitoraggio del contagio;

che in conseguenza di tali caratteristiche e attesa la volontà di Regione Toscana di garantire il più elevato livello di sicurezza ai docenti, ai ricercatori, ai dottorandi e al personale tecnico amministrativo operanti in Toscana, nonché agli studenti che frequentano le lezioni, si ritiene opportuno avviare una campagna di test sierologici, cui far seguire, ove necessario, l'esecuzione dei tamponi per le analisi molecolari e le necessarie attività di *tracing*;

che, anche al fine di rendere più efficace la campagna di test, occorre progettare di concerto e con il concorso delle università coinvolte un sistema di monitoraggio della diffusione del virus che, anche reiterando a distanza di tempo la somministrazione dei test, consenta di modificare per tempo i protocolli di sicurezza ove necessario;

che, attivato l'insieme di misure volte a garantire il più elevato livello di sicurezza per la ricerca e le attività didattiche, si attivi una adeguata campagna di comunicazione per consentire una più serena prosecuzione delle attività lavorative e di studio a docenti, ricercatori e studenti.

si conviene e si stipula quanto segue:

= ° =

Art. 1 – Oggetto

1. Tenuto conto di quanto specificato nelle premesse, gli atenei e la Regione Toscana, di seguito LE PARTI, sottoscrivono il presente accordo al fine di definire requisiti di sicurezza e modalità di rafforzamento del sistema universitario toscano, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali relative alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
2. L'accordo ha ad oggetto la collaborazione delle parti sui seguenti ambiti:
 - a. Ambito sanitario:
 - protocollo di sicurezza anti-contagio,

- campagna di test sierologici per il personale dipendente strutturato e non strutturato, nonché per assegnisti e dottorandi,
- b. Ambito della ricerca e della didattica:
 - svolgimento delle attività didattiche AA 2019/2020,
 - svolgimento delle attività didattiche AA 2020/2021,
 - attività di *public engagement*,
 - svolgimento attività di ricerca e trasferimento tecnologico,
 - parco progetti associati al Covid19,
- c. Ambito del diritto allo studio
 - Sostegno agli studenti borsisti
 - Gestione delle mense
 - Gestione delle residenze

Art. 2 – Cabina di regia

1. Le parti concordano di istituire una cabina di regia, articolata in gruppi di lavoro relativi ai 3 ambiti di cui all’art. 1, e così composta:

- a. gruppo di lavoro “sanità”: 2 componenti (un medico ed uno statistico) per ciascun ateneo che disponga di un dipartimento di Medicina; 1 componente (statistico) per ciascun ateneo che non disponga di un dipartimento di Medicina; 2 componenti della Regione Toscana
- b. gruppo di lavoro “ricerca e didattica”: 2 membri indicati dalla Regione Toscana e 1 membro per ciascun ateneo
- c. gruppo di lavoro “diritto allo studio”: 2 membri indicati dalla Regione Toscana e 1 membro per ateneo

2. La cabina di regia, che può riunirsi anche in modalità telematica, ha i seguenti compiti:

- monitorare i dati relativi al contagio, anche mediante l’elaborazione dei dati provenienti dai test sierologici;
- dettagliare ove necessario le misure operative che discendono dal presente accordo;
- verificare l’efficacia delle misure definite con il presente accordo;
- elaborare note di aggiornamento a favore del sistema universitario toscano, sulla base dell’evolversi della epidemia e dei provvedimenti regionali e nazionali;
- proporre modifiche al presente accordo.

3. La cabina di regia si intende istituita con la prima convocazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 3 – Misure e impegni delle Parti

1. Con il presente accordo la Regione Toscana si impegna:
 - a. A fornire il supporto informativo necessario al sistema;
 - b. A sostenere le spese connesse alla campagna di test sierologici;
 - c. A dare seguito agli interventi straordinari in tema di DSU (Allegato 3);

- d. Ad individuare possibili strumenti di supporto finanziario e logistico per sostenere le attività di docenza in presenza, a distanza o in modalità *blended* e per l’implementazione dei protocolli di sicurezza;
 - e. Ad individuare possibili strumenti di supporto finanziario e logistico per sostenere le Scuole superiori universitarie firmatarie nella gestione dei servizi agli studenti offerti dai loro collegi, residenze e mense a fronte delle problematiche poste dall’emergenza COVID.
2. Con il presente accordo le Università si impegnano, nel rispetto della loro piena autonomia:
- a. Ad integrare tempestivamente, nel rispetto del proprio ordinamento, le proprie linee guida con i contenuti previsti nel *protocollo di sicurezza* allegato (ALLEGATO 1);
 - b. Ad avviare una campagna di test sierologici secondo il *disciplinare allegato* (ALLEGATO 2);
 - c. A programmare lo svolgimento delle attività didattiche per l’A.A. in corso assicurando il completamento degli studi per dottorandi e laureandi, nel rispetto del protocollo di sicurezza;
 - d. A confermare le scadenze per il Manifesto degli Studi AA 2020/2021 e individuare forme anche differenziate di didattica nell’intento di tutelare al meglio anche gli studenti fuori sede;
 - e. A rafforzare le attività di *public engagement*, comunicando adeguatamente le misure di sicurezza adottate;
 - f. A garantire che la ripresa delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico tutelino il personale impiegato, in particolare le categorie più fragili e vulnerabili, e nel rispetto dei protocolli anticontagio;
 - g. A promuovere i progetti di ricerca che mirano alla soluzione di problematiche connesse al COVID-19.

Articolo 4 – Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e dura 1 anno.

Articolo 5 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione, notizia o dato di cui dovessero avere conoscenza in esecuzione del presente accordo e a farne un utilizzo strettamente funzionale e limitato all’esecuzione del medesimo, senza effettuarne alcun tipo di divulgazione, salvo espresso consenso scritto delle Parti.

Ciascuna Parte potrà comunicare informazioni confidenziali ricevute dall’altra Parte soltanto a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per i fini previsti nel presente accordo e che abbiano, a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del medesimo, restando in ogni caso ferma la responsabilità della Parte che riceve le informazioni confidenziali nei confronti della Parte che le divulga in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei succitati soggetti.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA

COVID-19 – Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle Università

L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare negli ambienti di lavoro universitari l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Le presenti indicazioni si applicano a tutti coloro che lavorano nell’Ateneo, compresi, a titolo di esempio, borsisti, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, lavoratori a contratto ecc... e a tutto il personale autorizzato all’ingresso in Ateneo.

Le indicazioni operative che seguono sono fornite in applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. 81/2008, ovvero nell’ambito di un’attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall’effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi.

Si richiama in toto quanto previsto:

- dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 24 aprile 2020, allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 (di seguito “Protocollo”), che contiene disposizioni condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che possono essere ritenute valide anche per il comparto agricolo e zootecnico.
- dalle “Indicazioni operative relative all’attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”, emanate dal Ministero della Salute il 29 aprile 2020, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel sopracitato Protocollo;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 48 del 03/05/2020, per quanto riguarda la gestione degli spazi e delle procedure di lavoro.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori e chiunque entri nei locali universitari per qualsiasi motivo, circa le disposizioni delle Autorità (nazionali e regionali), consegnando *depliants* informativi e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell’Ateneo, appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni devono riguardare:

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea
- l’obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche successivamente all’avvio dell’attività lavorativa, si verifichino sintomi;
- la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani.

L'Università fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Stesse indicazioni dovranno essere fornite a tutti gli altri soggetti che accedono a vario titolo nei locali dell'ateneo

INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI

Si riportano alcune misure di precauzione – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previo confronto con le figure della prevenzione aziendali e i RLS e le RSU – per tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

- Si raccomanda il massimo utilizzo da parte degli Atenei dello smart working, per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, al fine anche di ridurre la mobilità casa-lavoro e le interazioni interpersonali, con particolare attenzione ai lavoratori fragili, con figli piccoli e situazioni di fragilità familiare.
- Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
- Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso.
- Prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
- Ove ritenuto possibile e opportuno, sui banchi di segreterie, front office, postazioni di prestito delle biblioteche, ecc... si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
- L’ingresso negli Atenei è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso degli Atenei sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso.
- Il servizio mensa, laddove presente, deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni

singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

- Relativamente al servizio di prestito bibliotecario, i volumi rientranti dal prestito potranno essere consegnati a nuova richiesta dopo 10 giorni, salvo diverse indicazioni che potranno essere fornite a livello nazionale. Durante tale periodo di tempo i libri saranno collocati in apposito spazio individuato, non accessibile agli utenti, isolati rispetto ad altri libri.

MODALITA' DI ACCESSO IN ATENEO DA PARTE DI FORNITORI ESTERNI, MANUTENTORI E AZIENDE DI SERVIZIO

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in Ateneo;
- I fornitori esterni devono presentarsi muniti di mascherina e di guanti;
- Relativamente agli autisti dei mezzi di trasporto, questi, per quanto possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie mansioni di approntamento delle attività di carico e scarico, comprese quelle amministrative (documenti di viaggio), il trasportatore dovrà attenersi rigorosamente alla distanza di almeno un metro (laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.). Non è consentito l'accesso libero ad uffici né consigliato l'accesso ad altri locali dell'Ateneo;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare, se possibile, servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- In presenza di cooperative, ditte o società in appalto, oltre ad includere questo personale nelle procedure inerenti le misure di tutela riportate - integrando, se necessario, in modo specifico il DUVRI - introdurre nuovo personale solo se strettamente necessario e dopo una idonea formazione, informazione ed addestramento.
- L'Ateneo informa i fornitori delle procedure adottate affinché i lavoratori delle imprese che operano a qualunque titolo nel perimetro dell'Ente, ne rispettino le indicazioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia e sanificazione degli ambienti e degli impianti di climatizzazione deve avvenire secondo le indicazioni del “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.”

Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera di tutti gli ambienti di lavoro, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, sedie, tavoli) e di uso promiscuo, ed ai servizi igienici. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria.

Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

Nei laboratori, attrezzature e strumenti possono passare di mano in mano solo previa sanificazione delle parti in contatto con il lavoratore, mediante detersione con etanolo a concentrazioni pari al 70% o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida.

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un

edificio con l'esterno, si devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni nell'aria.

Il datore di lavoro, o suo delegato, deve ordinariamente registrare gli adempimenti legati alla pulizia/disinfezione su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.

Le azioni di pulizia/disinfezione possono essere svolte tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente. Si richiama la Circolare dell'ISS “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi” del 25 aprile 2020, in cui sono indicati quali sono i prodotti/principi attivi di pulizia efficaci per il virus SARS-CoV-2.

Occorre garantire la pulizia/disinfezione giornaliera con appositi detergenti anche delle eventuali tastiere dei distributori di alimenti e bevande.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dell'ateneo si procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

CONTROLLI

Si richiama quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come aggiornato il 24 aprile 2020, in merito alla costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dei RLS.

Si segnala l'opportunità di individuare uno o più referenti interni per la gestione della problematica COVID-19, che possa da un lato raccogliere osservazioni e predisporre modifiche in corso d'opera delle procedure gestionali, dall'altro monitorare la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le frequenti modifiche tecnico-normative.

**ALLEGATO 2 – CONSIGLI ORGANIZZATIVI AI DATORI DI LAVORO
PER LA EFFETTUAZIONE DEI TEST SIEROLOGICI AI PROPRI DIPENDENTI.**

Procedura consigliata:

1. il datore di lavoro, cui afferiscono le categorie di soggetti, di cui alle ordinanze n.23/2020, n.39/2020 e di cui alla presente delibera, comunica tutto il proprio personale strutturato e non strutturato, assegnisti e dottorandi la possibilità di effettuazione dello screening sierologico, ai fini dell'accertamento di una eventuale positività al virus;
2. informa il proprio personale strutturato e non strutturato, assegnisti e dottorandi che il test non è obbligatorio, ma solo su base volontaria e che, qualora decidano di farlo, al momento dell'esecuzione del test deve essere reso il consenso informato;
3. Il datore di lavoro predisponde un elenco del proprio personale strutturato e non strutturato, assegnisti e dottorandi che hanno dato l'adesione alla esecuzione del test e individua uno o più dei laboratori indicati nell'allegato all'ordinanza n.39/2020, per concordare le modalità di prenotazione e di esecuzione del test. E' data la possibilità, in accordo con il laboratorio individuato, di inviare il proprio personale strutturato e non strutturato, assegnisti e dottorandi alla sede di prelievo laboratoristica o di eseguire il test presso il proprio ateneo, al fine di evitare spostamenti dei propri dipendenti;
4. al momento del prelievo, sono richiesti dei dati anamnestici, che sono inviati al SSR e che servono per avere un dato della stima della sieroprevalenza nelle varie categorie di popolazione individuate dall'ordinanza;
5. l'esecuzione del test può avvenire in due diverse modalità, ma utilizzando lo stesso supporto tecnologico:
 - la prima, con tecnica "pungidito", che, alla fine del test, permette di dare immediatamente la risposta, la quale, comunque, deve essere refertata da un medico biologo e consegnata al soggetto;
 - la seconda, con tecnica del "prelievo venoso", che sarà analizzato in un momento successivo nel laboratorio. In questo caso, il laboratorio invierà il referto direttamente al soggetto;
6. Il referto, comunque prodotto, viene consegnato/inviaato al soggetto, che ha l'obbligo, come da ordinanza, di informarne del risultato il proprio medico di medicina generale e il medico competente di ateneo.

ALLEGATO 3 – MISURE STRAORDINARIE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Di seguito si riportano nell’ordine: le misure che l’Azienda DSU Toscana (ARDSU) attiverà a sostegno degli studenti borsisti DSU per far fronte alle difficoltà ed ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, quindi le linee guida per la gestione delle residenze universitarie e le disposizioni per la gestione del servizio mensa.

MISURE A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI BORSISTI DSU.

Con la DGR n.441 del 31-03-2020 la Regione Toscana ha dato indirizzi alla Azienda DSU affinché programmi tempestivamente, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio per l’esercizio 2020, interventi straordinari, finalizzati a sostenere gli studenti borsisti a fronte dell’emergenza COVID-19, attivando:

- a) contributi monetari *una tantum* da destinare ai borsisti fuori sede, con prioritario riferimento agli studenti che permangono nelle città universitarie, ospiti presso le strutture residenziali DSU o destinatari di contributo affitto, finalizzati a sostenerli nella loro permanenza nelle città luogo di studio ed a compensare parzialmente i disagi che si trovano ad affrontare, la riduzione e/o la mancata fruizione dei servizi;
- b) contributi monetari *una tantum* a parziale compensazione dei disagi subiti dagli studenti borsiti in conseguenza della riduzione e limitazione del servizio mensa. Detto contributo potrà essere quantificato in misura differenziata a seconda della tipologia di studenti borsisti e della intensità del disagio subito;
- c) la costituzione di uno specifico fondo per affrontare tempestivamente ed efficacemente eventuali situazioni di emergenza ed imprevisti si dovessero verificare, connessi all’epidemia COVID-19, a sostegno dei borsisti fuori sede qualora questi siano posti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, contraggano il virus e siano posti in quarantena, e nell’eventualità che dovessero essere ricoverarti in ospedale o in altre strutture preposte alla gestione dell’emergenza Covid-19;

In attuazione degli indirizzi regionali, l’Azienda DSU Toscana, con deliberazione del proprio CdA n. 29/20 del 30.04.2020, ha adottato una variazione al bilancio 2020 ed al piano di attività 2020 individuando puntualmente le azioni da attivare in attuazione degli indirizzi regionali.

Con riferimento agli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale di seguito le azioni proposte per ciascuno dei punti indicati in delibera:

lett a) contributi una tantum a sostegno dei borsisti fuori sede:

- *Maggiorazione straordinaria “COVID19” del contributo affitto:* ARDSU erogherà un importo aggiuntivo di € 150 al mese per le mensilità marzo aprile e maggio, portando il contributo affitto al valore complessivo di 400 euro mensili per le tre mensilità indicate;
- *Contributo “Disagio quarantena nella RU”:* Ardsu erogherà un contributo una tantum di € 250 per tutti gli studenti vincitori di borsa di studio annuale presenti al 5 marzo 2020 nelle residenze universitarie (RU) per garantire un ristoro ai borsisti che presenti nelle RU in occasione dell’introduzione ai vincoli alla mobilità territoriale si sono trovati nella impossibilità di rientrare presso la propria residenza.
- *Contributo straordinario COVID19 all’alloggio* Ardsu erogherà un contributo una tantum di € 450 a tutti gli studenti vincitori posti alloggio non richiedenti contributo affitto e non convocati per l’inserimento nelle RU alla data del 4 marzo; il contributo intende offrire un sostegno agli studenti fuori sede che o hanno trovato alloggio al di fuori delle opportunità

offerte dall’Azienda DSU (es. ospiti di parenti/amici) o, per l’interruzione delle chiamate per entrare nelle RU, non è stato possibile accogliere nelle residenze DSU.

- Contributo alloggi borsisti semestrali COVID19 e gratuità mensa: pari ad € 450 da trattenersi sulle rette dovute e gratuità mensa fino a fine giugno. Allo scadere della borsa di studio i borsisti possono chiedere (ad es. per completare la tesi di laurea o perché in attesa di accedere ad altri corsi successivi) di restare alloggiati pagando un canone pari alla trattenuta affitto mensile di 250 euro. Per tali studenti si prevede uno sconto mensile di euro 150 sulla retta da pagare.

lett B) contributo una tantum disagio mensa

- contributo straordinario disagio mensa COVID 19: nonostante le difficoltà causate dall’emergenza COVID l’Azienda DSU ha mantenuto in funzione tutte le proprie mense a gestione diretta e le mense di maggiori dimensioni a gestione indiretta. Per esigenze di sicurezza il servizio mensa è erogato solo nella forma di pasti da asporto consegnati presso le mense o con delivery presso le sedi delle residenze. A parziale compensazione della riduzione del servizio, comunque mantenuto attivo, a pranzo e a cena, ARDSU erogherà un contributo a tutti gli studenti borsisti nella misura massima del valore di due mensilità della trattenuta sulla borsa di studio per il Servizio Mensa (per un valore complessivo di 141,66 Euro pro capite per gli studenti pendolari e fuori sede e di euro 266,66 per gli studenti fuori sede).

lett C) situazioni di emergenza ed imprevisti si dovessero verificare

- contributi a sostegno dei borsisti fuori sede in caso di isolamento o di contagio: ARDSU prevede di erogare contributi aggiuntivi a sostegno dei borsisti qualora questi siano posti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, contraggano il virus e siano posti in quarantena, e nell’eventualità che siano ricoverati in ospedale o in altre strutture preposte alla gestione dell’emergenza Covid-19 .
- previsione di un fondo rischi gestione emergenza COVID 19 per eventuali contributi straordinari Covid 19 nel caso di prolungamento emergenza, per eventuali costi aggiuntivi per servizio ristorazione a domicilio, costi prolungamenti presidio residenze h24/24, costi sanificazioni eccezionali, gestione eventuali contenziosi (attività contrattuale, etc.)

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZE STUDENTESCHE

In occasione della seduta del 10.03.2020 della IX commissione della Conferenza delle Regioni, Regione Toscana ha avanzato una proposta di *linee guida per la gestione delle residenze universitarie degli Enti Regionali per il DSU per far fronte all’emergenza Covid-19*. Le linee guida discusse e approvate dagli Assessori con delega all’Università ed al Diritto allo Studio Universitario sono state successivamente recepite dalla Giunta Regionale con la Delibera n.357 del 16-03-2020.

Le linee guida in questione prevedono quanto segue:

1. Informare l’utenza (via mail, social, manifesti):
 - sulle indicazioni ISTITUTO SUPERIORE SANITA’ in merito ai comportamenti da seguire per ridurre la diffusione del contagio;
 - sugli obblighi conseguenti ai DPCM e alle ORDINANZE REGIONALI.

e in special modo:

- sull’OBBLIGO di SEGNALAZIONE ai numeri istituiti dalle ASL per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui

- all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale;
- sull’obbligo di procedere all’ISOLAMENTO FIDUCIARIO VOLONTARIO dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, secondo le indicazioni dalle autorità competenti nel territorio di riferimento.
2. Definire, assieme alle autorità del SSR preposte, una procedura per la gestione della Sorveglianza Domiciliare Attiva all’interno delle Residenze DSU, attivando tutti i servizi di supporto necessari, stabilendo altresì l’attivazione di una informativa da parte delle autorità del SSR agli enti del Diritto allo studio riguardo le prescrizioni attivate per i singoli studenti alloggiati.
 3. Operare tutte le azioni necessarie a garantire che gli studenti siano alloggiati in camere singole o in camere doppie uso singola, anche mediante le seguenti misure:
 - Bloccare le nuove convocazioni per l’assegnazione dei posti alloggio nelle residenze.
 - Sospendere l’assegnazione di camere nel servizio di Ospitalità interna alle Residenze, garantendo l’ospitalità solo ai soggetti già alloggiati; via via che le camere sono liberate queste debbono essere utilizzate per l’assegnazione a studenti borsisti già alloggiati in camere doppie.
 - Sospendere l’assegnazione di camere del servizio di Foresteria garantendo l’ospitalità solo ai soggetti già alloggiati. Via via che le camere destinate a Foresteria sono liberate queste dovranno essere utilizzate per l’assegnazione a studenti borsisti già alloggiati in camere doppie.
 - In casi di particolare necessità ed urgenza, ove le azioni indicate alle lettere precedenti non siano sufficienti al fine di garantire l’alloggio in camere singole per i borsisti, gli enti per il DSU sono autorizzati a reperire ulteriori immobili anche a canoni di mercato.
 4. Interdire l’accesso nelle residenze da parte di studenti non alloggiati e, in particolare, alle aule studio e agli spazi aziendali assegnati in uso gratuito a sostegno di attività studentesche.
 5. Prevedere che gli studenti assegnatari di posto alloggio nelle RU non presenti nelle strutture alla data dell’8 marzo 2020 per i territori individuati dal DPCM 8.03.2020, e dal 10 marzo per tutto il territorio nazionale non potranno rientravi prima del 4 aprile 2020 o di una data successiva eventualmente definita con successive disposizioni nazionali, in quanto il domicilio presso tali strutture è strettamente finalizzato alla frequenza delle lezioni universitarie, attualmente possibile solo a distanza. Resta inteso che potranno rimanere nelle RU, salvo diversa volontà degli interessati, tutti gli studenti presenti alla data dell’8 marzo 2020 per i territori individuati dal DPCM 8 marzo 2020, ed alla data del 10 marzo per tutto il territorio nazionale. In coerenza con quanto previsto dai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 che all’art. 1 lettera a) che dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” il rientro nelle RU non rappresenta uno spostamento riconducibile alle casistiche previste;
 6. Potenziare le pulizie in aree comuni (con maggiore attenzione ai punti di contatto)
 7. Installare dosatori di liquido igienizzante per le mani negli spazi comuni e nelle aree di maggiore passaggio.

8. Per gli spazi comuni: adottare misure idonee, compreso il contingentamento dell’accesso, al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d) del DPCM 8 marzo 2020. Le attività negli spazi comuni sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile garantire il rispetto di tali prescrizioni.

DISPOSIZIONI INERENTI I SERVIZI MENSA EROGATI DA ARDSU

Con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 06.03.2020. Ulteriori Misure per la prevenzione, gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, si sono disposte fra l’altro le seguenti disposizioni.

Si dispone che ARDSU nella gestione del servizio mensa adotti misure utili a contrastare la diffusione della malattia infettiva COVID-19 e assicurare il servizio agli studenti universitari vincitori di borsa di studio DSU.

Nello specifico viene stabilito che:

1. le mense a gestione diretta dovranno erogare pasti agli studenti borsisti, anche attraverso il potenziamento del servizio “pasti da asporto” e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 1 marzo 2020 art. 2, primo comma, lettera h).
2. laddove presso la singola mensa possa essere garantita la priorità agli studenti borsisti ed il rispetto delle misure precipitate, si dispone che ARDSU estenda, per quanto possibile e nei limiti delle capacità operative, il servizio, anche mediante pasti da asporto, alla generalità degli studenti universitari.
3. tali disposizioni sono da ritenersi applicate anche per le mense a gestione indiretta. In tal senso, si dispone che ARDSU dia comunicazione ai fornitori dei Servizi Ristorativi in appalto e convenzione;
4. l’ARDSU sarà tenuta ad uniformarsi ad eventuali specifiche indicazioni, in materia di mense e residenze per studenti universitari, che dovessero essere emesse dalle autorità nazionali.

DELIBERAZIONE N. 134	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 12	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

12.03 Accordi e convenzioni – Convenzione operativa all’Acordo Quadro tra la SNS e la Stazione Zoologica Anton Dohrn - approvazione (SNS)

Il Presidente propone all’esame del CdA la stipula della convenzione operativa all’accordo quadro tra la SNS e la Stazione Zoologica Anton Dohrn SZN (allegato 1 - ancora in fase di definizione), finalizzata allo sviluppo di un’attività di ricerca congiunta dal titolo Studio evolutivo molecolare dell’interazione tra microRNA e neurotrofina nei vertebrati marini basali (ciclostomi e selaci), come descritta nell’Allegato tecnico.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie (personale scientifico, laboratori, strumentazioni scientifiche, e altre facilities disponibili presso ciascuna Parte) e a cofinanziare, nella misura del 50%, un assegno di ricerca biennale, eventualmente ulteriormente rinnovabile, presso la SZN. La SNS si impegna a versare alla SZN un contributo pari a € 25.000,00 da destinare esclusivamente al rimborso delle spese necessarie al cofinanziamento del suddetto assegno di ricerca. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati dell’attività di ricerca congiunta è disciplinata dall’art. 5.

Il referente scientifico delle attività per la SNS è il Prof. Antonino Cattaneo.

VISTO l’art. 15 della Legge n. 241/1990;

VISTO l’art. 22 della Legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto della Scuola;

VISTA la deliberazione del Senato accademico, seduta del 22 maggio 2020, che ha approvato la presente convenzione operativa;

il CdA delibera all’unanimità di approvare la convenzione operativa all’Accordo quadro tra la SNS e la Stazione Zoologica Anton Dohrn, di cui all’allegato 1, delegando il Direttore ad apportare eventuali modifiche necessarie in sede di stipula.

I fondi per il cofinanziamento dell’assegno di ricerca nella misura del 50%, pari a € 25.000,00, sono disponibili nell’ambito progetto interno biennale 2019 dal titolo “Investigations on the role of microRNA-27 in the aging process”.

**CONVENZIONE OPERATIVA
ALL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' DI RICERCA CONGIUNTA
TRA**

La Stazione Zoologica Anton Dohrn (C.F. e partita IVA 04894530635) con sede in Napoli alla Villa Comunale, rappresentata dal Presidente Prof. Roberto Danovaro (di seguito "SZN")

E

la **Scuola Normale Superiore** (C.F. 80005050507) con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, rappresentata dal Direttore, Prof. Luigi Ambrosio, (di seguito "SNS")
di seguito singolarmente e congiuntamente indicate anche "Parte" e "Parti".

PREMESSO CHE:

- a) Nel 2017, la SNS e la SZN hanno stipulato un Accordo quadro di collaborazione scientifica per l'individuazione e lo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione, ricerca congiunta e divulgazione scientifica nelle aree delle scienze del mare, del monitoraggio ambientale, delle tecnologie per il mare, e, più in generale, nei campi di azione specifici delle Parti (rep. SNS n. 218/2017 e n. 59/2020);
- b) l'art. 5 del suddetto Accordo quadro prevede la sottoscrizione di apposite Convenzioni operative al fine di regolamentare le modalità e le forme di collaborazione tra le Parti;
- c) nell'ambito della collaborazione esistente è interesse delle Parti sviluppare una ricerca congiunta nell'ambito del progetto dal titolo *Studio evolutivo molecolare dell'interazione tra microRNA e neurotrofine nei vertebrati marini basali (ciclostomi e selaci)*;
- d) a tal fine le Parti metteranno a disposizione le proprie risorse e le proprie attrezzature scientifiche finalizzate anche all'attivazione, presso la SZN, di un assegno di ricerca di durata biennale dedicato allo sviluppo del suddetto progetto di ricerca che sarà cofinanziato al 50% da ciascuna Parte;
- f) nell'ambito della ricerca congiunta, la SNS si è resa disponibile a cofinanziare l'assegno di ricerca per supportare i costi necessari, con esclusione dei contributi aggiuntivi per costi generali;

VISTI

- l'art. 15 della L. n. 241/1990;
- l'art. 22 della Legge n. 240/2010 e la normativa nazionale ad esso connessa;

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione operativa.

1.2 Nell'ambito dell'Accordo quadro richiamato nelle premesse, le Parti si impegnano a collaborare per lo sviluppo di una ricerca dal titolo *Studio evolutivo molecolare dell'interazione tra microRNA e neurotrofina nei vertebrati marini basali (ciclostomi e selaci)* come descritta nel documento allegato alla presente Convenzione operativa per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato Tecnico: descrizione del Progetto di ricerca).

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione risorse necessarie per il citato progetto di ricerca (personale scientifico, laboratori, strumentazioni scientifiche, e altre *facilities* disponibili presso ciascuna Parte) e a cofinanziare un assegno di ricerca, di durata biennale, eventualmente ulteriormente rinnovabile, presso la SZN.

Art. 2 (Referenti scientifici)

2.1 I referenti dell'esecuzione della presente convenzione saranno:

- per la SNS, il prof. Antonino Cattaneo;
- per la SZN dott.ssa Eva Terzibasi.

Art. 3 (Modalità)

3.1 La SNS si impegna:

- a) a versare alla SZN un contributo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00), da destinare esclusivamente al rimborso delle spese necessarie al cofinanziamento, nella misura del 50%, del costo dell'assegno (biennale) di ricerca per il programma indicato nell'art. 1, con esclusione dei costi generali, mediante bonifico bancario al seguente conto di Tesoreria Banca D'Italia intestato alla SZN (girofondi tesoreria unica) IBAN: [REDACTED]. Il versamento avverrà entro 10gg dal ricevimento della comunicazione di SZN con cui si conferma la stipula del contratto e l'avvio dell'assegno di ricerca;
- b) a dare accesso all'assegnista di ricerca alle strutture scientifiche e ai servizi della SNS, nei casi e nei modi previsti dalla normativa interna.

3.2 La SZN si impegna a:

- a)a cofinanziare, a sua volta, il 50% dell'importo necessario per l'assegno di ricerca di durata biennale;
- b)adottare gli opportuni atti necessari all'espletamento della procedura per l'attivazione dell'assegno di ricerca e gestione dello stesso;
- c)dare accesso all'assegnista di ricerca alle strutture scientifiche e ai servizi della SZN, nei casi e nei modi previsti dalla normativa interna;
- d)includere l'assegnista di ricerca nei protocolli di sorveglianza sanitaria secondo i profili di rischio effettivamente rilevati;
- e)indicare negli atti e nelle comunicazioni pubbliche che l'assegno di ricerca è stato cofinanziato dalla SNS nell'ambito della presente Convenzione operativa.

Art. 4 (Trattamento dei dati personali)

4.1 Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali nell'ambito della Convenzione operativa e alla gestione del contratto con l'assegnista di ricerca per il perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati in tale ambito ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit..

Art. 5 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale e riservatezza delle informazioni)

5.1 Fermi restando i diritti morali dell'autore, ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale derivante dall'attività ricerca nell'ambito della presente Convenzione operativa e dall'attività dell'assegnista sarà congiunta tra le Parti, in quote del 50%. Ogni aspetto relativo alla proprietà intellettuale e industriale sarà disciplinato dalle Parti mediante successivo e separato accordo.

5.2 Ciascuna delle Parti si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra Parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione operativa.

Art. 6 (Controversie)

6.1 Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione operativa, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 7 (Durata, rinnovo e recesso)

7.1 La presente Convenzione operativa produce effetti dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'assegno di ricerca, con possibilità di rinnovo, previo accordo scritto tra le Parti. La presente Convenzione può essere modificata esclusivamente mediante accordo scritto delle Parti.

7.2 In caso di mancata assegnazione o cessazione anticipata, per qualunque motivo, dell'assegno di ricerca, la presente convenzione operativa cessa i suoi effetti e le somme residue non utilizzate saranno restituite alla SNS.

Art. 8 (Disposizioni finali)

8.1 La presente Convenzione operativa, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs. 82/2005, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di SNS; essa assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Pisa, data della firma digitale

Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore, f.to *Prof. L.i Amborsio (*)*

Napoli, data della firma digitale

Per la Stazione Zoologica A. Dohrn, il Presidente, f.to *Prof. R. Danovaro (*)*

(*) *Sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 82/2005*

Allegato Tecnico: descrizione del Progetto di ricerca

Lo studio evolutivo dell'interazione neurotrofina (NT)/microRNA nei vertebrati marini basali prende come modelli sperimentali di riferimento la lampreda di mare (*Petromizion marinus*, Ciclostomata) e il gattuccio (*Scyliorhinus canicula*, Selaci). Il genoma di *P.marinus* è sequenziato, mentre per *S.canicula* è disponibile solo il trascrittoma, tuttavia sufficiente per studi di microRNA. Nella lampreda esiste una sola NT ancestrale (protoneurotrofina PNT), di cui è nota la sequenza. Lo studio mira a descrivere la distribuzione di PNT e dei suoi recettori nel SNC di *P.marinus*, mediante tecniche di immunoistochimica/ISH.

Nei selaci si riscontrano 4 neurotrofine (prima classe in cui sono quindi avvenute le duplicazioni), ma si sa ancora molto poco riguardo loro natura, funzionamento ed interazioni recettore-ligando: sarebbe interessante studiarne il comportamento e la distribuzione anatomica, specie in relazione alle nicchie neurogenetiche.

L'esperienza dei laboratori SNS è fondamentale nella creazione di una protoneurotrofina sintetica (sPNT), per realizzare saggi funzionali e test di attività biologica in coltura. Infine è noto che le NT sono riconosciuti target di un largo numero di microRNA. Nei laboratori SNS sono stati ampiamente studiati loro ruolo ed interazione reciproca nella regolazione di processi neurali, in particolare associati a sviluppo e invecchiamento, usando come modello sperimentale un vertebrato acquatico a vita breve.

Descrizione dell'attività prevista per l'assegnista.

L'assegnista sarà tenuto a gestire protocolli sperimentali di immunoistochimica ed in situ hybridization su tessuto neurale delle specie sperimentali: dovrà avere dimestichezza con la processazione di tessuti biologici, che prevede prelievo e fissazione di cervello/retina/midollo dagli animali sperimentali, inclusione in paraffina e/o in crio-embedding medium, preparazione di sezioni su vetrino (mediante microtomo/criostato). Dovrà realizzare sulle sezioni protocolli di IHC standard per singola/doppia marcatura, protocolli di FISH, spesso in combinazione con IHC, per descrivere la distribuzione di NT nelle diverse popolazioni cellulari delle aree neurali analizzate (circuito dopamericano nel cervello; circuito dopamericano, gangliari, fotorecettori nella retina; motoneuroni nel midollo). A tal fine dovrà essere in grado di realizzare specifici riboprobes per ISH, in modo da descrivere la distribuzione anatomica e l'eventuale co-localizzazione di espressione di NT e microRNA specifici.

L'assegnista dovrebbe acquisire esperienza nell'uso della sPNT (prodotta da PNT di lampreda nei laboratori SNS) per realizzare saggi funzionali su retina ex vivo (eye cup) e test di attività biologica su colture cellulari, al fine di valutare la risposta attività-dipendente della PNT, relazioni dose-risposta e analogie funzionali della stessa con NT di altri vertebrati.

DELIBERAZIONE N. 136	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 13	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

13.02 Modifiche statutarie consorzio CINECA (SNS)

Il Presidente ricorda che la SNS partecipa al Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro CINECA (la percentuale di partecipazione della Scuola è pari a 1,1%). Il Consorzio opera come società *in house* per gli affidamenti da parte dei soggetti consorziati. Dal 2018, il Consorzio CINECA è iscritto nell'apposito registro tenuto dall'A.N.A.C. quale ente *in house* del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

In seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2020, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato trasformato in due diversi Ministeri, ossia il Ministero dell'Istruzione, da una parte, e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Tale novella normativa ha comportato la modifica dell'art. 9, comma 11 ter, D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2015, che, nel testo riformato, dispone che entrambi i suddetti Ministeri, con le altre amministrazioni consorziate, esercitano congiuntamente sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tanto premesso, il Presidente evidenzia che l'Assemblea Consortile, seduta del 6 maggio 2020, ha deliberato le modifiche allo Statuto conseguenti al D.L. n. 1/2020 cit. (artt.: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 16, e 17) che sono visibili in modalità revisione nel testo allegato alla presente delibera (allegato 1). Le modifiche sono richieste per consentire ad entrambi i Ministeri di richiedere l'iscrizione nell'elenco dell'A.N.A.C. al fine di poter operare mediante affidamenti diretti *in house* nei confronti di CINECA.

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO il D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2015, come modificato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2020;

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 7;

VISTO lo Statuto della SNS;

VISTA la deliberazione del Senato accademico, seduta del 22 maggio 2020, che ha espresso parere favorevole alle modifiche dello statuto del Consorzio CINECA;

CONSIDERATE le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Consortile del CINECA, seduta del 6 maggio 2020;

il CdA delibera all'unanimità di approvare le modifiche dello statuto del Consorzio CINECA, secondo il testo allegato alla presente delibera (allegato 1).

STATUTO

REVISIONE 2019

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DURATA E SEDE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio Interuniversitario CINECA, di seguito denominato Consorzio, è stato costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione ed in forza della Convenzione sottoscritta, in data 14 luglio 1967, dai Rettori, pro tempore, delle Università di Bologna, Firenze, Padova e dal Rettore dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature Straniere di Venezia, ai sensi degli articoli 60 e 61 del RD 31 Agosto 1933, n°1592.

2. Nell'esclusivo interesse degli Enti consorziati ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti da tali Enti, il Consorzio rappresenta lo strumento organizzativo specializzato, appositamente costituito ed operante per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato MIUR.

3. Il Consorzio non ha scopo di lucro.

4. Il Consorzio opera assumendo esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.

5. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo disdetta da parte di almeno i due terzi degli Enti universitari che lo hanno promosso e di almeno i due terzi delle altre Università ed Enti Consorziati.

6. Ogni Consorziato può recedere previa comunicazione al Presidente del Consorzio almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

7. Il Consorzio ha sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna).

ARTICOLO 2 - ENTI CONSORZIATI

1. Fanno parte del Consorzio:

a) I fondatori;

b) Il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca ~~MIUR~~, le Università statali e gli Enti di ricerca pubblici che sono entrati a farne parte successivamente, quali risultano dalle delibere assunte dai competenti organi del Consorzio.

2. Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti di Ricerca Nazionali riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 218/2016 ~~8 della legge n.168 del 9.5.89~~, nonché gli Enti Pubblici di Ricerca di interesse

nazionale e gli Istituti Nazionali pubblici, previa approvazione dell'Assemblea Consortile della richiesta di adesione ed il versamento del contributo di ammissione così come determinato dalla medesima.

3. Può altresì aderire al Consorzio ogni altra persona giuridica pubblica che svolge attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa approvazione della richiesta di partecipazione da parte dell'Assemblea Consortile che fissa il relativo contributo di ammissione, e comunque nel rispetto di quanto previsto in materia dall'articolo 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4. Costituisce requisito essenziale ai fini dell'adesione al Consorzio e della permanenza nello stesso da parte dei soggetti già consorziati la personalità giuridica pubblica, ovvero, in ogni caso, l'inclusione nelle categorie di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono.

ARTICOLO 3 - SCOPI E ATTIVITA' DEL CONSORZIO

1. Scopo primario del Consorzio è la realizzazione di servizi informatici innovativi per i Consorziati, al fine di renderli più efficienti e moderni, nella maniera economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. Gli obiettivi sono realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e il trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca. A tale fine, il Consorzio persegue, sempre nell'interesse degli Enti consorziati, i seguenti scopi nei confronti sia degli Enti consorziati sia dei terzi:

- a) fornire servizi informativi e l'organizzazione delle procedure connesse alla realizzazione degli stessi al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dell'Università e della Ricerca, alle Università e agli altri soggetti consorziati, alla comunità scientifica e al settore dell'istruzione pubblica, perseguito l'efficacia e l'efficienza degli stessi, nel rispetto dei criteri di economicità realizzata anche attraverso la determinazione dei costi che tenga conto della replicabilità delle soluzioni individuate con l'obiettivo di riduzione degli oneri a carico dei Consorziati;
- b) favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e condivise nell'ottica di sviluppare piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca, della formazione superiore e dell'istruzione, con particolare riferimento al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dell'Università e della Ricerca e alle università;
- c) sviluppare infrastrutture di calcolo e servizi applicativi per i Consorziati con l'obiettivo di una riduzione dei costi a carico dei Consorziati attraverso idonei criteri di condivisione delle soluzioni;
- d) promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni;
- e) garantire i servizi per l'infrastruttura ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca e l'accesso alla rete europea dei centri di calcolo scientifico ad alte prestazioni, partecipando alle relative iniziative comunitarie in rappresentanza del sistema nazionale della ricerca ove incaricati dalle autorità nazionali competenti;

f) favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche di avanguardia ai Consorziati e al sistema paese, anche promuovendo la costituzione di nuove iniziative e favorendo le iniziative delle Università e degli Enti di ricerca consorziati;

g) elaborare, predisporre e gestire, nell'interesse dei Consorziati, tecnologie e soluzioni che garantiscono l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi sviluppati per i Consorziati e quelli delle Pubbliche Amministrazioni;

h) sviluppare ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili.

2. In riferimento alle materie di cui ai commi precedenti, Il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva.

3. Qualora strettamente necessario al perseguitamento degli scopi istituzionali il Consorzio, può acquisire partecipazioni in società di capitali o altri consorzi, previa delibera dell'Assemblea Consortile assunta con le maggioranze previste all' art. 5, comma 6, secondo periodo.

4. Le prestazioni rese dal Consorzio nei confronti di soggetti consorziati e non consorziati, devono presentare i caratteri indicati nei commi precedenti e sono individuate attraverso apposite distinte evidenze contabili.

5. Oltre l'ottanta per cento delle prestazioni effettuate dal Consorzio sono rese nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dai Consorziati. La produzione ulteriore può essere rivolta anche ad Enti pubblici non consorziati o ad Enti privati sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con carattere di marginalità e a condizione che tale produzione ulteriore permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale che il Consorzio svolge in favore dei Consorziati.

ARTICOLO 4 - ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea Consortile;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore Generale;
- e) la Consulta Consortile;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) l'Organismo di Vigilanza.

2. I membri delegati dai rappresentanti legali dei Consorziati nell'Assemblea Consortile durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza.

3. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, della Consulta Consortile, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e

possono essere confermati nella carica per una sola volta. I membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza.

4. Ogni genere deve essere rappresentato almeno per un terzo tra i membri del Consiglio di Amministrazione, della Consulta Consortile, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile, nella propria qualità di organo che esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi consortili, anche ai fini del controllo analogo congiunto, è composta:

- a) dai Rettori delle Università statali consorziate, o loro delegati, fatta eccezione per le sedute aventi all'ordine del giorno gli argomenti di cui al comma 3, lettere a), b) d) per i quali la delega non è esercitabile;
- b) da un due-rappresentante i espressione del Ministero dell'Istruzione e un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca del MIUR;
- c) dai Presidenti degli Enti di ricerca consorziati o loro delegati, fatta eccezione per le sedute aventi all'ordine del giorno gli argomenti di cui al comma 3, lettere a), b) d) per i quali la delega non è esercitabile;
- d) dai rappresentanti legali delle altre persone giuridiche pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2, o loro delegati.

2. All'Assemblea Consortile partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale, che ne svolge le funzioni di Segretario.

3. L'Assemblea Consortile:

- a) designa tre membri del Consiglio di Amministrazione, scelti tra soggetti in possesso di elevata qualificazione, esperienza professionale e competenza in materia di realtà complesse, uno dei quali è nominato Presidente dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro dell'Istruzione;
- b) designa il Vice Presidente del Consorzio, scegliendolo tra gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alla lettera a);
- c) designa, al suo interno, nove componenti della Consulta di cui all'articolo 11;
- d) delibera le modifiche statutarie ai sensi dell'articolo 15;
- e) approva i budget e i bilanci del Consorzio con le annesse relazioni;
- f) approva annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la programmazione delle attività richieste al Consorzio dagli Enti consorziati e gli altri incarichi demandati al Consorzio stesso;
- g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla gestione straordinaria della vita consortile, con particolare riferimento all'acquisto o vendita di

immobili, alla contrazione di mutui, al trasferimento della sede legale, all'acquisizione o cessione di partecipazioni patrimoniali;

h) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi;

i) fissa i contributi di ammissione dei nuovi Consorziati e le tariffe annuali d'uso dei servizi;

j) delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente;

l) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e di quanto stabilito alla lettera f), disponendo al riguardo di poteri di controllo, di ispezione e di accesso agli atti e alle informazioni. In caso di esito negativo dei controlli, delle ispezioni e delle verifiche su atti e informazioni oggetto di richiesta, fermo restando il disposto dell'articolo 16, impedisce ogni occorrente direttiva per assicurare l'effettivo rispetto dei propri indirizzi strategici;

m) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

n) esprime parere sulla nomina del Direttore Generale.

4. I procedimenti e le modalità di designazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono disciplinati con regolamento, previsto al comma precedente, lettera h).

5. L'Assemblea Consortile è convocata di norma quattro volte l'anno, nonché ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Consortile aventi diritto al voto.

5 bis. A semplice richiesta di uno o più consiglieri di amministrazione, ovvero di un decimo dei componenti dell'Assemblea, quest'ultima può essere chiamata a deliberare direttamente anche sulle seguenti materie:

- conclusione di accordi contrattuali relativi al personale;

- affidamento esterno dei servizi funzionali al perseguimento dei fini istituzionali e agli obiettivi indicati nella programmazione annuale e pluriennale per importi superiori alla soglia comunitaria;

- attribuzione al Direttore Generale di competenze ulteriori rispetto a quelle stabilite all'art. 8 del presente Statuto.

6. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 5, comma 3, lettere a), b), c), e), g) e n) sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Consortile ovvero, nell'ipotesi in cui non sia raggiunta tale maggioranza nella prima o seconda deliberazione, nelle successive deliberazioni con la maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 6 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro dell'Istruzione, tra i tre consiglieri di amministrazione designati

dall'Assemblea Consortile tra soggetti in possesso di elevata qualificazione, esperienza professionale e competenza in materia di realtà complesse.

2. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti;
- b) convoca l'Assemblea Consortile, la presiede e ne dirige i lavori;
- c) convoca il Consiglio di amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;
- d) vigila sulla attuazione delle delibere assunte dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata o dalle norme di legge o dall'Assemblea Consortile;
- f) adotta provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione sottponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.

3. In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale del Consorzio ed è composto da:

- a) il Presidente, che lo presiede;
- b) quattro componenti, nominati con provvedimento del Presidente, di cui uno-due designato*o* dal Ministro dell'Istruzione, uno-e dal Ministro-dell'Università e della Ricerca e due designati dall'Assemblea tra gli altri soggetti di cui ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a).

2. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere un'esperienza professionale di almeno tre anni maturata in ambito organizzativo, gestionale o scientifico in Istituzioni pubbliche o private complesse.

3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale, che ne svolge le funzioni di Segretario senza diritto di voto.

4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le competenze di amministrazione ordinaria e le proposte relative all'amministrazione straordinaria da sottoporre all'Assemblea Consortile.

5. Fermo quanto previsto all'art. 5, comma 5 bis, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) conferire l'incarico di Direttore Generale, acquisito il parere dell'Assemblea Consortile;
- b) proporre i budget e i bilanci all'Assemblea Consortile per l'approvazione;

- c) proporre all'Assemblea Consortile i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi;
- d) esprimere parere sulle proposte di adesioni di nuovi soggetti Consorziati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- e) deliberare, su proposta del Direttore Generale, gli accordi contrattuali relativi al personale;
- f) proporre all'Assemblea Consortile le determinazioni concernenti la straordinaria amministrazione, con particolare riferimento all'acquisto o alla vendita di immobili, alla contrazione di mutui, il trasferimento della sede legale, l'acquisizione o cessione di partecipazioni patrimoniali;
- g) deliberare in merito all'affidamento all'esterno dei servizi funzionali al perseguimento dei fini istituzionali e agli obiettivi indicati nella programmazione annuale e pluriennale per importi superiori alla soglia comunitaria;
- h) attribuire al Direttore Generale specifici compiti oltre a quelli previsti dall'articolo 8.

ARTICOLO 8 - DIRETTORE GENERALE

- 1 Il Direttore generale è scelto dal Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata esperienza professionale, su proposta del Presidente, per un quadriennio solare e l'incarico può essere rinnovato con un limite di tre mandati.
- 2. Fermo quanto previsto all'art. 5, comma 5 bis, il Direttore generale ha il compito di:
 - a) definire l'organizzazione degli uffici e la distribuzione del personale;
 - b) conferire gli incarichi ai dirigenti e valutarne i risultati;
 - c) svolgere le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) dare attuazione alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) predisporre le proposte di Bilancio in conformità alle linee guida ed alle strategie espresse dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore generale, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) ha facoltà di delegare lo svolgimento di specifiche attività tecniche o amministrative secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione del Consorzio;
- b) ha facoltà di avvalersi di un Chief Technology Officer (CTO) per allineare le decisioni relative alle tecnologie rispetto agli obiettivi del Consorzio;
- c) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di gestione del Consorzio fissati dal Consiglio di Amministrazione con apposita direttiva annuale.

ARTICOLO 9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, due membri effettivi e

due membri supplenti, che subentrano, ai fini di garantire la funzionalità dell'Organo, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dei componenti effettivi nelle more della loro sostituzione, e altresì subentrano in caso di assenza anche se giustificata per almeno tre sedute consecutive. Il Presidente è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di intesa con il Ministero dell'IstruzioneUR; gli altri componenti sono designati due dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e due dall'Assemblea Consortile. Almeno uno dei membri effettivi del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, verificando il rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) verifica la corretta esposizione dei dati riportati in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- b) effettua le analisi necessarie e acquisisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di diseguilibrio, acquisisce informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento;
- c) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- d) verifica l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio;
- e) esprime il proprio parere sulla proposta di budget e sulle sue variazioni ed attesta la corrispondenza dei dati riportati nel bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nella stessa relazione il Collegio esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

3. Il Collegio effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia.

4. Gli schemi del bilancio d'esercizio, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera di proposta del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci di esercizio e relative variazioni e dei bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.

ARTICOLO 10- ORGANISMO DI VIGILANZA

1. L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto di tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, scelti tra soggetti particolarmente qualificati, due nominati dall'Assemblea Consortile e uno nominato del Ministero dell'Università e della Ricerca, di intesa con il Ministero dell'IstruzioneMIUR. Al fine di garantire l'autonomia e

l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

2. L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dello stesso, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 11 - CONSULTA CONSORTILE

1. La Consulta Consortile è l'organo tecnico di consulenza e supporto dell'Assemblea Consortile per gli argomenti oggetto di delibera da parte della stessa.
2. La Consulta Consortile è composta da: nove membri designati dall'Assemblea Consortile tra i suoi componenti secondo quanto prescritto dall'art. 5, comma 3, lettera c). La Consulta designa al proprio interno un Coordinatore.
3. La Consulta può avvalersi di panel, anche permanenti. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera h).

ARTICOLO 12 - BILANCI

1. L'esercizio inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. Il budget deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno solare precedente.
3. Il budget, e la successiva gestione, devono rispondere a criteri di economicità; ferma restando l'unicità della contabilità e del bilancio, attraverso apposite scritture di contabilità analitica ed appositi rapporti periodici è assicurato il rispetto del principio del controllo di gestione.
4. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.
5. In presenza di speciali circostanze il termine di cui al comma 4 può essere annualmente prorogato per un massimo di due mesi con delibera dell'Assemblea Consortile, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 13 - FONDO CONSORTILE, FINANZIAMENTI E RISORSE ECONOMICHE

1. Il fondo consortile è costituito dai contributi versati dalle singole Università consorziate e dagli Enti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, all'atto dell'ammissione.
2. Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dal caso di scioglimento del Consorzio.

3. Il budget annuale del Consorzio è altresì alimentato dai ricavi relativi ai servizi forniti ai soggetti consorziati e altri agli enti pubblici e privati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla percentuale di attività affidate dai consorziati o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi consorziati.

ARTICOLO 14 - REGOLAMENTI

I Regolamenti necessari per l'attuazione del presente statuto, per il funzionamento degli Organi e per la gestione delle attività del Consorzio sono emanati dall'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 - MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Consortile. Esse devono essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Consortile e tra questi con il voto favorevole dei rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, ove presenti.

ARTICOLO 16 - SCIOLGIMENTO DEGLI ORGANI CONSORTILI

1. Il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca possono, di intesa, ~~è~~ disporre, previo parere favorevole dell'Assemblea Consortile, anche a tutela degli interessi degli enti consorziati, lo scioglimento degli Organi Consortili del Consorzio, informandone preventivamente gli enti consorziati stessi, quando:

- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività del Consorzio;
- b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 10 per cento del patrimonio netto, escluse riserve vincolate, per due esercizi consecutivi.

2. Il procedimento di scioglimento di cui al comma 1 può essere avviato anche su iniziativa di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea Consortile.

3. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1 vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione; provvedono alla gestione del Consorzio, ad accertare e rimuovere le eventuali irregolarità della gestione nonché a promuovere i necessari atti per il ripristino della gestione ordinaria e per il perseguimento dei fini istituzionali.

ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso in cui la procedura di cui all'articolo 16 non consenta il ripristino della gestione ordinaria, le procedure di liquidazione sono affidate ad un Commissario nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro dell'Istruzione.

DELIBERAZIONE N. 140	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 16	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	AREA BILANCIO E AMMINISTRAZIONE
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	AREA BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

16 Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità della Scuola Normale Superiore – approvazione modifiche (SNS)

Il Presidente ricorda che nella seduta del 27 settembre 2019 è stato approvato il nuovo testo del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il testo approvato è stato successivamente inviato al Ministero per il controllo di legittimità e di merito ex art.6, comma 9 della Legge n.168/89

Il MIUR, con nota ricevuta in data 31/01/2020, prot. n. 2011, ha espresso due rilievi:

- 1) Art. 2 e art. 60 – manuali di contabilità e di controllo di gestione – l'art. 2 del regolamento non prevede quanto previsto dall'art.14 del regolamento in vigore relativamente all'iter per le modifiche ai manuali; si richiedono inoltre chiarimenti visto che l'art. 60 comma 3 ha modificato quanto previsto dall'art.34 comma 5 dell'attuale regolamento in relazione ai termini di entrata in vigore dei manuali;
- 2) Art. 56 – erogazioni varie e servizi sociali, ricreativi e culturali – si richiedono chiarimenti sul comma 2 tenuto della particolare fattispecie prevista.

A seguito dei suddetti rilievi si è provveduto ad una revisione del testo del regolamento nei punti segnalati dal ministero che vengono così proposti:

- 1) il comma 2 dell'art. 56 che prevede:

Nell'esclusivo interesse della Scuola, la Scuola può stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale, diretta ed indiretta per fatto del dipendente, anche rappresentante negli organi di governo, per colpa lieve. La Scuola può stipulare polizze assicurative per soggetti che svolgono funzioni rappresentative istituzionali della Scuola in soggetti terzi a copertura della Responsabilità Civile e per soggetti che svolgono attività istituzionale in Paesi non Europei a copertura di servizi sanitari. La Scuola può inoltre stipulare polizze assicurative per il maneggio di denaro in favore di chi gestisce fondi cassa,

viene eliminato e viene inserito l'art.57:

Art. 57 – Polizze assicurative

1. Nell'esclusivo interesse della Scuola, la Scuola può stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale, diretta ed indiretta per fatto del dipendente, anche rappresentante negli organi di governo, per colpa lieve. La Scuola può stipulare polizze assicurative per soggetti che svolgono funzioni rappresentative istituzionali, previste da disposizioni normative, della Scuola in soggetti terzi a copertura della Responsabilità Civile verso terzi nonché per soggetti che svolgono attività istituzionale in Paesi non Europei a copertura di servizi sanitari. La Scuola può inoltre stipulare polizze assicurative per il maneggio di denaro in favore di chi gestisce fondi cassa, a copertura della sottrazione o della perdita di risorse della Scuola maneggiate da agenti contabili prima del versamento del conto del tesoriere.

- 2) Il comma 3 dell'art. 60:

“I Manuali di cui all'art. 2 verranno approvati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione Federato”, viene sostituito dal seguente:

“I Manuali di cui all'art. 14 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto del Direttore n. 420 del 09.10.2013, pubblicato in pari data all'albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore, n.221, in vigore dal 01.01.2014, sono aggiornati entro un

anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione federato”.

Per quanto sopra premesso il Presidente invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità:

1) Il comma 2 dell'art. 56 viene eliminato e viene inserito l'art. 57:

Art. 57 – Polizze assicurative

Nell'esclusivo interesse della Scuola, la Scuola può stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale, diretta ed indiretta per fatto del dipendente, anche rappresentante negli organi di governo, per colpa lieve. La Scuola può stipulare polizze assicurative per soggetti che svolgono funzioni rappresentative istituzionali, previste da disposizioni normative, della Scuola in soggetti terzi a copertura della Responsabilità Civile verso terzi nonché per soggetti che svolgono attività istituzionale in Paesi non Europei a copertura di servizi sanitari. La Scuola può inoltre stipulare polizze assicurative per il maneggio di denaro in favore di chi gestisce fondi cassa, a copertura della sottrazione o della perdita di risorse della Scuola maneggiate da agenti contabili prima del versamento del conto del tesoriere.

2) Il comma 3 dell'art. 60 viene sostituito dal seguente (art. 61, comma 3):

I Manuali di cui all'art. 14 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto del Direttore n. 420 del 09.10.2013, pubblicato in pari data all'albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore, n.221, in vigore dal 01.01.2014, sono aggiornati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione federato.

DELIBERAZIONE N. 141	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 17	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE

17 Regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo della Scuola Normale Superiore – approvazione (SNS)

Il Presidente illustra lo schema di Regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo della Scuola Normale, di cui all'allegato 1.

Il Regolamento, definito a seguito di un intenso confronto con la Delegazione di parte sindacale (RSU della Scuola e Organizzazioni sindacali), disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del fondo tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 240/2010 per il personale tecnico e amministrativo.

Il fondo sarà alimentato con una quota dei proventi delle attività istituzionali e per conto terzi secondo quanto stabilito dal Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi, ovvero con finanziamenti pubblici o privati a ciò destinati dal Consiglio di Amministrazione (art. 2, comma 1). In esso potranno altresì confluire, secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione, quote di proventi propri della Scuola derivanti, a titolo di esempio, dal servizio mensa e foresteria, dall'utilizzo da parte di terzi degli spazi della Scuola e dal merchandising, nonché le risorse che, nell'ambito dei progetti “Dipartimenti di Eccellenza” della

Scuola, sono destinate per l'intera durata dello stesso alla premialità del personale tecnico e amministrativo (art. 2, commi 2 e 3).

Le risorse di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del regolamento saranno annualmente destinate in parte - nella misura minima del 70% - alla premialità connessa al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano della performance, in parte - nella misura massima del 30% - alla premialità correlata ad un'altra tipologia di obiettivi, cosiddetti progettuali, strettamente legati e funzionali al piano strategico. Tali obiettivi devono avere durata annuale o pluriennale, essere assegnati a singoli soggetti o a gruppi di lavoro, coinvolgere più strutture della Scuola, valorizzando gli aspetti multidisciplinari e le interconnessioni tra diverse strutture organizzative (art. 4, comma 2). Possono essere definiti direttamente dal Segretario generale oppure definiti su proposta del personale a fronte di un avviso del Segretario generale che individua le tematiche generali (art. 4, comma 3, lettere a e b). In quest'ultimo caso è prevista una valutazione preliminare da parte del Nucleo di valutazione. Amplius art. 4.

Le risorse confluenti nel fondo dai progetti "Dipartimenti di Eccellenza" saranno ripartite nella misura del 40% nelle prime due annualità del progetto e nella misura del 60% nelle tre annualità successive. Delle predette risorse, in ciascuna delle annualità di durata dei progetti, al personale tecnico e amministrativo direttamente coinvolto della gestione dei progetti medesimi, con particolare riferimento al personale afferente alle unità organizzative preposte alle attività di didattica, ricerca e comunicazione e al personale di supporto ai laboratori e centri di ricerca della Scuola coinvolti - rispetto al restante personale tecnico e amministrativo che comunque concorre alla realizzazione delle attività progettuali - sarà riconosciuto un premio maggiorato di una percentuale pari al 25% .

In generale, in sede di erogazione dei premi (art. 5), si terrà conto (a) dei risultati delle performance organizzativa e individuale in base a quanto stabilito dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, (b) di una serie di indici (da 0,7 a 1) previsti in relazione all'inquadramento giuridico (cat. B, C, D, EP), (c) del regime di impegno (pieno o parziale) e della durata del rapporto di lavoro nell'arco temporale di riferimento.

L'applicazione degli indici sub b) è esclusa in sede di incentivazione dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza", ma restano fermi i criteri sub a) e c), nonché quanto disposto in relazione alla maggiorazione del premio prevista a favore del personale direttamente coinvolto nei progetti in argomento.

Per gli obiettivi progettuali trovano esclusivamente applicazione i seguenti indici: 1 per il ruolo di coordinamento e 0,9 per gli altri componenti del gruppo.

Il regolamento prevede un limite individuale al cumulo degli incentivi (amplius art. 6), la ripartizione delle quote premiali non attribuibili, per superamento dei limiti o scostamenti di risultato rispetto ai target prefissati, tra il rimanente personale secondo i criteri previsti nel regolamento (art. 7), nonché la pubblicazione in forma aggregata dei premi erogati annualmente e dei risultati conseguiti (art. 8).

Il Senato Accademico della Scuola, nella seduta del 22 maggio scorso, ha espresso parere favorevole anche in ordine al regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo per la premialità che viene ora sottoposto al CdA per l'approvazione.

Per quanto sopra premesso il Presidente invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare il Regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo della Scuola Normale, di cui all'allegato 1.

SCHEMA REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA PREMIALITÀ DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Versione aggiornata 8 maggio 2020

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la premialità tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 della Legge 240/2010 per il personale tecnico e amministrativo della Scuola Normale Superiore a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale, in proporzione al regime di impegno e in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

Articolo 2 - Costituzione del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo

1. Il fondo è costituito con una quota dei proventi delle attività istituzionali e per conto terzi secondo quanto stabilito dal Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi della Scuola, ovvero con finanziamenti pubblici o privati a ciò destinati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel fondo possono altresì confluire, secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione, quote di proventi propri della Scuola, derivanti, a titolo di esempio, dal servizio mensa e foresteria, dall'utilizzo da parte di terzi degli spazi della Scuola e dal merchandising.
3. Nel fondo confluiscono le risorse che, nell'ambito dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza" della Scuola Normale Superiore, sono destinate per l'intera durata dello stesso alla premialità del personale tecnico e amministrativo.

Articolo 3 - Criteri di utilizzo del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo

1. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili derivanti dall'applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2, determina la percentuale di risorse destinate alla premialità del personale tecnico e amministrativo correlata agli obiettivi definiti nel Piano della performance, nella misura minima del 70%, nonché la percentuale di risorse destinate alla premialità correlata agli obiettivi progettuali di cui al successivo articolo 4, nella misura massima del 30%.
2. Le risorse confluenti nel fondo dai progetti "Dipartimenti di Eccellenza" della Scuola Normale Superiore sono ripartite nella misura del 40% nelle prime due annualità del progetto e nella misura del 60% nelle tre annualità successive. Delle predette risorse, in ciascuna delle annualità di durata dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza", al personale tecnico e amministrativo direttamente coinvolto della gestione dei progetti medesimi, con particolare riferimento al personale afferente alle unità organizzative preposte alle attività di didattica, ricerca e comunicazione e al personale di supporto ai laboratori e centri di ricerca della Scuola coinvolti - rispetto al restante personale tecnico e amministrativo che comunque concorre alla realizzazione delle attività progettuali - sarà riconosciuto un premio maggiorato di una percentuale pari al 25% .

Articolo 4 - Obiettivi progettuali

1. Annualmente nell'ambito dell'approvazione del Piano della performance e nel Piano anticorruzione è possibile prevedere la possibilità di definire obiettivi progettuali correlati al piano strategico della Scuola.
2. Tali obiettivi devono:
 - a. avere durata annuale o biennale;

- b. essere assegnati a singoli soggetti o a gruppi di lavoro formati da personale puntuamente individuato fin dalla fase progettuale;
 - c. coinvolgere più strutture della Scuola, valorizzando gli aspetti multidisciplinari e le interconnessioni tra diverse strutture organizzative.
3. Gli obiettivi progettuali di cui al presente articolo possono essere di due tipi:
 - a. definiti dal Segretario Generale che individua, attraverso l'espletamento di apposita procedura interna, i componenti del gruppo di lavoro sulla base delle esperienze e competenze, delle motivazioni e della capacità di lavorare in gruppo di ogni unità di personale;
 - b. definiti su proposta del personale a fronte di un avviso del Segretario Generale che individua le tematiche generali, nell'ambito delle priorità strategiche, i criteri di composizione del gruppo di lavoro e le modalità di presentazione. Le proposte presentate sono valutate dal Nucleo di Valutazione della Scuola che definirà una graduatoria di quelle meritevoli.
4. Tutti i progetti devono:
 - a. essere chiaramente descritti, attraverso l'inquadramento della situazione o criticità che rende utile/necessario il progetto (con attenzione agli aspetti comuni a più unità organizzative) e la formulazione esaustiva degli obiettivi attesi e delle ricadute per la Scuola;
 - b. indicare il personale coinvolto e i rispettivi ruoli/apporti individuali previsti e individuare, tra i componenti del gruppo, una figura di coordinamento delle attività;
 - c. indicare eventuali risorse strumentali o formative necessarie per lo svolgimento del progetto e presentare una chiara scansione temporale delle attività (cronoprogramma) con l'individuazione di obiettivi intermedi e finali;
 - d. prevedere risultati misurabili e valutabili su base annuale.
5. Acquisita la valutazione del Nucleo di Valutazione della Scuola in relazione agli obiettivi di cui al comma 3, lettera b, il Segretario Generale redige una graduatoria di tutti i progetti presentati, tenendo anche conto di principi di rotazione e del grado di trasversalità, e approva con proprio provvedimento quelli finanziati, i relativi gruppi di lavoro e la quota premiale dedicata annualmente ad ogni progetto, nel limite della quota assegnata agli obiettivi progettuali.
6. La valutazione degli obiettivi progettuali avviene attraverso la misurazione del loro raggiungimento tramite indicatori individuati secondo i principi generali che caratterizzano gli indicatori previsti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e prefissati alla definizione del progetto.

Articolo 5 - Erogazione delle quote premiali

1. Con l'eccezione della quota definita annualmente per gli obiettivi progettuali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, la quota premiale individuale per ciascuna unità di personale, tenuto conto delle risorse confluenti al fondo in ciascun anno è determinata:
 - a) sulla base dei risultati delle performance organizzativa e individuale come definita annualmente dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
 - b) secondo i seguenti indici: 1 per il personale di cat. EP; 0,9 per il personale di cat. D; 0,8 per il personale di cat. C e 0,7 per il personale di cat. B;
 - c) proporzionalmente al regime di impegno, pieno o parziale, e in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell'arco temporale di riferimento.
2. L'erogazione delle quote premiali determinate nell'ambito dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza" è effettuata secondo quanto previsto al comma precedente alle lettere a) e c), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

3. L'erogazione dei compensi relativi agli obiettivi progettuali di cui all'art 4 del presente Regolamento avviene sulla base della valutazione degli obiettivi prefissati in sede di approvazione del progetto, secondo i seguenti indici: 1 per il ruolo di coordinamento, 0,9 per gli altri componenti del gruppo.

Articolo 6 - Limitazione del cumulo di incentivi

1. Annualmente, dato il fondo per la premialità disciplinato dal presente Regolamento, con l'esclusione della quota riservata agli obiettivi progettuali di cui all'articolo 4, sono determinati:
 - a. l'incentivo teorico medio annuo individuale erogabile per ogni categoria di personale (B, C, D, EP), calcolato dividendo il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le unità di personale in servizio il 31 dicembre di ciascun anno a cui sono applicati i coefficienti indicati al precedente art. 5, comma 1, b)
 - b. la quota soglia per categoria come la quota di cui al precedente punto a) moltiplicata per 2.
2. Per dipendenti che superino la quota soglia per categoria, attraverso il cumulo di una o più tra le seguenti forme di incentivazione:
 - compensi relativi alle risorse premiali di cui al presente Regolamento
 - incentivi previsti dall'art 113 del D. Lgs. n. 50/2016
 - compensi per attività conto terzi previsti dal Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi della Scuola
 - eventuali altre forme di incentivazione previste da altri regolamenti della Scuola o dalla normativa vigente

si applicano le seguenti limitazioni:

- a. caso in cui la somma dell'incentivo teorico medio annuo e delle altre forme di incentivazione sia inferiore alla quota soglia: non è prevista alcuna limitazione;
- b. caso in cui la somma dell'incentivo teorico medio annuo e delle altre forme di incentivazione sia superiore alla quota soglia: il compenso premiale viene erogato per la sola quota parte che, sommata agli altri incentivi, porti al raggiungimento della quota soglia;
- c. caso in cui la somma delle altre forme di incentivazione sia superiore alla quota soglia: nessun compenso premiale viene erogato.

3. I compensi incentivanti riconosciuti a ciascuna unità di personale tecnico e amministrativo, sulla base del presente Regolamento, nonché di altre forme di incentivazione previste dalla normativa vigente, non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione tabellare annua lorda.

4. Il limite di cui al presente comma è determinato con riguardo ai compensi di qualsiasi natura maturati nell'anno antecedente a quello in cui sono erogati i compensi disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 7 - Quote premiali residue

3. Le quote premiali non attribuibili nell'anno di riferimento o per superamento dei limiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 o per scostamenti di risultato rispetto ai target prefissati, riconfluiscono nel fondo e ripartiti tra il rimanente personale secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

Articolo 8 - Trasparenza e monitoraggio

1. La Scuola rende pubblici ogni anno, in forma aggregata, l'entità dei compensi premiali erogati e i risultati conseguiti.

Articolo 9 - Norme finali e transitorie

1. Le risorse derivanti dai progetti “Dipartimenti di Eccellenza” per gli anni 2018 e 2019 saranno ripartite, come previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, in base ai risultati della performance individuale e organizzativa dei corrispondenti anni. Per gli anni successivi si applica quanto previsto dal presente Regolamento.
2. In sede di prima applicazione, gli obiettivi progettuali saranno definiti, come previsto dall’art. 4, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento e finanziati dal Consiglio di Amministrazione con una dotazione minima in base ad una stima delle risorse derivanti al fondo ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, con apposita variazione del budget economico autorizzatorio di riferimento.
3. All’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno di entrata in vigore del presente Regolamento, in base alle risorse disponibili saranno determinate le quote di cui all’art. 3, comma 1, utili per la corresponsione delle quote premiali correlate al raggiungimento degli obiettivi della performance organizzativa e individuale dell’anno di entrata in vigore del presente Regolamento e degli obiettivi progettuali definiti ai sensi del comma precedente.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il _____

DELIBERAZIONE N. 142	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 18	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE

18 Regolamento per convenzioni di ricerca e di formazione della Scuola Normale Superiore – approvazione modifiche (SNS)

Il Presidente ricorda che dal 2002 è vigente presso la Scuola il Regolamento per convenzioni di ricerca e di formazione di carattere istituzionale e per convenzioni di ricerca e formazione per conto terzi, poi successivamente modificato, da ultimo nel 2016.

Sul tema sono intervenute negli anni alcune delibere degli Organi, volte a disciplinare meglio alcuni aspetti della realtà operativa, e nel 2018 è entrato in vigore il nuovo Statuto della Scuola, successivamente modificato, da ultimo nel 2019, che ridefinisce alcune competenze degli Organi.

Le delibere a cui si fa riferimento sono le seguenti:

- Consiglio direttivo del 16 giugno 2011 con cui si disciplina l'applicazione della trattenuta operata dalla Scuola sui proventi derivanti da convenzioni e progetti di natura istituzionale, in presenza di un ridotto o mancato finanziamento dei costi generali di struttura;
- Consiglio direttivo del 17 settembre 2015 con cui si disciplina l'attribuzione dei compensi incentivanti derivati dai progetti finanziati dalla Commissione Europea;
- Consiglio direttivo del 22 settembre 2012, aggiornata nelle sedute del 19 dicembre 2014, del 28 maggio 2015 e del 22 novembre 2016, e confermata dal Senato Accademico nella seduta del 20 marzo 2019, con cui si disciplina la procedura di presentazione delle richieste di finanziamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, nazionale o estero, finalizzate alla realizzazione di un progetto di ricerca, ovvero ad avviare un progetto per attività di ricerca per conto terzi;
- Consiglio direttivo del 28 giugno 2017 con cui si stabilisce una linea di indirizzo in caso di trasferimento del responsabile scientifico di una convenzione o progetto di ricerca;
- Senato accademico dell'11 dicembre 2019 con cui si approvano le linee guida per la ricerca.

Nell'ambito delle predette linee per la ricerca, approvate nel dicembre scorso, si aggiorna tra l'altro il prelievo applicato sui proventi derivanti da progetti di ricerca istituzionali o per conto terzi, al fine di potenziare alcuni servizi di supporto e anche per introdurre nuove possibilità di incentivazione del personale in coerenza con quanto previsto dallo schema di Regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo della Scuola Normale.

In considerazione della stratificazione normativa interna venutasi a creare negli anni, anche al fine di assicurare un più agevole reperimento delle disposizioni, nonché della necessità di aggiornare il prelievo della Scuola per meglio rispondere alle rinnovate esigenze gestionali, si propongono al CdA le modifiche regolamentari evidenziate nel testo di cui all'allegato 1, che recepiscono le predette disposizioni intervenute e le proposte di aggiornamento attuali.

Con l'occasione si propone anche di aggiornare il titolo del regolamento nei termini infra indicati.

Sulla proposta di modifica ha già espresso parere favorevole il Senato Accademico della Scuola in occasione della seduta del 22 maggio u.s.

Per quanto sopra premesso il Presidente invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare le modifiche del Regolamento per convenzioni di ricerca e di formazione di carattere istituzionale e per convenzioni di ricerca e formazione per conto terzi, di cui all'allegato 1.

Allegato A

Testo vigente	Proposta modifica
<p>REGOLAMENTO PER CONVENZIONI DI RICERCA E DI FORMAZIONE DI CARATTERE ISTITUZIONALE E PER CONVENZIONI DI RICERCA E FORMAZIONE PER CONTO TERZI <i>(emanato con DD n. 29 del 15 gennaio 2002 modificato con DD n. 332 del 4 luglio 2005 e con D.D. n. 617 del 29 dicembre 2008 e da ultimo con DD n. 343 del 22 giugno 2016)</i></p> <p>Art. 1 (Ambito di applicazione) Il presente regolamento disciplina le attività di formazione e di ricerca di carattere istituzionale e per conto terzi che la Scuola può effettuare attraverso la stipula di convenzioni e contratti.</p> <p>Ai fini del presente regolamento per attività di ricerca e formazione per conto terzi si intendono le prestazioni non rientranti nei compiti istituzionali eseguite avvalendosi di strutture proprie e caratterizzate dalla prevalenza dell'interesse del committente.</p> <p>TITOLO I CONVENZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE DI CARATTERE ISTITUZIONALE</p> <p>Art. 2 (Trattenuta a titolo di recupero dei costi generali di struttura) Nel presente titolo sono disciplinati i contratti, le convenzioni e ogni altro tipo di atto finalizzato all'acquisizione di contributi per attività di ricerca e di formazione di carattere istituzionale, stipulati con l'Unione Europea e/o altri enti od organismi pubblici e/o privati (inclusi FIRB, FISR, ecc.). La Scuola opera una trattenuta del 10% a titolo di recupero per costi generali di struttura per ogni singola convenzione. Tale trattenuta, calcolata sull'importo risultante dalla differenza fra il contributo definito in convenzione e il costo relativo ad investimenti di tipo inventariabile, non può risultare comunque inferiore al 5% dell'importo globale dei contributi. In conseguenza delle disposizioni del secondo comma del presente articolo, tutte le convenzioni dovranno prevedere la voce "Costi generali di struttura".</p>	<p>REGOLAMENTO PER CONVENZIONI E PROGETTI DI RICERCA E FORMAZIONE DI CARATTERE ISTITUZIONALE E PER CONTO TERZI <i>(emanato con DD n. 29 del 15 gennaio 2002 modificato con DD n. 332 del 4 luglio 2005 e con D.D. n. 617 del 29 dicembre 2008 DD n. 343 del 22 giugno 2016) e da ultimo con DD n. ... del ... 2020)</i></p> <p>Il presente regolamento disciplina le attività di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi che la Scuola può effettuare attraverso la stipula di convenzioni e contratti o attraverso altre forme previste dai programmi di finanziamento.</p> <p>TITOLO I CONVENZIONI E PROGETTI PER ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE DI CARATTERE ISTITUZIONALE</p> <p>Nel presente titolo sono disciplinati i contratti, le convenzioni e ogni altro tipo di atto finalizzato all'acquisizione di contributi per attività di ricerca e di formazione di carattere istituzionale, stipulati con la Comunità Europea, i Ministeri, le Regioni e/o altri enti od organismi pubblici o privati. La Scuola opera un prelievo del 75% della quota per costi generali di struttura prevista nel budget del progetto finanziato (<i>overhead finanziato</i>), a titolo di recupero dei costi di funzionalità ambientale e organizzativa. Se il programma di finanziamento non prevede la quota di <i>overhead finanziato</i> nel budget dei progetti, il prelievo non si applica. Nei progetti europei in cui è valorizzato il tempo di impiego del personale scientifico, con erogazione del contributo da parte della Commissione Europea, viene trattenuta anche una quota del 30% del costo valorizzato, a titolo di recupero dei costi stipendiari riconosciuti. A tale trattenuta è decurtata la quota del prelievo inizialmente calcolato sull'overhead che deriva dalla parte di costo valorizzato (<i>ad esempio: se i costi diretti, che includono la voce di costo del personale a contratto e strutturato, generano un overhead nella misura del 25% e X*30% è la quota</i>)</p>
	1

<p>Per le convenzioni, contratti e contributi stipulati con il CNR la trattenuta è fissata secondo la normativa vigente; il suo utilizzo è comunque disciplinato dalle disposizioni di cui al presente regolamento.</p> <p>Per i Progetti PRIN approvati dal MIUR, la Scuola metterà a disposizione la propria quota di cofinanziamento decurtata di una percentuale, determinata dai bandi ministeriali, per recupero dei costi generali di struttura. La rendicontazione finale dei Progetti terrà conto anche della quota trattenuta dalla Scuola.</p>	<p><i>del costo valorizzato oggetto del recupero, la decurtazione da applicare è pari a: $X*30\%*25\%*75\%$). [eliminati]</i></p>
<p>Art. 3 (Criteri e modalità di ripartizione della trattenuta)</p> <p>La trattenuta prevista al precedente art. 2 è destinata in parte al finanziamento del Fondo di Ateneo ed in parte alla Scuola Normale quale propria entrata dovuta per far fronte alle spese di carattere generale sostenute a fronte dei progetti istituzionali.</p>	<p>La trattenuta prevista al precedente art. 2 (<i>75% della quota di overhead</i>) viene ripartita nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una quota del 25% è destinata al Fondo incentivi previsto e disciplinato dal Regolamento sulla premialità; b) la restante quota del 50% è destinata per il 20% al finanziamento del Fondo di Ateneo, e per il 30% ad alimentare un fondo di investimento per i centri e laboratori di ricerca della Scuola. <p>[rinviato all'art. 13]</p>
<p>Il Consiglio Direttivo delibera all'inizio di ogni anno, sulla base delle previsioni di entrata per l'anno stesso, la dotazione minima del Fondo di Ateneo e provvede a fine anno a eventuali conguagli.</p>	<p>Art. 4 (Incentivi derivati dai finanziamenti della Comunità Europea)</p> <p>I finanziamenti acquisiti dalla Scuola sulla base dei progetti di ricerca approvati e finanziati dalla Comunità Europea, per la parte relativa al costo del lavoro dei Principal Investigator, solo se professori o ricercatori di ruolo presso la Scuola, dei progetti medesimi, al netto di una quota indicativa del 10% da accantonare a titolo precauzionale a garanzia di eventuali decurtazioni a seguito di audit, e della quota del 30% definita nel precedente art. 2, sono utilizzati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una quota del 30% quale compenso incentivante al responsabile del progetto, nel limite massimo del costo per la Scuola di numero tre scatti stipendiali, equivalenti alla differenza fra la classe zero e la classe prima del professore ordinario a tempo pieno, come definiti dalla normativa vigente; la parte eventualmente eccedente andrà ad incrementare la quota di cui al successivo punto b); b) la restante quota del 30% resta nella disponibilità del responsabile nell'ambito del relativo progetto per lo svolgimento di attività istituzionali di ricerca.

	<p>L'accantonamento precauzionale del 10% rimane vincolato fino alla data dell'audit effettuato dalla Comunità Europea e comunque non oltre un periodo che varia dai due mesi ai cinque anni dalla data di fine progetto a seconda della tipologia di finanziamento e delle specificità dei singoli enti finanziatori. Al termine del periodo di accantonamento, la parte rimanente andrà ad incrementare la quota di cui al precedente punto b). I compensi incentivanti sono erogati solo successivamente al rimborso dei costi da parte dell'ente finanziatore (accettazione dei costi rendicontati nei report di periodo) e sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.</p> <p>Il Principal Investigator ha facoltà di rinunciare all'applicazione della procedura prevista dal presente articolo, riservando quindi l'intero importo derivante dalla rendicontazione del costo del lavoro come precedentemente richiamato alle proprie attività istituzionali di ricerca e formazione.</p>
<p>Art. 4 (Presentazione e contenuto minimo della proposta di convenzione)</p> <p>Il proponente, tramite gli uffici dell'Area Ricerca, presenta la proposta di convenzione che è sottoposta all'esame del Consiglio direttivo per l'approvazione.</p> <p>Nel testo di convenzione devono essere definiti:</p> <p>a) le modalità e i termini per lo svolgimento della attività;</p> <p>b) il corrispettivo complessivo, determinato in misura tale da garantire comunque la copertura degli elementi di costo come sopra previsti, i termini e le modalità del relativo pagamento;</p> <p>c) le condizioni e modalità di utilizzazione e di eventuale pubblicazione dei risultati delle prestazioni, ivi compresi le invenzioni ed i brevetti;</p> <p>d) le eventuali borse di studio da assegnare per studi e ricerche nell'ambito della convenzione.</p> <p>Nella proposta da presentare al Consiglio, il proponente deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il responsabile, da individuare tra i professori e ricercatori della Scuola per le convenzioni per attività di ricerca o di formazione, con l'indicazione espressa della sua accettazione; • l'elenco delle strutture scientifiche, tecniche e gestionali coinvolte; • l'analisi degli elementi di costo da assumere come base per la determinazione del corrispettivo complessivo da inserire nella convenzione. 	<p>Art. 5 (Presentazione e contenuto minimo della proposta di convenzione)</p> <p>Il proponente, tramite l'Ufficio competente per la Ricerca, presenta la proposta di convenzione che è sottoposta per l'approvazione all'esame del Senato Accademico e, nei casi previsti dall'art. 19, comma 3, lett. m), dello Statuto, anche del Consiglio di Amministrazione federato.</p> <p>Nella proposta da presentare al Senato Accademico, o anche al Consiglio di Amministrazione federato, deve essere indicato:</p>

Art. 6 (*Presentazione richieste di finanziamento istituzionale per ricerca a soggetti terzi*)

La presentazione delle proposte di finanziamento istituzionale per attività di ricerca a soggetti terzi e il successivo avvio in caso di approvazione deve avvenire nelle seguenti modalità:

- a) Il professore, il ricercatore, l'assegnista di ricerca e il borsista della Scuola (*proponente*) intenzionato a presentare una richiesta di finanziamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, nazionale o estero, per la realizzazione di un progetto di ricerca, (*progetto*) si rivolge l'Ufficio competente per la Ricerca (*ufficio*).
- b) L'ufficio cura l'istruzione della pratica di finanziamento del progetto in accordo con il proponente sino alla sua presentazione al soggetto terzo. È in ogni caso compito dell'ufficio verificare che l'attività progettuale sia coerente con le vigenti regole interne.
- c) I progetti sono sottoposti alla valutazione della Commissione Ricerca, che li verifica anche dal punto di vista della loro rispondenza con gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito della ricerca, determinati dal Senato Accademico. In caso di parere favorevole, l'ufficio sottopone la richiesta di finanziamento alla firma del Direttore per la presentazione; in caso contrario, la procedura termina e il progetto non può essere presentato.
- d) I progetti proposti da soggetti non appartenenti alla Scuola e da soggetti titolari di una posizione a tempo determinato nella Scuola con scadenza contrattuale antecedente alla conclusione prevista del progetto, acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca, sono sottoposti alla valutazione della Struttura accademica competente, oppure del Senato Accademico quando l'ambito scientifico del progetto sia più ampio di quello riconducibile alla Struttura accademica di riferimento. Nel caso in cui il parere del Consiglio della Struttura o del Senato Accademico sia favorevole, l'ufficio sottopone la richiesta di finanziamento alla firma del Direttore per la presentazione; in caso contrario, la procedura termina e il progetto non può essere presentato.
- e) I professori e ricercatori della Scuola non possono presentare progetti se è programmato il loro collocamento in pensione in data anteriore rispetto alla scadenza del progetto stesso. Non possono altresì essere presentati progetti che facciano riferimento a strutture di ricerca della Scuola la cui esistenza non è assicurata per tutta la durata prevista per il progetto. Professori e ricercatori della Scuola, analogamente ad altri soggetti esterni, possono presentare progetti la cui attività è interamente prevista successivamente al loro collocamento in pensione, solo se la proposta prevede espressamente

	<p>una linea di finanziamento a copertura dei costi derivanti dal contratto tra la Scuola e il proponente; in tal caso sarà pertanto seguito l'iter previsto al precedente punto d).</p> <p>f) Nel caso in cui il titolare del progetto di ricerca è successivamente collocato in aspettativa obbligatoria, la titolarità del progetto stesso è, di norma, assegnata dalla Scuola ad altro soggetto fra quelli previsti al precedente punto a), compatibilmente con le regole fissate dal finanziatore esterno e previa valutazione della Commissione Ricerca nonché, ove ritenuto opportuno dal Direttore, successiva valutazione della Struttura accademica competente, oppure del Senato Accademico quando l'ambito scientifico del progetto sia più ampio di quello riconducibile alla Struttura accademica di riferimento.</p> <p>g) Nei casi in cui sia previsto un cofinanziamento economico da parte della Scuola, la Commissione Ricerca valuta e approva le proposte in via definitiva nei limiti delle risorse assegnate alla sua gestione in sede di bilancio. Oltre tali limiti, la Commissione Ricerca richiede la copertura finanziaria del cofinanziamento proposto al Consiglio di Amministrazione federato, acquisito il preventivo parere del Senato Accademico. Nei casi di cofinanziamento attraverso la valorizzazione del periodo di impiego del personale strutturato, le necessarie verifiche sono eseguite direttamente dall'ufficio.</p> <p>h) In caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, il Direttore sottoscrive tutti gli atti consequenti, ivi compresi eventuali contratti o convenzioni da stipulare con gli enti interessati, e provvede all'accertamento del relativo provento.</p>
TITOLO II CONTRATTI PER ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE PER CONTO TERZI	
<p>Art. 5 (Trattenuta e titolo di recupero delle spese generali di struttura)</p> <p>Nel presente titolo sono disciplinati i contratti per attività di ricerca e di formazione per conto terzi che si caratterizzano per la prevalenza dell'interesse del committente.</p> <p>La Scuola opera una trattenuta del 20% a titolo di recupero per costi generali di struttura per ogni singolo contratto.</p> <p>Tale trattenuta, calcolata sull'importo risultante dalla differenza fra i proventi definiti nel contratto e il costo relativo ad investimento di tipo inventariabile, non può risultare comunque inferiore al 10% dell'importo globale dei proventi.</p>	<p>Art. 7 (Trattenuta e titolo di recupero delle spese generali di struttura)</p> <p>La Scuola opera una trattenuta del 25% a titolo di recupero per costi generali di struttura per ogni singolo contratto.</p> <p>Tale trattenuta è calcolata sull'importo dei proventi definiti nel contratto.</p>
<p>Art. 6 (Criteri e modalità di ripartizione della trattenuta)</p>	<p>Art. 8 (Criteri e modalità di ripartizione della trattenuta)</p>

<p>La trattenuta di cui all'articolo precedente viene ripartita nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una quota pari al 5% è destinata al personale effettivamente coinvolto nelle attività di ricerca e formazione per conto terzi; b) la restante quota del 15% è destinata in parte al finanziamento del Fondo di Ateneo, secondo i criteri definiti con le organizzazioni sindacali, ed in parte alla Scuola quale propria entrata dovuta per far fronte alle spese di carattere generale sostenute a fronte delle attività di ricerca e formazione per conto terzi. <p>Il Consiglio Direttivo delibera all'inizio di ogni anno, sulla base delle previsioni di entrata per l'anno stesso, la dotazione minima del Fondo di Ateneo e provvede a fine anno a eventuali conguagli.</p> <p>Qualora nelle attività di ricerca e formazione per conto terzi siano coinvolti sia professori e ricercatori che personale tecnico amministrativo, l'incentivo di cui alla lettera a) del precedente 1° comma sarà ripartito, ad opera del responsabile delle attività per conto terzi, nelle misure seguenti: non superiore al 50% ai professori ed ai ricercatori; non superiore al 60% al personale tecnico e amministrativo.</p>	<p>La trattenuta prevista al precedente art. 5 viene ripartita nel modo seguente</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una quota del 5% è destinata al personale effettivamente coinvolto nella attività di ricerca e formazione per conto terzi; b) una quota del 5% è destinata al Fondo incentivi previsto e disciplinato dal Regolamento sulla premialità; c) la restante quota del 15% è destinata per il 6% al Fondo di Ateneo e per il 9% ad alimentare un fondo di investimento per i centri e laboratori di ricerca della Scuola. <p>[rinviato all'art. 13]</p>
<p>Art. 7 (Presentazione e contenuto minimo della proposta di contratto)</p> <p>Il proponente, tramite gli uffici dell'Area Ricerca, presenta la proposta di contratto che è sottoposta all'esame del Consiglio della Classe interessata o, in caso di attività di interesse comune, delle Classi interessate; il Consiglio esprime il proprio parere sull'interesse scientifico dell'attività ed accerta che questa non ostacoli il regolare svolgimento dell'attività didattica e scientifica della Scuola.</p> <p>A seguito del parere espresso dalla Classe o dalle Classi, il contratto è sottoposto all'esame del Consiglio direttivo per l'approvazione.</p>	<p>Art. 9 (Presentazione e contenuto minimo della proposta di contratto)</p> <p>Il proponente, tramite l'Ufficio competente per la Ricerca, presenta la proposta di contratto che è sottoposta all'esame della Commissione Ricerca, che la verifica anche dal punto di vista della sua rispondenza agli indirizzi e alle linee di sviluppo della Scuola negli ambiti di ricerca determinati dal Senato Accademico; la Commissione Ricerca esprime il proprio parere sull'interesse scientifico dell'attività ed accerta che questa non ostacoli il regolare svolgimento dell'attività didattica e scientifica della Scuola.</p> <p>Se il parere espresso dalla Commissione Ricerca è favorevole, il contratto è sottoposto alla firma del Direttore.</p>

Nel testo devono essere definiti:

- a) le modalità e i termini per lo svolgimento della prestazione;
- b) il corrispettivo complessivo, determinato in misura tale da garantire comunque la copertura degli elementi di costo come sopra previsti, i termini e le modalità del relativo pagamento;
- c) le condizioni e modalità di utilizzazione e di eventuale pubblicazione dei risultati delle prestazioni, ivi compresi le invenzioni e i brevetti, nonché in caso di attività formative assoggettate al presente regolamento, il contenuto degli eventuali attestati finali di frequenza e di profitto;
- d) le eventuali borse di studio da assegnare per studi e ricerche nell'ambito del contratto o convenzione.

<p>Nella proposta da presentare ai Consigli il proponente deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il responsabile, da individuare tra i professori e i ricercatori della Scuola per i contratti per attività di ricerca o formazione, con l'indicazione espressa della sua accettazione; • i nominativi del personale dichiaratosi disponibile a partecipare all'effettuazione della prestazione e, per il personale tecnico e amministrativo, l'impegno temporale complessivo, in termini orari, previsto per il personale medesimo; • i nominativi del personale esterno alla Scuola, dichiaratosi disponibile a partecipare a titolo individuale all'effettuazione della prestazione; questo deve essere munito di apposita autorizzazione della struttura di appartenenza; • l'analisi degli elementi di costo da assumere come base per la determinazione del corrispettivo complessivo da inserire nella convenzione. <p>Art. 8 (Incentivi al personale che partecipa alla ricerca)</p> <p>A conclusione dell'attività o con cadenza annuale nel caso di contratti di durata superiore ad un anno, il responsabile, ai fini della liquidazione della quota di cui all'art. 6, 1° comma, lett. a), comunica all'Amministrazione l'ammontare dell'incentivo da liquidare tenuto conto dell'impegno di tempo dedicato dalle singole persone allo svolgimento dell'attività stessa, con riferimento alle specifiche professionalità coinvolte.</p> <p>Le quote di corrispettivo da attribuire, senza ulteriori vincoli o limiti di destinazione, sono da intendersi riferite al personale docente (professori e ricercatori) e al personale tecnico e amministrativo della Scuola che abbia effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione.</p> <p>La liquidazione viene effettuata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per le convenzioni di durata non superiore ad un anno, a conclusione della ricerca; 2) per le convenzioni di durata superiore ad un anno, di norma con cadenza annuale, ferma restando la definitiva liquidazione ad ultimazione della ricerca. <p>Nel caso che i corrispettivi spettanti vengano versati in più soluzioni, con l'ultima liquidazione si operano gli eventuali conguagli.</p> <p>TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE, VARIE E FINALI</p> <p>Art. 9 (Area Ricerca)</p> <p>Al fine di agevolare e concentrare le attività di cui al presente regolamento, i docenti proponenti potranno riferirsi, per tutti gli aspetti amministrativi e contabili relativi alla convenzione o al contratto (presentazione progetto, presentazione relazioni finali ...) agli uffici dell'Area Ricerca.</p>	<p>Nella proposta da presentare deve essere indicato:</p> <p>Art. 10 (Incentivi al personale che partecipa alla ricerca)</p> <p>Art. 11 (Ufficio competente per la Ricerca)</p> <p>Al fine di agevolare e concentrare le attività di cui al presente regolamento, i proponenti potranno riferirsi, per tutti gli aspetti amministrativi e contabili relativi alla convenzione o al contratto (presentazione progetto, presentazione relazioni finali, ...) all'Ufficio competente per la Ricerca.</p>
---	---

	<p>Art. 12 (Trasferimento del titolare dei fondi) In caso di trasferimento presso un altro ente di un professore/ricercatore dipendente della Scuola titolare di convenzioni, contratti, progetti e fondi di ricerca: - qualora tale professore/ricercatore proponga un altro professore/ricercatore dipendente della Scuola, disponibile ad assumere la responsabilità dei progetti e dei fondi di ricerca, ove previsto, la Scuola può mantenere la gestione degli stessi nominando un nuovo responsabile; - diversamente, la Scuola provvede a trasferire i fondi di ricerca presso l'ente nuova sede del professore/ricercatore trasferito, mediante apposita formalizzazione anche per disciplinare la gestione dei contratti in essere al momento del trasferimento.</p>
	<p>Art. 13 (Integrazione del Fondo di Ateneo) Il Consiglio di Amministrazione federato, visti i risultati del bilancio di esercizio e le assegnazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 8, può deliberare l'eventuale integrazione della dotazione del Fondo di Ateneo.</p>
	<p>Art. 14 (Diritto d'autore)</p>
	<p>Art. 15 (Modalità di utilizzo dei fondi per acquisto di beni e servizi)</p>
<p>Art. 10 (Diritto d'autore) In materia di diritto d'autore e brevetto si rimanda alla normativa vigente.</p> <p>Art. 10-bis (Modalità di utilizzo dei fondi per acquisto di beni e servizi) I titolari di fondi di ricerca possono acquistare beni e servizi solo tramite gli uffici dell'Amministrazione e nel rispetto delle procedure di legge e regolamentari. I titolari di fondi di ricerca possono utilizzare i fondi dei progetti di ricerca, tipicamente non rendicontabili, per pagare, ove consentito, spese di ospitalità senza alcuna autorizzazione. Si procede alla liquidazione o al rimborso della spesa sostenuta solo: a) se sussiste la relativa copertura finanziaria; b) se il titolare del fondo di ricerca dichiara espressamente che la spesa è necessaria per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca; c) previa consegna dei regolari documenti giustificativi, con indicazione degli ospiti.</p> <p>Art. 11 (Pubblicazione) Il presente regolamento è emanato con Decreto del Direttore della Scuola. Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.</p>	<p>Art. 16 (Pubblicazione)</p>

DELIBERAZIONE N. 143	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 19	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

19 Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori della Scuola Normale Superiore – approvazione modifiche (SNS)

Il Presidente fa presente che il Senato accademico della Scuola Normale ha approvato il 22 maggio scorso varie modifiche al proprio Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori. Le modifiche sono state originate dalla necessità di applicare la nuova legislazione sull’attività lavorativa presso Atenei o Enti di ricerca stranieri, ammessa anche con lavoro subordinato dall’art. 1, comma 633, della Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Inoltre il regolamento è stato revisionato con modifiche utili per omogeneizzare la disciplina, semplificare gli obblighi, chiarire la classificazione delle attività, aggiornare le definizioni, recepire nel testo quanto deliberato in un atto interpretativo interno (deliberazione del Consiglio direttivo n. 56/2017). Restano ferme le incompatibilità e inconferibilità stabilite dalla normativa nazionale e statutaria per gli Organi universitari.

Aspetto rilevante anche considerato nella revisione è l’attenzione che ANAC (PNA 2017) e MIUR (atto di indirizzo 2018) hanno dedicato alla questione delle incompatibilità lavorative dei docenti universitari. Il rispetto del regime delle incompatibilità e dell’obbligo di esclusività costituisce dovere d’ufficio per ogni dipendente pubblico.

In allegato 1 si trova il testo regolamentare con le modificazioni apportate, evidenti in grassetto nella colonna di destra.

VISTE la Legge n. 240/2010, la Legge n. 241/1990 e la Legge n. 190/2012;
 VISTI il D.Lgs. n. 165/2001, il D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore

il CdA delibera all’unanimità di:

- approvare, per quanto di competenza le modifiche Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori della Scuola Normale Superiore, di cui all’allegato 1;
- delegare il Direttore a effettuare precisazioni e modifiche di coordinamento.

Con l’entrata in vigore delle modifiche regolamentari cessa l’efficacia della deliberazione del Consiglio direttivo n. 56/2017.



Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori della Scuola Normale Superiore

Testo vigente	Testo con modifiche
<p>Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001 e dall'art. 6 della Legge n. 240/2010, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di professori e ricercatori a tempo pieno della Scuola Normale Superiore, di seguito denominata Scuola, nonché le attività compatibili e non compatibili dei professori e ricercatori a tempo definito.</p> <p>2. Per professori e ricercatori si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none">a. professori universitari di ruolo di prima fascia e di seconda fascia a tempo pieno;b. professori straordinari a tempo determinato a tempo pieno;c. ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno;d. ricercatori a tempo pieno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della vigente legislazione. <p>3. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, sia a titolo gratuito sia nel caso in cui sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso.</p>	<p>Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni</p> <p>1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 6 della L. n. 240/2010 e dalla legislazione vigente in materia di incarichi extra-istituzionali (di seguito "incarichi") dei professori e ricercatori (di seguito "docenti") della Scuola Normale Superiore (di seguito "Scuola"):</p> <ul style="list-style-type: none">a) specifica le attività compatibili e non compatibili dei docenti;b) definisce i criteri, gli elementi di valutazione e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione preventiva;c) definisce i criteri, gli elementi di valutazione e le procedure per la verifica preventiva dell'insussistenza del conflitto di interessi. <p>2. Il presente regolamento si applica, salvo ove non diversamente specificato, ai:</p> <ul style="list-style-type: none">a. docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in convenzione o in aspettativa;b. docenti universitari straordinari a tempo determinato. <p>3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con compenso sotto qualsiasi forma o senza compenso.</p>
<p>Art. 2 Attività incompatibili</p> <p>1. La posizione di professore e ricercatore, sia a tempo pieno sia a tempo definito, è incompatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici	<p>Art. 2 Attività incompatibili</p> <p>1. La posizione di docente, sia a tempo pieno sia a tempo definito, è incompatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici

<p>e privati;</p> <p>b. l'esercizio del commercio e dell'industria, compresa l'assunzione di cariche e la partecipazione a consigli di amministrazione o a organi con poteri di gestione in società di persone o di capitali, in fondazioni, o comunque in enti con personalità giuridica di diritto privato, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;</p> <p>c. lo svolgimento di qualunque attività per incarico o a favore di società o enti che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi, di tutorato;</p> <p>d. lo svolgimento, anche indirettamente, di attività e incarichi in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso la Scuola o che possano arrecare pregiudizio alla Scuola o alle attività didattiche, di ricerca o gestionali.</p> <p>2. La posizione di professore e ricercatore in regime di tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di attività libero-professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali o di lavoro autonomo, anche continuativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lett. d.</p>	<p>e privati, salvo quanto previsto dall'art. 6;</p> <p>b. l'esercizio del commercio e dell'industria, compresa l'assunzione di cariche e la partecipazione a consigli di amministrazione o a organi con poteri di gestione in società di persone o di capitali, in fondazioni, o comunque in enti con personalità giuridica di diritto privato che svolgano attività imprenditoriale o commerciale anche in via sussidiaria o strumentale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;</p> <p>c. lo svolgimento di qualunque attività per soggetti che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi, di tutorato <i>etc.</i>;</p> <p>d. lo svolgimento, anche indirettamente, di attività e incarichi in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività istituzionale, con le funzioni svolte presso la Scuola o che possano arrecare pregiudizio alla Scuola o alle attività didattiche, di ricerca o gestionali;</p> <p>e. lo svolgimento di attività in favore di appaltatori della Scuola qualora negli ultimi cinque anni abbiano fatto contribuito all'individuazione dell'appaltatore;</p> <p>f. lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta incompatibile dalla normativa nazionale.</p> <p>2. La posizione di docente a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di attività libero-professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità o continuità. L'incompatibilità sussiste anche qualora le attività extraistituzionali, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c), j) e l), e dall'art. 4, qualora retribuite e ancorché autorizzabili singolarmente, considerate complessivamente comportino un impegno superiore a 500 ore nell'anno solare, facendo così presumere che tali attività siano svolte professionalmente e costituiscano un impegno prevalente rispetto all'attività istituzionale.</p>
<p>Art. 3 Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione</p> <p>1. I professori e i ricercatori possono svolgere liberamente, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, anche con retribuzione, le seguenti attività così come disposto dall'art. 6, comma 10, della Legge 240/2010:</p> <p>a. attività di valutazione e di referaggio in</p>	<p>Art. 3 Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione</p> <p>1. I docenti possono svolgere liberamente, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e l'assenza di conflitto di interessi, anche con retribuzione, le seguenti attività:</p> <p>a) attività di valutazione e di referaggio in</p>

<p>ambito scientifico;</p> <p>b. lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici nei corsi di studio curriculare universitari;</p> <p>c. attività di collaborazione scientifica e di consulenza;</p> <p>d. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale ivi compresi interventi in qualità di relatore a convegni, seminari, conferenze (caratterizzati, come tali, da uno scopo primario di confronto e dibattito, nettamente prevalente su qualsiasi aspetto didattico e formativo);</p> <p>e. attività pubblicistiche ed editoriali quali collaborazioni a giornali, riviste, encyclopedie e simili.</p> <p>2. Le attività di cui sopra non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili quali attività libero-professionali.</p> <p>3. Sono inoltre esclusi da preventiva autorizzazione, anche se è prevista la corresponsione di un compenso, i seguenti incarichi:</p> <p>a. l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, purché non si sostanzino nello svolgimento dell'industria e del commercio;</p> <p>b. gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, salvo che non comportino impegno rilevante con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative o che non consentano il regolare svolgimento delle attività istituzionali;</p> <p>c. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;</p> <p>d. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;</p> <p>e. le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;</p> <p>f. le attività di carattere artistico e sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;</p> <p>g. le perizie affidate dall'autorità giudiziaria.</p>	<p>ambito scientifico;</p> <p>b) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici nei corsi di studio curriculare universitario;</p> <p>c) attività di collaborazione scientifica e di consulenza;</p> <p>d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale ivi compresi interventi in qualità di relatore a convegni, seminari, conferenze (caratterizzati, come tali, da uno scopo primario di confronto e dibattito, nettamente prevalente su qualsiasi aspetto didattico e formativo);</p> <p>e) attività pubblicistiche ed editoriali quali collaborazioni a giornali, riviste, encyclopedie e simili;</p> <p>f) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, purché non si sostanzino nello svolgimento dell'industria e del commercio;</p> <p>g) gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, salvo che non comportino impegno rilevante con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative o che non consentano il regolare svolgimento delle attività istituzionali;</p> <p>h) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;</p> <p>i) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;</p> <p>j) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;</p> <p>k) le attività di carattere artistico e sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;</p> <p>l) le perizie affidate dall'Autorità giudiziaria;</p> <p>m) partecipazione a commissioni d'esame presso Università;</p> <p>n) ogni altra attività ritenuta espressamente compatibile e liberamente esercitabile dalla normativa nazionale.</p> <p>2. Per i docenti a tempo pieno, le attività di cui sopra, ove retribuite, non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili quali attività libero-professionali.</p> <p>3. La posizione di docente a tempo definito è compatibile con lo svolgimento di attività libero-professionali o di lavoro autonomo,</p>
--	---

	<p>anche continuativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d.</p> <p>4. La partecipazione in rappresentanza della Scuola agli organi delle persone giuridiche costituite o partecipate dalla Scuola, a seguito di individuazione formale fatta dalla medesima, rientra nell'attività istituzionale e non necessita di autorizzazione né di comunicazione preventiva, salvo che la normativa nazionale non disponga diversamente. La partecipazione ai predetti organi che avvenga su individuazione della Scuola ma non in sua rappresentanza, si considera attività extraistituzionale e, qualora necessitante di autorizzazione preventiva, questa resta assorbita dall'atto di individuazione, adottato a seguito dell'istruttoria prevista per l'autorizzazione.</p> <p>5. I docenti sono tenuti a dare preventiva comunicazione alla Scuola di incarichi per attività di cui presente articolo, ove retribuiti, con ogni informazione disponibile per valutare l'insussistenza di conflitti di interesse nonché con apposita dichiarazione che l'incarico esterno non interferirà con il regolare esercizio dell'attività istituzionale. Qualora a seguito della comunicazione la Scuola ravvisi che l'attività rientri tra quelle necessitanti l'autorizzazione preventiva ne dà informazione all'interessato e avvia il procedimento autorizzatorio di cui al presente regolamento.</p>
	<p>Art. 4 Attività compatibili soggette ad autorizzazione per tutti i docenti</p> <p>1. Lo svolgimento di attività extra-istituzionali retribuite diverse da quelle contemplate negli articoli 2 e 3 deve essere preventivamente autorizzato dalla Scuola.</p> <p>2. I docenti possono costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 297/1999 e dell'art. 6, comma 9, della L. n. 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, anche svolgendo attività retribuite, come disciplinato nell'apposito regolamento della Scuola. Il docente è tenuto a comunicare, al termine dell'anno a cui l'autorizzazione è riferita, le attività prestate ed ogni emolumento percepito per l'attività prestata.</p>

	<p>3. I docenti possono partecipare a concorsi di idee e progettazione senza autorizzazione. Nel caso in cui l'Ente banditore richieda un'espressa autorizzazione, al docente verrà rilasciata, a cura del Direttore. In caso di vincita il docente è tenuto a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico che verrà rilasciata secondo le modalità previste <i>dal</i> presente regolamento.</p>
<p>Art. 4 Attività compatibili e soggette ad autorizzazione</p> <p>1. Lo svolgimento di attività extra-istituzionali retribuite diverse da quelle contemplate negli articoli 2 e 3 deve essere preventivamente autorizzato dalla Scuola.</p> <p>2. In particolare i professori e i ricercatori possono svolgere, previa autorizzazione del Direttore della Scuola, attività didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro purché non arrechino pregiudizio allo svolgimento dei compiti istituzionali didattici, scientifici e gestionali affidati dalla Scuola né determinino alcun conflitto di interesse, di diritto o di fatto, con la Scuola, anche ai sensi dell'art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</p>	<p>Art. 5 Attività compatibili soggette ad autorizzazione per i docenti a tempo pieno</p> <p>1. Lo svolgimento di attività extra-istituzionali retribuite diverse da quelle contemplate negli articoli 2 e 3 deve essere preventivamente autorizzato dalla Scuola.</p> <p>2. I docenti a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Direttore della Scuola,</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro purché non arrechino pregiudizio allo svolgimento dei compiti istituzionali didattici, scientifici e gestionali affidati dalla Scuola né determinino alcun conflitto di interesse, di diritto o di fatto, con la Scuola, anche ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001; b) la partecipazione a commissioni di concorso e di esame, non rientrante nei compiti e doveri d'ufficio, salvo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 56/2019; c) le perizie e le consulenze tecniche di parte affidate da soggetti diversi dall'Autorità giudiziaria; d) la partecipazione in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui agli artt. 2 e 3, a organi di enti pubblici e privati senza scopo di lucro la cui attività sia compatibile con le finalità e la vocazione culturale e scientifica della Scuola o enti partecipati dalla Scuola la cui nomina sia fatta da soggetto diverso dalla stessa; e) la partecipazione a commissioni di collaudo o per l'affidamento di contratti pubblici; f) la partecipazione a organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti pubblici e privati, salvo che non rientrino nell'attività di valutazione di cui all'art. 3; g) ogni altro incarico per cui la normativa nazionale preveda l'autorizzazione preventiva.

<p>3. I docenti possono costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 6, comma 9 della Legge 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, anche svolgendo attività retribuite, come disciplinato nell'apposito regolamento della Scuola. Il docente è tenuto a comunicare, al termine dell'anno a cui l'autorizzazione è riferita, le attività prestate ed ogni emolumento percepito per l'attività prestata.</p> <p>4. Può essere autorizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la partecipazione agli organi amministrativi e di controllo delle persone giuridiche costituite o partecipate dalla Scuola, purché conseguente a nomina da parte dei competenti organi della Scuola; b. la partecipazione a organi di gestione e l'assunzione di cariche sociali in società, fondazioni o enti, pubblici e privati, purché essa consegua a designazione diretta da parte di enti pubblici e l'attività della società, della fondazione e dell'ente sia compatibile con le finalità e la vocazione scientifica della Scuola; c. la partecipazione a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare; d. la partecipazione a commissioni di concorso o di esame, non rientrante nei compiti e doveri d'ufficio; e. le perizie affidate da soggetti privati. 	v. art. 4
<p>5. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Direttore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.</p>	v. art. 6
<p>Art. 5 Partecipazione a concorsi di idee e progettazione</p> <p>1. La partecipazione a concorsi di idee e progettazione non necessita di richiesta di autorizzazione. Nel caso in cui l'Ente banditore richieda un'espressa autorizzazione, al docente verrà rilasciata, a cura dell'Amministrazione, la sua richiesta debitamente protocollata. In caso di</p>	v. art. 4

<p>vincita il docente è tenuto a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico che verrà rilasciata secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.</p>	
	<p>Art. 6 Attività compatibili soggette ad autorizzazione per i docenti a tempo definito 1. I docenti a tempo definito possono svolgere, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, attività didattica e di ricerca presso Università o Enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Direttore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Rientrano in questa tipologia di incarichi i rapporti lavorativi che determinano un inserimento stabile, ancorché a termine e/o part-time, del docente nell'organico dell'Ente estero.</p>
<p>Art. 6 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi di cui al precedente art. 4, la relativa valutazione viene effettuata nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in materia e del Codice Etico della Scuola nonché dei sotto indicati criteri:</p> <p>a. compatibilità dell'impegno richiesto dall'incarico con il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, sia didattici che scientifici, e con l'assolvimento dei doveri accademici del docente, considerate le eventuali richieste già autorizzate nel corso dell'anno;</p> <p>b. compatibilità dell'incarico con le finalità istituzionali e l'immagine della Scuola;</p> <p>c. assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con la Scuola e le relative attività didattico-scientifiche, in modo tale da non determinare situazioni che possano ledere il principio di concorrenzialità tra Atenei ovvero si possano tradurre in uno svantaggio economico per la Scuola.</p> <p>2. Non possono comunque essere autorizzati incarichi che determinino costi e oneri per la Scuola ovvero l'impegno di sue risorse, umane e strumentali, senza che sia definito un adeguato corrispettivo.</p>	<p>Art. 7 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, la relativa valutazione viene effettuata tenendo conto delle particolari natura e finalità della Scuola, come delineate in Statuto, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in materia e del Codice Etico della Scuola nonché dei sotto indicati criteri:</p> <p>a. compatibilità dell'impegno richiesto dall'incarico con il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, sia didattici che scientifici, e con l'assolvimento dei doveri accademici del docente, considerate le eventuali richieste già autorizzate nel corso dell'anno;</p> <p>b. compatibilità dell'incarico con le finalità istituzionali e l'immagine della Scuola;</p> <p>c. assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con la Scuola e le relative attività didattico-scientifiche, in modo tale da non determinare situazioni che possano ledere il principio di concorrenzialità tra Atenei ovvero si possano tradurre in uno svantaggio economico per la Scuola.</p> <p>2. Non possono comunque essere autorizzati incarichi che determinino costi e oneri per la Scuola ovvero l'impegno di sue risorse, umane e strumentali, senza che sia definito un adeguato corrispettivo.</p>
<p>Art. 7 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli</p>	<p>Art. 8 Richiesta dell'autorizzazione preventiva 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli</p>

<p>2 e 3 è vietato ai docenti svolgere incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla Scuola.</p> <p>2. L'autorizzazione è richiesta dal soggetto che intende conferire l'incarico ovvero dal docente che intende assumere l'incarico, nel rispetto delle competenze stabilite dal presente articolo.</p> <p>3. Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Direttore della Scuola, che vi provvede con proprio atto. Sulle richieste avanzate dal Direttore e dal Vicedirettore si pronuncia il Consiglio Direttivo. La domanda di autorizzazione, rivolta al Direttore, è presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico, tramite apposito modulo, agli uffici dell'amministrazione che curano l'istruttoria del procedimento.</p> <p>4. La richiesta dovrà recare l'indicazione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nome del docente al quale viene proposto l'incarico, b. soggetto committente (ragione sociale, sede legale, partita IVA e codice fiscale), c. oggetto e modalità dell'incarico (luoghi, durata e periodo di svolgimento, impegno effettivamente richiesto); d. ammontare dell'eventuale compenso previsto o presunto per l'intera attività, e se si tratta di incarico superiore all'anno, per ogni anno di prestazione; e. la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali anche tenuto conto degli incarichi precedentemente autorizzati e ancora in essere; f. la dichiarazione, sotto la propria responsabilità che l'incarico in questione non è in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso la Scuola. <p>Alla richiesta è possibilmente allegata copia dell'atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell'incarico.</p> <p>5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con l'accoglimento o il rigetto dell'istanza mediante provvedimento, motivato in caso di diniego. Qualora l'amministrazione, ravvisando lacune o</p>	<p>2 e 3 è vietato ai docenti svolgere incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla Scuola. (ripetitivo dell'art. 4.1).</p> <p>1. L'autorizzazione è richiesta dal soggetto che intende conferire l'incarico <i>oppure</i> dal docente che intende assumere l'incarico, nel rispetto delle competenze stabilite dal presente articolo.</p> <p>v. art. 9</p> <p>2. La richiesta dovrà recare l'indicazione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nome del docente al quale viene proposto l'incarico, b. soggetto committente (ragione sociale, sede legale, partita IVA e codice fiscale), c. oggetto e modalità dell'incarico (luoghi, durata e periodo di svolgimento, impegno effettivamente richiesto in n. h/anno); d. ammontare dell'eventuale compenso previsto o presunto per l'intera attività, e se si tratta di incarico superiore all'anno, per ogni anno di prestazione; e. la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali anche tenuto conto degli incarichi precedentemente autorizzati e ancora in essere; f. la dichiarazione, sotto la propria responsabilità che l'incarico in questione non è in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso la Scuola; g. l'eventuale possesso di Partita IVA e/o di iscrizione a un Ordine professionale. <p>3. Alla richiesta è possibilmente allegata copia dell'atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell'incarico.</p> <p>v. art. 9</p>
--	---

incongruità nella richiesta, chieda chiarimenti all'istante, il termine è sospeso dal momento della richiesta di chiarimenti e ricomincia a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono stati forniti.

6. Qualora il docente presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dalla Scuola, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere per l'Amministrazione di appartenenza è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa.

7. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico già autorizzato, venga a modificarsi l'originaria situazione dichiarata, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, l'autorizzazione originaria decade, le attività in corso devono essere sospese; la loro eventuale ripresa potrà avvenire solo a seguito dell'ottenimento di una nuova esplicita autorizzazione. Il richiedente è tenuto altresì a segnalare i casi in cui non sia svolta, per qualsiasi motivo, la prestazione già autorizzata.

8. L'autorizzazione del Direttore della Scuola riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti l'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto il profilo fiscale o previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme di legge, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del docente.

9. Per l'autorizzazione all'attività di cui all'art. 4, comma 5, è necessario allegare alla domanda, il parere del Preside della Classe di afferenza che attesta la compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

v. art. 9

4. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico già autorizzato, venga a modificarsi l'originaria situazione dichiarata, il richiedente è tenuto a darne tempestiva **comunicazione al fine di rivalutare l'autorizzazione concessa**, le attività in corso devono essere sospese; la loro eventuale ripresa potrà avvenire solo a seguito dell'ottenimento di una nuova esplicita autorizzazione. Il richiedente è tenuto altresì a segnalare i casi in cui non sia svolta, per qualsiasi motivo, la prestazione già autorizzata.

v. art. 9

v. art. 9

Art. 9 Autorizzazione preventiva

1. Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Direttore della Scuola, che vi provvede con proprio atto. Sulle richieste avanzate dal Direttore e dal Vicedirettore si pronuncia il **Senato accademico. Salvo che il regolamento non disponga diversamente**, la richiesta di autorizzazione, rivolta al Direttore, è presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico, **anche usando** apposito modulo, **al protocollo della Scuola**.

	<p>2. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con l'accoglimento o il rigetto dell'istanza mediante provvedimento, motivato in caso di diniego. Qualora l'amministrazione, ravvisando lacune o incongruità nella richiesta, chieda chiarimenti all'istante, il termine è sospeso dal momento della richiesta di chiarimenti e ricomincia a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono stati forniti.</p> <p>3. Qualora il docente sia in convenzione con altro Ateneo e/o presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dalla Scuola, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere per l'Amministrazione di appartenenza è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa.</p> <p>4. L'autorizzazione del Direttore riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti l'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto il profilo fiscale o previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme di legge, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del docente.</p> <p>5. Il docente a tempo pieno che intenda svolgere l'attività di cui all'art. 6, presenta la richiesta di autorizzazione nei termini previsti per la presentazione della domanda di passaggio a tempo definito.</p>
	<p><i>Art. 10 Istruttoria e pareri</i></p> <p>1. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione il Direttore può acquisire il parere della Classe di appartenenza del docente e/o del Centro/Laboratorio di riferimento. Per l'espressione del parere, l'Organo competente (consiglio di Classe e/o Direttore del Centro/Laboratorio) valuta l'impatto sull'attività didattica e/o sull'attività di ricerca svolte dalla Struttura. Per gli incarichi che comportino un'assenza dalla sede di servizio superiore a due settimane continuative si valutano gli effetti sull'offerta didattica e di servizio agli studenti nonché eventuali oneri compensativi che la Scuola debba sostenere. Si potranno considerare compatibili con i doveri d'ufficio</p>

gli incarichi che prevedano un'assenza dalla sede di servizio in periodi di concorsi, esami, scrutini, colloqui, passaggi d'anno etc., solo se il docente assicuri, in tali periodi, la sua effettiva partecipazione in presenza a tali attività.

2. Per l'autorizzazione all'attività di cui all'art. 6, il Direttore acquisisce il parere del Consiglio della Classe di riferimento sui seguenti elementi di valutazione, coerenti con i principi statutari ei criteri di cui all'art. 7, di compatibilità:

- a) la durata dell'incarico;
- b) l'impegno temporale su base annuale previsto presso l'altro Ente, anche in ragione del luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, e la garanzia di poter svolgere in presenza alla Scuola le attività più significative (concorsi di ammissione, colloqui di passaggio d'anno, etc.), secondo un programma da concordarsi preventivamente con il Preside della Classe;
- c) gli effetti sulle attività dell'interessato presso la Scuola (progetti di ricerca, gestione fondi, incarichi/cariche etc.) e sulle esigenze complessive dell'area scientifico-disciplinare;
- d) la disponibilità ad assumere impegni didattici e istituzionali aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dall'opzione a tempo definito;
- e) il conflitto di interessi, anche potenziale, in materia di informazioni, *know-how*, risultati delle ricerche, pubblicazioni, grant di ricerca di cui potrebbe risultare vincitore nel periodo di svolgimento dell'attività all'estero etc. da affrontare mediante la stipula di un Accordo, di durata pari a quella dell'affiliazione, che disciplini i rapporti della Scuola con l'altro Ente utile anche per finalità di collaborazione scientifica istituzionale e di apertura verso gli allievi della Scuola oppure, in subordine, mediante dichiarazione scritta di impegno da rendere a entrambi gli Enti.

3. Qualora la richiesta di autorizzazione provenga da un docente già in regime di impegno a tempo definito, non si valuta quanto previsto dal punto d) del comma precedente.

Art. 11 Conflitto di interessi

1. Per lo svolgimento di incarichi

	<p>extraistituzionali deve essere verificata l'insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale. Per gli incarichi soggetti ad autorizzazione preventiva, la valutazione viene svolta durante il procedimento di rilascio della stessa. Per gli incarichi non soggetti ad autorizzazione preventiva, la valutazione viene svolta a seguito della comunicazione preventiva di cui all'art. 3, comma 3.</p> <p>2. La valutazione dell'insussistenza del conflitto di interessi avviene tenendo conto anche della natura giuridica, degli scopi, della reputazione del soggetto conferente (e/o del soggetto presso cui l'incarico deve essere svolto, se diverso dal conferente) e dei rapporti che esso ha o ha avuto con la Scuola (eventuali controversie, parentele, rapporti di debito o di credito, convenzioni etc.).</p> <p>3. Qualora la Scuola ravvisi elementi di conflitto ne dà comunicazione interlocutoria al docente al fine di individuare le modalità di rimozione del conflitto, ove possibile. Nel caso il conflitto non sia rimovibile, il Direttore ne dà comunicazione al docente interessato che, di conseguenza, non può svolgere l'attività.</p>
Art. 8 Diniego e domanda di riesame	<p>1. In caso di diniego dell'autorizzazione, il docente interessato può presentare motivata domanda di riesame.</p> <p>2. La domanda di riesame è presentata, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del diniego, al Direttore della Scuola che comunicherà la propria decisione entro 30 giorni, sentito il parere del Collegio Accademico.</p>
Art. 9 Vigilanza e sanzioni	<p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 662 del 23 dicembre 1996, l'ufficio competente effettua le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Qualora venga riscontrata una violazione se ne darà comunicazione al Direttore della Scuola per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.</p> <p>2. Nel caso di incarichi svolti da un docente senza autorizzazione, perché non richiesta o non ottenuta, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, si applicano le sanzioni previste dall'art. 53, commi 7, 8 e 9, del decreto</p>
Art. 12 Diniego e domanda di riesame	<p>1. In caso di diniego dell'autorizzazione oppure di comunicazione di sussistenza del conflitto di interessi, il docente interessato può presentare motivata domanda di riesame.</p> <p>2. La domanda di riesame è presentata, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del diniego, al Direttore della Scuola che comunicherà la propria decisione entro 30 giorni, sentito il parere del Senato accademico.</p>
Art. 13 Vigilanza e responsabilità	<p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 62, della L. n. 662/1996, l'ufficio competente effettua le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Qualora venga riscontrata una violazione se ne darà comunicazione al Direttore della Scuola per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.</p> <p>2. Lo svolgimento di un incarico senza autorizzazione, perché non richiesta o non ottenuta, determina per il docente responsabilità disciplinare, le conseguenze patrimoniali previste dall'art. 53 del D.Lgs. n.</p>

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	<p>165/2001 e le altre inerenti la responsabilità erariale.</p> <p>3. Lo svolgimento di un incarico retribuito tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), j) e l), senza comunicazione preventiva, di cui all'art. 3, comma 5, determina per il docente responsabilità disciplinare, più grave nel caso sia accertata la sussistenza di un conflitto di interessi.</p>
<p>Art. 10 Pubblicità e norme di rinvio</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni in particolare, per gli obblighi del soggetto conferente l'incarico e dell'amministrazione nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito all'elenco degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi e, per le norme in materia di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.</p> <p>2. Per quanto riguarda i compensi degli incarichi autorizzati ai sensi del presente regolamento, si applica la disposizione contenuta nell'art.1, comma 123 della L. 662/96, laddove si stabiliscono gli importi massimi, oltre i quali sono apportate decurtazioni a favore dell'università, con riferimento ai compensi, alle indennità e agli emolumenti.</p>	<p>Art. 14 Pubblicità e norme di rinvio</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, alla L. n. 241/1990, la L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni in particolare, per gli obblighi del soggetto conferente l'incarico e dell'amministrazione nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito all'elenco degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi e, per le norme in materia di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.</p> <p>2. Per quanto riguarda i compensi degli incarichi autorizzati ai sensi del presente regolamento, si applica altresì la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 123¹ della L. 662/1996, laddove si stabiliscono gli importi massimi, oltre i quali sono apportate decurtazioni a favore dell'università, con riferimento ai compensi, alle indennità e agli emolumenti.</p>
<p>Art. 11 Norme transitorie e finali</p> <p>1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.</p> <p>2. Tutti i termini di cui al presente regolamento sono sospesi dal 31 luglio al 31 agosto e dal 15 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.</p>	<p>Art. 15 Norme finali e transitorie</p> <p>1. Tutti i termini di cui al presente regolamento sono sospesi dal 31 luglio al 31 agosto e dal 15 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.</p> <p>2. Il presente regolamento si interpreta e si applica in coerenza con la normativa nazionale per tempo vigente.</p> <p>3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle autorizzazioni da rilasciarsi successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, il giorno dopo la pubblicazione all'Albo ufficiale on-line del decreto di emanazione.</p>

¹1. 123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 144	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 20	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE

20 Regolamento della Scuola Normale Superiore per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – approvazione (SNS)

Definiti in sede di contrattazione integrativa i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche, nelle more dell'esame da parte del Collegio dei Revisori federato della relativa ipotesi di contratto collettivo integrativo (v. *infra* OdG n. 22), il Presidente sottopone all'attenzione del CdA la bozza integrale di regolamento predisposta per la costituzione e la ripartizione del fondo in argomento presso la Scuola.

Il Presidente ricorda che l'art. 113 consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione integrativa, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. Le Pubbliche amministrazioni, dunque, a valere sugli stanziamenti previsti al comma 1 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 per appalti di lavori, servizi e forniture, destinano ad un apposito fondo, denominato appunto fondo incentivi per funzioni tecniche, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara dei lavori/servizi/forniture. Una percentuale pari al 80% delle risorse finanziarie del predetto fondo, comprensiva di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell'Amministrazione, è ripartita per ogni singolo lavoro/servizio/fornitura, con le modalità e i criteri definiti dalle Delegazioni di parte pubblica e sindacale in sede di contrattazione integrazione e assunti nello schema di regolamento, tra le figure individuate dalla legge. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo in argomento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato ad altre finalità individuate dal medesimo art. 113, tra cui l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Lo schema di regolamento in esame, una volta definito l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento medesimo (art. 1 e 2), individua le ipotesi di esclusione dalla costituzione e dalla ripartizione del fondo in argomento (art. 3) e cioè:

- a. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni o servizi o di realizzazione di opere o lavori pubblici per i quali non sia presente un capitolato descrittivo/prestazionale e un quadro economico;
- b. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni o servizi o di realizzazione di opere o lavori pubblici il cui importo a base di gara sia inferiore a 20.000,00 euro, al netto dell'IVA;
- c. gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture ove non sia nominato il DEC;
- d. tutti i casi in cui ci si avvalga di un affidamento diretto senza una procedura di selezione dell'affidatario.

Disciplina altresì, continua il Presidente, le specifiche modalità di costituzione del fondo, fissando in maniera distinta per opere/lavori pubblici, servizi e forniture la misura percentuale da applicare

all'importo posto a base di gara, tenuto conto della base imponibile minima pari ad euro 20.000,00, come rappresentato nelle seguenti tabelle:

OPERE E LAVORI PUBBLICI	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 20.000,00 € a 999.999 €	2,00%
Da 1.000.000 € a soglia comunitaria	1,85%
Oltre soglia comunitaria	1,70%

SERVIZI	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 20.000,00 € a soglia comunitaria	1,80%
Da soglia comunitaria a 600.000 €	1,70%
Oltre 600.000 €	1,60%

FORNITURE	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 20.000,00 € a soglia comunitaria	1,70%
Da soglia comunitaria a 600.000 €	1,60%
Oltre 600.000 €	1,50%

nonché stabilendo che le somme destinate al fondo incentivi siano inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura (*amplius* art. 4).

La disposizione relativa al conferimento degli incarichi e ai soggetti destinatari degli incentivi (art. 6) conferma, tra quelle previste, la centralità della figura del RUP - Responsabile unico del procedimento e richiede la formalizzazione del Gruppo di lavoro che lo coadiuva, da effettuare con provvedimento *ad hoc* che dovrà inoltre indicare:

- l'opera, il lavoro, il servizio o la fornitura ed il relativo finanziamento, nonché la previsione di spesa, compreso l'accantonamento secondo le percentuali previste dal regolamento medesimo (art. 4);
- il cronoprogramma;
- i nominativi e i ruoli del personale coinvolto;
- le quote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di Lavoro, secondo quanto previsto dal regolamento medesimo (art. 9).

In generale la disciplina regolamentare del riparto delle risorse del fondo tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, dell'effettività delle stesse, della complessità delle attività, nonché del rispetto, in fase di realizzazione, dei tempi e dei costi prestabiliti (art. 11).

La liquidazione dell'incentivo dovrebbe seguire il seguente schema fase/attività (art. 10):

	RUP (attività di validazione e affidamento)
Alla stipula del contratto	Attività di pianificazione
	Attività di verifica
	Attività di gara
In caso di appalti pluriennali, alla redazione degli stati d'avanzamento o dei certificati di regolare esecuzione in corso d'appalto	RUP (attività per l'esecuzione)
	DL/DEC (attività per l'esecuzione)
Alla redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione	RUP (attività per l'esecuzione)
	Attività per l'esecuzione
	Attività di Collaudo

Al termine di ogni fase, la liquidazione della relativa quota del fondo sarà disposta dal Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP che:

- a) certifica la prestazione effettuata da parte dei soggetti titolari delle funzioni tecniche e dai collaboratori;
- b) certifica il rispetto dei termini previsti;
- c) definisce l'importo definitivo a base del compenso incentivante, nonché gli importi spettanti ad ogni singolo dipendente incaricato, sulla base delle tabelle di ripartizione.

Nel rinviare integralmente, in relazione agli ulteriori specifici aspetti, al contenuto del documento allegato alla presente proposta, il Presidente precisa che, trattandosi di una disciplina complessa, per certi versi ancora soggetta a interpretazioni da parte della magistratura contabile e di altre autorità (prima fra tutte l'ANAC), il regolamento prevede una sorta di adeguamento dinamico delle disposizioni (art. 15).

Lo schema di regolamento, unitamente all'ipotesi di contratto collettivo integrativo relativa ai criteri e alle modalità di ripartizione del fondo che è stata inviata al Collegio dei Revisori federato per la prescritta certificazione, in occasione della seduta del 22 maggio u.s. è stata presentata al Senato Accademico della Scuola che ha espresso parere favorevole.

Per quanto sopra premesso il Presidente chiede al CdA di esprimersi in merito.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare, subordinatamente al recepimento delle osservazioni formulate da parte del Collegio dei Revisori, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo relativa ai criteri e alle modalità di ripartizione, il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, allegato parte integrante e sostanziale della presente proposta.

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni**

Sommario

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.....	1
Articolo 2. Ambito di applicazione e attività oggetto di incentivo	2
Articolo 3. Esclusioni.....	2
Articolo 4. Costituzione e quantificazione del Fondo.....	3
Articolo 5. Destinazione del Fondo	4
Articolo 6. Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo	4
Articolo 7. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo	5
Articolo 8. Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centrali di committenza.....	6
Articolo 9. Ripartizione del fondo incentivante.....	6
Articolo 10. Accertamento delle attività svolte e liquidazione della quota del fondo	8
Articolo 11. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori, forniture e servizi.....	8
Articolo 12. Limite dell'incentivo liquidabile	9
Articolo 13. Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	10
Articolo 14. Monitoraggio e informazione.....	10
Articolo 15. Disciplina transitoria e adeguamento dinamico del regolamento.....	10

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il presente Regolamento stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Articolo 2. Ambito di applicazione e attività oggetto di incentivo

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga nomina di un Direttore dell'Esecuzione con competenze specialistiche. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.
3. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori mentre i servizi e le forniture vengono incentivati secondo quanto disposto per i servizi e le forniture dal presente regolamento.
4. Una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base della gara per la realizzazione dei lavori o l'acquisizione dei servizi e delle forniture, così come determinata dal successivo art. 4, è accantonata per costituire il Fondo.
5. Il Fondo è ripartito tra i dipendenti, formalmente incaricati, che hanno espletato le attività oggetto di incentivazione di seguito riportate nello specifico nelle tabelle di cui all'art. 9 del presente regolamento, nell'ottica che il contratto sia eseguito nel rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti.
6. In caso di ricorso a procedure di Partenariato Pubblico Privato, il Fondo è costituito a seguito della sua previsione nel Piano Economico Finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione.

Articolo 3. Esclusioni

1. Sono escluse dalla costituzione del Fondo e dalla ripartizione dell'incentivo:
 - a. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni o servizi o di realizzazione di opere o lavori pubblici per i quali non sia presente un capitolato descrittivo/prestazionale e un quadro economico;
 - b. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni o servizi o di realizzazione di opere o lavori pubblici il cui importo a base di gara sia inferiore a 20.000,00 euro, al netto dell'IVA;
 - c. gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture ove non sia nominato il DEC;
 - d. in tutti i casi in cui ci si avvalga di un affidamento diretto senza una procedura di selezione dell'affidatario.

Articolo 4. Costituzione e quantificazione del Fondo

1. Il Fondo è costituito in base alle percentuali definite nel presente articolo previo inserimento della cifra nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, e comprende sia gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione che il contributo IRAP.
2. La misura del fondo è determinata in ragione dell'importo posto a base di gara del contratto da affidare secondo la sottostante tabella.

OPERE E LAVORI PUBBLICI	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 20.000,00 € a 999.999 €	2,00%
Da 1.000.000 € a soglia comunitaria	1,85%
Oltre soglia comunitaria	1,70%

SERVIZI	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 20.000,00 € a soglia comunitaria	1,80%
Da soglia comunitaria a 600.000 €	1,70%
Oltre 600.000 €	1,60%

FORNITURE	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 20.000,00 € a soglia comunitaria	1,70%
Da soglia comunitaria a 600.000 €	1,60%
Oltre 600.000 €	1,50%

3. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
4. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici. Per i lavori fino a 100.000,00 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
7. Le quote non sono soggette a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
8. In caso di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del Codice, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto originario,

sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si siano rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

9. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto, individuato ai sensi dell'art. 28 del Codice.

Articolo 5. Destinazione del Fondo

1. L'80% del Fondo, determinato nella misura indicata dal precedente articolo, al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'Amministrazione, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative. Nel successivo art. 9 sono indicati i soggetti destinatari, le modalità e i criteri di ripartizione che sono stati oggetto di contrattazione integrativa.
2. Per contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata il RUP valuta e determina, in fase iniziale, la possibilità di porre a carico del finanziamento anche la somma destinata all'incentivazione del personale.
3. Il 20% del fondo, determinato nella misura indicata dal precedente art. 6, è destinato:
 - a. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche nella direzione del progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici per la modellazione informatica nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture;
 - b. all'implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni di controllo;
 - c. all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 196/1997;
 - d. allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Università ed istituti scolastici superiori.
4. Non si provvede all'accantonamento del 20% nel caso di contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate alle opere, ai lavori, servizi o forniture a base di gara, sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura. Conseguentemente la quota del 20% del Fondo di cui al comma 3 è calcolata in sede di formazione del budget e viene accantonata in apposita voce contabile per essere poi assegnata, su indicazione del Segretario Generale, ai diversi servizi che provvedono al suo impiego per le finalità di cui al comma 3.

Articolo 6. Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo

1. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti tenendo conto delle competenze e delle esperienze professionali richieste e assicurando, ove possibile, una equilibrata distribuzione e rotazione degli incarichi e delle responsabilità sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti con il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di

appalto. Allo scopo di conseguire la valorizzazione di tutti i dipendenti, l'Amministrazione, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno la professionalità idonea al conferimento degli incarichi delle figure previste dal codice degli appalti (RUP, DEC, DL, collaudatori, collaboratori, ecc.).

2. La figura del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Per la disciplina di dettaglio dei requisiti del RUP e compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle linee guida dell'ANAC per tempo vigenti.
3. Il RUP è coadiuvato da un "Gruppo di Lavoro", costituito dall'insieme di dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi.
4. Il RUP e i componenti del Gruppo di Lavoro sono nominati con apposito decreto, che deve inoltre indicare:
 - a. opera, lavoro, servizio o fornitura in oggetto e relativo finanziamento, previsione di spesa compreso l'accantonamento secondo le percentuali definite nel presente Regolamento;
 - b. il cronoprogramma;
 - c. nominativi e ruoli dei dipendenti coinvolti;
 - d. le quote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di Lavoro, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate, sentito il RUP o su sua proposta, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame e delle date a partire dalle quali avviene il trasferimento.
7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono la responsabilità di ogni singola attività ed i collaboratori, anch'essi individuati negli atti di nomina, che partecipano tecnicamente o amministrativamente allo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui non ci siano collaboratori la totalità della quota relativa alla attività viene erogata al responsabile.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 7. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo. Nel caso in cui intere attività, o parti di esse, siano svolte da personale con qualifica dirigenziale le relative quote di incentivo, al netto delle somme utilizzate per l'incentivazione relativa ad acquisti gravanti su fondi finanziati da enti terzi che non consentono in alcun modo l'accantonamento di una quota per l'incentivazione, incrementano a titolo di

risorsa variabile il fondo previsto dagli artt. 63 comma 3 lettera c) e 65 comma 3 lettera c) del CCNL del 19 aprile 2018.

Articolo 8. Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centrali di committenza

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri enti, sulla base delle forme collaborative previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs n.267/2000, formalmente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; in tal caso i dipendenti degli enti esterni partecipano alla ripartizione del Fondo.
2. In caso di procedure svolte tramite CUC, la quota relativa alla predisposizione ed al controllo del bando spetta, su richiesta del responsabile della CUC, al personale dell'ufficio centralizzato.
3. In caso di aggregazione di più soggetti, ognuno provvederà a corrispondere l'incentivo ai propri dipendenti, secondo il proprio regolamento, previa verifica di non superamento del 2%.

Articolo 9. Ripartizione del fondo incentivante

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle seguenti.

LAVORI			
Attività generale	Quota generale	Attività specifica	Quota specifica
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	35%	<i>Validazione progetto</i>	10%
		<i>Affidamento</i>	10%
		<i>Esecuzione</i>	15%
		<i>Collaboratori supporto al RUP</i>	35% della quota della singola fase a cui partecipano
Pianificazione e programmazione della spesa	3%	<i>Pianificazione: analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti, redazione Programma triennale dei lavori pubblici</i>	3%
Verifica preventiva del progetto	5%	<i>Responsabile</i>	3%
		<i>Collaboratori</i>	2%
Gara	10%	<i>Predisposizione atti tecnici (Responsabile)</i>	3%
		<i>Predisposizione e controllo atti amministrativi di gara (Responsabile)</i>	5%
		<i>Attività tecniche di monitoraggio (sopralluoghi, FAQ, ...) (Responsabile)</i>	2%
		<i>Collaboratori</i>	35% della quota del Responsabile
Esecuzione dei lavori	40%	<i>Direzione dei lavori</i>	15%
		<i>Direttori operativi*</i>	23%
		<i>Ispettori di cantiere</i>	2%
Collaudo o regolare esecuzione	7%	<i>Ripartito in percentuale sull'importo dei lavori specialistici</i>	7%

**Direttori operativi: importo suddiviso secondo gli importi delle diverse lavorazioni specialistiche (ad esempio, architettonico, strutturale, impianti elettrici, impianti meccanici,...).*

SERVIZI E FORNITURE			
Attività generale	Quota generale	Attività specifica	Quota specifica
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	37%	Affidamento	15%
		Esecuzione	22%
		Collaboratori supporto al RUP	35% della quota della singola fase a cui partecipano
Pianificazione e programmazione della spesa	3%	Pianificazione: analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti, redazione Programma biennale degli acquisti	3%
Gara	11%	Predisposizione atti tecnici (Responsabile)	3,5%
		Predisposizione e controllo atti amministrativi di gara (Responsabile)	5%
		Attività tecniche di monitoraggio (sopralluoghi, FAQ, ...) (Responsabile)	2,5%
		Collaboratori	35% della quota del Responsabile
Esecuzione contratto	42%	Direzione dell'esecuzione	18%
		Assistenti al DEC*	24%
Collaudo o regolare esecuzione	7%	Ripartito in percentuale sull'importo dei servizi/forniture specialistici	7%

**Assistenti al DEC: importo suddiviso secondo gli importi dei diversi servizi/forniture specialistici (ad esempio, portierato, pulizie, facchinaggio, manutenzione aree verdi, manutenzione ordinaria immobili/impresi, ...).*

2. Nel caso in cui non siano individuati collaboratori per le diverse attività specificate nelle tabelle di cui al comma 1, la quota generale si intende destinata alla figura incaricata della specifica attività.

3. La quota relativa alla pianificazione, che non trova applicazione per i contratti ed i progetti che non costituiscono investimenti e, in ogni caso, per i progetti di lavori pubblici di importo inferiore ai 100.000 €, confluisce in quella attribuita al RUP.

4. Nel caso di attività svolte da più soggetti o da soggetti sia interni che esterni all'Amministrazione, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei servizi o forniture di cui ognuno è incaricato come risulta nella nomina del gruppo di lavoro.

5. Nel caso in cui il medesimo soggetto svolga sia il ruolo di RUP che di DL o DEC per un appalto, l'incentivo sarà corrisposto solo per il ruolo di RUP e le economie confluiranno a titolo di risorse

variabili nei fondi di cui all'art. 63, comma 3, lettera c) e all'art. 65, comma 3, lettera c), del CCNL del 19 aprile 2018. Nel caso in cui più prestazioni fra quelle elencate nelle tabelle del presente articolo, vengano affidate alla medesima persona, ad eccezione del caso di cui al periodo precedente, si procede al cumulo delle singole quote di competenza.

6. Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude la liquidazione dell'incentivo, limitatamente alle attività svolte.

Articolo 10. Accertamento delle attività svolte e liquidazione della quota del fondo

1. Le liquidazioni dell'incentivo avvengono secondo le seguenti fasi:

Alla stipula del contratto	RUP (attività di validazione e affidamento) Attività di pianificazione Attività di verifica Attività di gara
In caso di appalti pluriennali, alla redazione degli statuti d'avanzamento o dei certificati di regolare esecuzione in corso d'appalto	RUP (attività per l'esecuzione) DL/DEC (attività per l'esecuzione)
Alla redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione	RUP (attività per l'esecuzione) Attività per l'esecuzione Attività di Collaudo

2. Al termine di ogni fase del procedimento cui corrisponde l'erogazione, la liquidazione della relativa quota del Fondo è disposta dal Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP che:

- a. certifica la prestazione effettuata da parte dei soggetti titolari delle funzioni tecniche e dai collaboratori;
- b. certifica il rispetto dei termini previsti;
- c. definisce l'importo definitivo a base del compenso incentivante nonché gli importi spettanti ad ogni singolo dipendente incaricato sulla base delle tabelle di cui al precedente art. 9 e degli incarichi come definiti dal presente Regolamento.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali ed economici previsti il Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP, dispone la riduzione del compenso incentivante secondo quanto previsto dal presente Regolamento; in caso di violazione degli obblighi legati all'incarico il dipendente negligente può essere escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

4. In sede di liquidazione dovrà essere verificato, da parte del competente organismo di valutazione, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 12, del Codice e, se l'esito sarà negativo, l'incentivo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Articolo 11. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori, forniture e servizi

1. Qualora durante la procedura di affidamento si determinino incrementi di tempi e di costi dovuti a inconfondibili errori nelle attività di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tali attività non verrà corrisposto alcun incentivo, previa decisione del Dirigente assunta sulla base della relazione predisposta dal RUP.

2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

3. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

4. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi precedenti si cumulano. I fattori esterni devono essere dimostrati dal Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP.

5. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
- b. sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
- c. ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

6. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.

7. Gli importi corrispondenti alle riduzioni operate per effetto della presente disposizione costituiscono un'economia che andrà ad incrementare a titolo di risorsa variabile il fondo previsto dagli artt. 63, comma 3, lettera c) e 65, comma 3, lettera c), del CCNL del 19 aprile 2018.

Articolo 12. Limite dell'incentivo liquidabile

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a

carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, determinato dalla somma della retribuzione tabellare linda comprensiva di 13° mensilità e Indennità di Ateneo, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato il suddetto limite, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
3. In caso di raggiungimento del limite l'importo eccedente incrementerà a titolo di risorsa variabile il fondo previsto dagli artt. 63 comma 3 lettera c) e 65 comma 3 lettera c) del CCNL del 19 aprile 2018.

Articolo 13. Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

Articolo 14. Monitoraggio e informazione

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 15. Disciplina transitoria e adeguamento dinamico del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione.
2. In relazione alle attività incentivabili ai sensi dell'art. 113 del Codice e correlate a procedure bandite dopo l'entrata in vigore del codice medesimo e prima dell'emanazione del presente regolamento sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità normate nei precedenti articoli, solo se il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni e accantonato nell'ambito del budget dell'anno di riferimento, nonché previa indicazione da parte del RUP dei nominativi dei componenti il Gruppo di Lavoro, dei rispettivi ruoli e delle relative quote.
3. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
4. È esclusa l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse alle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del Codice, se i contratti originari sono stati sottoscritti in data antecedente a quella di entrata in vigore del Codice.
5. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice fino alla data di emanazione del Regolamento, il limite massimo incentivabile di cui al precedente art. 12, comma 1, sarà determinato tenendo conto dell'anno in cui gli stessi incentivi avrebbero potuto essere liquidati.
6. La ripartizione degli incentivi alla progettazione per il periodo transitorio 19 agosto 2014 - 18 aprile 2016, in vigore dell'art. 93, comma 7 ter del Codice dei contratti pubblici, avviene in base alle disposizioni interne adottate in materia.

7. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al Codice dei contratti pubblici.
8. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità, quali ANAC e Corte dei Conti, che incidano sul presente regolamento si provvederà all'adeguamento delle sue disposizioni.

DELIBERAZIONE N. 146	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 22	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE

22 Ipotesi di contratto integrativo in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii – approvazione (SNS)

Il Presidente comunica che le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale della Scuola Normale hanno raggiunto, nell'ambito dello schema di Regolamento interno in materia di fondo incentivi per le funzioni tecniche (rif. OdG n. 20), previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) come successivamente modificato e integrato, un accordo in ordine ai criteri e alle modalità di ripartizione del fondo medesimo.

Il Presidente ricorda che l'art. 113 consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione integrativa, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. Le Pubbliche amministrazioni, dunque, a valere sugli stanziamenti previsti al comma 1 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 per appalti di lavori, servizi e forniture, destinano ad un apposito fondo, denominato appunto fondo incentivi per funzioni tecniche, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara dei lavori/servizi/forniture.

Una percentuale pari al 80% delle risorse finanziarie del predetto fondo, comprensiva di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell'Amministrazione, è ripartita per ogni singolo lavoro/ servizio/fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale ed assunti nei regolamenti delle Pubbliche Amministrazioni, tra le figure individuate dalla legge. Il riparto delle risorse del fondo avviene tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, dell'effettività delle stesse, della complessità delle attività, nonché del rispetto, in fase di realizzazione, dei tempi e dei costi prestabiliti. Come stabilito dall'art. 113, gli incentivi non sono previsti a favore del personale dirigenziale e sono soggetti ad un limite annuo individuale. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo in argomento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato ad altre finalità individuate dal medesimo art. 113, tra cui l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Le Delegazioni hanno definito i criteri e le modalità di ripartizione, in particolare le tabelle di cui all'articolo 9 dello schema di regolamento allegato – cui il Presidente fa integralmente rinvio -, confrontandosi approfonditamente anche sugli aspetti strettamente correlati e indirettamente incidenti (ipotesi di esclusione dalla costituzione e dalla ripartizione, conferimento degli incarichi, ipotesi di riduzione degli incentivi per incremento dei tempi e/o dei costi di esecuzione, limite individuale degli incentivi). La Delegazione di parte sindacale ha mantenuto dunque una visione di insieme sul complesso delle disposizioni regolamentari e ha fornito un apporto nella definizione

del quadro normativo interno la cui concreta applicazione sarà oggetto di specifico monitoraggio (art. 14).

Trattandosi di una disciplina complessa, per certi aspetti ancora soggetta a interpretazioni da parte della magistratura contabile e di altre autorità (prima fra tutte l'ANAC), il regolamento prevede una sorta di adeguamento dinamico delle disposizioni (art. 15).

L'ipotesi, sottoscritta il 22 maggio u.s., è stata sottoposta - come previsto dalla normativa vigente - all'attenzione del Collegio dei Revisori federato per la prescritta certificazione, nonché in pari data al Senato Accademico della Scuola che ha espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera r) dello Statuto SNS, parere favorevole.

Per quanto sopra premesso il Presidente invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA delibera all'unanimità di autorizzare il Direttore, subordinatamente al recepimento delle osservazioni formulate da parte del Collegio dei Revisori, alla sottoscrizione in via definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di criteri e modalità di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) come successivamente modificato e integrato, nell'ambito dello schema di regolamento interno, di cui all'allegato 1.



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

Allegato proposta delibera CdA
27 maggio 2020 (OdG n. 22)

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI ART.113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO**

VISTO l'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), in particolare il comma 3 che demanda alla contrattazione integrativa la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ivi previsto e disciplinato;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Istruzione e ricerca" (sezione Università), definitivamente sottoscritto il 19 aprile 2018, e più specificatamente l'art. 42, comma 3, lettera g);

VISTO il complesso normativo vigente in materia di pubblico impiego;

CONSIDERATA la necessità di definire gli aspetti demandati alla contrattazione integrativa, in vista dell'approvazione del regolamento interno in materia

la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale, quanto sopra premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, concordano quanto segue

Le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, sono definiti nella bozza di regolamento SNS per la costituzione e la ripartizione del fondo medesimo, allegata alla presente ipotesi.

Letto, approvato e sottoscritto in Pisa in data _____

Per la Delegazione di Parte Pubblica
Il Presidente

per la Delegazione di Parte Sindacale
RSU: La coordinatrice

FLC CGIL

UIL SCUOLA RUA

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni**

Sommario

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.....	1
Articolo 2. Ambito di applicazione e attività oggetto di incentivo	1
Articolo 3. Esclusioni.....	2
Articolo 4. Costituzione e quantificazione del Fondo.....	2
Articolo 5. Destinazione del Fondo	4
Articolo 6. Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo	4
Articolo 7. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo	5
Articolo 8. Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centrali di committenza.....	6
Articolo 9. Ripartizione del fondo incentivante.....	6
Articolo 10. Accertamento delle attività svolte e liquidazione della quota del fondo	8
Articolo 11. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori, forniture e servizi.....	9
Articolo 12. Limite dell'incentivo liquidabile	10
Articolo 13. Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	10
Articolo 14. Monitoraggio e informazione.....	10
Articolo 15. Disciplina transitoria e adeguamento dinamico del regolamento.....	10

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il presente Regolamento stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Articolo 2. Ambito di applicazione e attività oggetto di incentivo

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità

e complessità della fornitura o del servizio, proponga nomina di un Direttore dell'Esecuzione con competenze specialistiche. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).

2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.
3. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori mentre i servizi e le forniture vengono incentivati secondo quanto disposto per i servizi e le forniture dal presente regolamento.
4. Una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base della gara per la realizzazione dei lavori o l'acquisizione dei servizi e delle forniture, così come determinata dal successivo art. 4, è accantonata per costituire il Fondo.
5. Il Fondo è ripartito tra i dipendenti, formalmente incaricati, che hanno espletato le attività oggetto di incentivazione di seguito riportate nello specifico nelle tabelle di cui all'art. 9 del presente regolamento, nell'ottica che il contratto sia eseguito nel rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti.
6. In caso di ricorso a procedure di Partenariato Pubblico Privato, il Fondo è costituito a seguito della sua previsione nel Piano Economico Finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione.

Articolo 3. Esclusioni

1. Sono escluse dalla costituzione del Fondo e dalla ripartizione dell'incentivo:
 - a. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni o servizi o di realizzazione di opere o lavori pubblici per i quali non sia presente un capitolato descrittivo/prestazionale e un quadro economico;
 - b. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni o servizi o di realizzazione di opere o lavori pubblici il cui importo a base di gara sia inferiore a 20.000,00 euro, al netto dell'IVA;
 - c. gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture ove non sia nominato il DEC;
 - d. in tutti i casi in cui ci si avvalga di un affidamento diretto senza una procedura di selezione dell'affidatario.

Articolo 4. Costituzione e quantificazione del Fondo

1. Il Fondo è costituito in base alle percentuali definite nel presente articolo previo inserimento della cifra nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera,

lavoro, servizio o fornitura, e comprende sia gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione che il contributo IRAP.

- La misura del fondo è determinata in ragione dell'importo posto a base di gara del contratto da affidare secondo la sottostante tabella.

OPERE E LAVORI PUBBLICI	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 20.000,00 € a 999.999 €	2,00%
Da 1.000.000 € a soglia comunitaria	1,85%
Oltre soglia comunitaria	1,70%

SERVIZI	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 20.000,00 € a soglia comunitaria	1,80%
Da soglia comunitaria a 600.000 €	1,70%
Oltre 600.000 €	1,60%

FORNITURE	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 20.000,00 € a soglia comunitaria	1,70%
Da soglia comunitaria a 600.000 €	1,60%
Oltre 600.000 €	1,50%

- Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
- Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici. Per i lavori fino a 100.000,00 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.
- L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
- Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
- Le quote non sono soggette a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- In caso di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del Codice, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto originario, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti

che si siano rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

9. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto, individuato ai sensi dell'art. 28 del Codice.

Articolo 5. Destinazione del Fondo

1. L'80% del Fondo, determinato nella misura indicata dal precedente articolo, al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'Amministrazione, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative. Nel successivo art. 9 sono indicati i soggetti destinatari, le modalità e i criteri di ripartizione che sono stati oggetto di contrattazione integrativa.
2. Per contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata il RUP valuta e determina, in fase iniziale, la possibilità di porre a carico del finanziamento anche la somma destinata all'incentivazione del personale.
3. Il 20% del fondo, determinato nella misura indicata dal precedente art. 6, è destinato:
 - a. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche nella direzione del progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici per la modellazione informatica nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture;
 - b. all'implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni di controllo;
 - c. all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 196/1997;
 - d. allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Università ed istituti scolastici superiori.
4. Non si provvede all'accantonamento del 20% nel caso di contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate alle opere, ai lavori, servizi o forniture a base di gara, sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura. Conseguentemente la quota del 20% del Fondo di cui al comma 3 è calcolata in sede di formazione del budget e viene accantonata in apposita voce contabile per essere poi assegnata, su indicazione del Segretario Generale, ai diversi servizi che provvedono al suo impiego per le finalità di cui al comma 3.

Articolo 6. Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo

1. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti tenendo conto delle competenze e delle esperienze professionali richieste e assicurando, ove possibile, una equilibrata distribuzione e rotazione degli incarichi e delle responsabilità sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti con il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Allo scopo di conseguire la valorizzazione di tutti i dipendenti, l'Amministrazione, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i

dipendenti che hanno la professionalità idonea al conferimento degli incarichi delle figure previste dal codice degli appalti (RUP, DEC, DL, collaudatori, collaboratori, ecc.).

2. La figura del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Per la disciplina di dettaglio dei requisiti del RUP e compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle linee guida dell'ANAC per tempo vigenti.
3. Il RUP è coadiuvato da un “Gruppo di Lavoro”, costituito dall'insieme di dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi.
4. Il RUP e i componenti del Gruppo di Lavoro sono nominati con apposito decreto, che deve inoltre indicare:
 - a. opera, lavoro, servizio o fornitura in oggetto e relativo finanziamento, previsione di spesa compreso l'accantonamento secondo le percentuali definite nel presente Regolamento;
 - b. il cronoprogramma;
 - c. nominativi e ruoli dei dipendenti coinvolti;
 - d. le quote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di Lavoro, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate, sentito il RUP o su sua proposta, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame e delle date a partire dalle quali avviene il trasferimento.
7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono la responsabilità di ogni singola attività ed i collaboratori, anch'essi individuati negli atti di nomina, che partecipano tecnicamente o amministrativamente allo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui non ci siano collaboratori la totalità della quota relativa alla attività viene erogata al responsabile.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 7. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo. Nel caso in cui intere attività, o parti di esse, siano svolte da personale con qualifica dirigenziale le relative quote di incentivo, al netto delle somme utilizzate per l'incentivazione relativa ad acquisti gravanti su fondi finanziati da enti terzi che non consentono in alcun modo l'accantonamento di una quota per l'incentivazione, incrementano a titolo di risorsa variabile il fondo previsto dagli artt. 63 comma 3 lettera c) e 65 comma 3 lettera c) del CCNL del 19 aprile 2018.

Articolo 8. Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centrali di committenza

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri enti, sulla base delle forme collaborative previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs n.267/2000, formalmente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; in tal caso i dipendenti degli enti esterni partecipano alla ripartizione del Fondo.
2. In caso di procedure svolte tramite CUC, la quota relativa alla predisposizione ed al controllo del bando spetta, su richiesta del responsabile della CUC, al personale dell'ufficio centralizzato.
3. In caso di aggregazione di più soggetti, ognuno provvederà a corrispondere l'incentivo ai propri dipendenti, secondo il proprio regolamento, previa verifica di non superamento del 2%.

Articolo 9. Ripartizione del fondo incentivante

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle seguenti.

LAVORI			
Attività generale	Quota generale	Attività specifica	Quota specifica
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	35%	<i>Validazione progetto</i>	10%
		<i>Affidamento</i>	10%
		<i>Esecuzione</i>	15%
		<i>Collaboratori supporto al RUP</i>	35% della quota della singola fase a cui partecipano
Pianificazione e programmazione della spesa	3%	<i>Pianificazione: analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti, redazione Programma triennale dei lavori pubblici</i>	3%
Verifica preventiva del progetto	5%	<i>Responsabile</i>	3%
		<i>Collaboratori</i>	2%
Gara	10%	<i>Predisposizione atti tecnici (Responsabile)</i>	3%
		<i>Predisposizione e controllo atti amministrativi di gara (Responsabile)</i>	5%
		<i>Attività tecniche di monitoraggio (sopralluoghi, FAQ, ...)</i>	2%
		<i>Collaboratori</i>	35% della quota del Responsabile
Esecuzione dei lavori	40%	<i>Direzione dei lavori</i>	15%
		<i>Direttori operativi*</i>	23%

		<i>Ispettori di cantiere</i>	2%
Collaudo o regolare esecuzione	7%	<i>Ripartito in percentuale sull'importo dei lavori specialistici</i>	7%

**Direttori operativi: importo suddiviso secondo gli importi delle diverse lavorazioni specialistiche (ad esempio, architettonico, strutturale, impianti elettrici, impianti meccanici,...).*

SERVIZI E FORNITURE			
Attività generale	Quota generale	Attività specifica	Quota specifica
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	37%	<i>Affidamento</i>	15%
		<i>Esecuzione</i>	22%
		<i>Collaboratori supporto al RUP</i>	35% della quota della singola fase a cui partecipano
Pianificazione e programmazione della spesa	3%	<i>Pianificazione: analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti, redazione Programma biennale degli acquisti</i>	3%
Gara	11%	<i>Predisposizione atti tecnici (Responsabile)</i>	3,5%
		<i>Predisposizione e controllo atti amministrativi di gara (Responsabile)</i>	5%
		<i>Attività tecniche di monitoraggio (sopralluoghi, FAQ, ...) (Responsabile)</i>	2,5%
		<i>Collaboratori</i>	35% della quota del Responsabile
Esecuzione contratto	42%	<i>Direzione dell'esecuzione</i>	18%
		<i>Assistenti al DEC*</i>	24%
Collaudo o regolare esecuzione	7%	<i>Ripartito in percentuale sull'importo dei servizi/forniture specialistici</i>	7%

**Assistenti al DEC: importo suddiviso secondo gli importi dei diversi servizi/forniture specialistici (ad esempio, portierato, pulizie, facchinaggio, manutenzione aree verdi, manutenzione ordinaria immobili/impianti, ...).*

2. Nel caso in cui non siano individuati collaboratori per le diverse attività specificate nelle tabelle di cui al comma 1, la quota generale si intende destinata alla figura incaricata della specifica attività.

3. La quota relativa alla pianificazione, che non trova applicazione per i contratti ed i progetti che non costituiscono investimenti e, in ogni caso, per i progetti di lavori pubblici di importo inferiore ai 100.000 €, confluisce in quella attribuita al RUP.

4. Nel caso di attività svolte da più soggetti o da soggetti sia interni che esterni all'Amministrazione, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale

del valore delle opere o dei servizi o forniture di cui ognuno è incaricato come risulta nella nomina del gruppo di lavoro.

5. Nel caso in cui il medesimo soggetto svolga sia il ruolo di RUP che di DL o DEC per un appalto, l'incentivo sarà corrisposto solo per il ruolo di RUP e le economie confluiranno a titolo di risorse variabili nei fondi di cui all'art. 63, comma 3, lettera c) e all'art. 65, comma 3, lettera c), del CCNL del 19 aprile 2018. Nel caso in cui più prestazioni fra quelle elencate nelle tabelle del presente articolo, vengano affidate alla medesima persona, ad eccezione del caso di cui al periodo precedente, si procede al cumulo delle singole quote di competenza.

6. Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude la liquidazione dell'incentivo, limitatamente alle attività svolte.

Articolo 10. Accertamento delle attività svolte e liquidazione della quota del fondo

1. Le liquidazioni dell'incentivo avvengono secondo le seguenti fasi:

Alla stipula del contratto	RUP (attività di validazione e affidamento)
	Attività di pianificazione
	Attività di verifica
	Attività di gara
In caso di appalti pluriennali, alla redazione degli statuti d'avanzamento o dei certificati di regolare esecuzione in corso d'appalto	RUP (attività per l'esecuzione) DL/DEC (attività per l'esecuzione)
Alla redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione	RUP (attività per l'esecuzione)
	Attività per l'esecuzione
	Attività di Collaudo

2. Al termine di ogni fase del procedimento cui corrisponde l'erogazione, la liquidazione della relativa quota del Fondo è disposta dal Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP che:

- a. certifica la prestazione effettuata da parte dei soggetti titolari delle funzioni tecniche e dai collaboratori;
- b. certifica il rispetto dei termini previsti;
- c. definisce l'importo definitivo a base del compenso incentivante nonché gli importi spettanti ad ogni singolo dipendente incaricato sulla base delle tabelle di cui al precedente art. 9 e degli incarichi come definiti dal presente Regolamento.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali ed economici previsti il Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP, dispone la riduzione del compenso incentivante secondo quanto previsto dal presente Regolamento; in caso di violazione degli obblighi legati all'incarico il dipendente negligente può essere escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

4. In sede di liquidazione dovrà essere verificato, da parte del competente organismo di valutazione, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 12, del Codice e, se l'esito sarà negativo, l'incentivo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Articolo 11. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori, forniture e servizi

1. Qualora durante la procedura di affidamento si determinino incrementi di tempi e di costi dovuti a inconfondibili errori nelle attività di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tali attività non verrà corrisposto alcun incentivo, previa decisione del Dirigente assunta sulla base della relazione predisposta dal RUP.
2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

3. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

4. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi precedenti si cumulano. I fattori esterni devono essere dimostrati dal Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP.

5. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
 - b. sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
 - c. ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

6. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.

7. Gli importi corrispondenti alle riduzioni operate per effetto della presente disposizione costituiscono un'economia che andrà ad incrementare a titolo di risorsa variabile il fondo previsto dagli artt. 63, comma 3, lettera c) e 65, comma 3, lettera c), del CCNL del 19 aprile 2018.

Articolo 12. Limite dell'incentivo liquidabile

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, determinato dalla somma della retribuzione tabellare linda comprensiva di 13^a mensilità e Indennità di Ateneo, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato il suddetto limite, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
3. In caso di raggiungimento del limite l'importo eccedente incrementerà a titolo di risorsa variabile il fondo previsto dagli artt. 63 comma 3 lettera c) e 65 comma 3 lettera c) del CCNL del 19 aprile 2018.

Articolo 13. Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

Articolo 14. Monitoraggio e informazione

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 15. Disciplina transitoria e adeguamento dinamico del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione.
2. In relazione alle attività incentivabili ai sensi dell'art. 113 del Codice e correlate a procedure bandite dopo l'entrata in vigore del codice medesimo e prima dell'emanazione del presente regolamento sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità normate nei precedenti articoli, solo se il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni e accantonato nell'ambito del budget dell'anno di riferimento, nonché previa indicazione da parte del RUP dei nominativi dei componenti il Gruppo di Lavoro, dei rispettivi ruoli e delle relative quote.
3. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
4. È esclusa l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse alle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del Codice, se i contratti originari sono stati sottoscritti in data antecedente a quella di entrata in vigore del Codice.

5. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice fino alla data di emanazione del Regolamento, il limite massimo incentivabile di cui al precedente art. 12, comma 1, sarà determinato tenendo conto dell’anno in cui gli stessi incentivi avrebbero potuto essere liquidati.
6. La ripartizione degli incentivi alla progettazione per il periodo transitorio 19 agosto 2014 - 18 aprile 2016, in vigore dell’art. 93, comma 7 ter del Codice dei contratti pubblici, avviene in base alle disposizioni interne adottate in materia.
7. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al Codice dei contratti pubblici.
8. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità, quali ANAC e Corte dei Conti, che incidano sul presente regolamento si provvederà all’adeguamento delle sue disposizioni.

DELIBERAZIONE N. 158	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 27 MAGGIO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 30	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

30.1 Ratifica decreti (SNS)

Viste le risultanze d'ufficio, il Direttore della Scuola Normale ha adottato due decreti urgenti:

- il n. 189/2020 per l'integrazione di alcune voci del budget 2020 (allegato 1);
- il n. 194/2020 per l'attribuzione alla CRUI di alcune attività in materia di acquisto di risorse bibliografiche (adesione a SCOAP3) e l'impegno delle connesse risorse economiche di costo (allegato 2).

Il CdA delibera all'unanimità di ratificare il decreto n. 189/2020 e il decreto n. 194/2020.



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ABA/BG/bg

Decreto n.
ABA/SBC

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (*la "Scuola"*), emanato con D.D. n. 202 del 7 maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G., n. 273 del 21 novembre 2019;

VISTO il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.420 del 9 ottobre 2013 e pubblicato in pari data all'albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore, progr. 221 in vigore dal 01/01/2014;

VISTO il budget per l'esercizio 2020 approvato dal Consiglio di amministrazione federato nella seduta del 13 dicembre 2019;

VISTA la motivata richiesta di integrazione budget di euro 10.000,00 pervenuta dal Servizio prevenzione e protezione necessaria all'acquisto dei necessari DPI legati all'emergenza COVID 19 sia per i laboratori di ricerca scientifica che per tutti gli altri Centri /Servizi della Scuola;

VISTA la motivata richiesta di integrazione budget di euro 50.000,00 pervenuta dal Servizio infrastrutture informatiche necessaria all'acquisto di PC (fissi e portatili) per le postazioni in ufficio del PTA e per i portatili da assegnare in fase di emergenza COVID 19;

VISTA la motivata richiesta di integrazione budget di euro 15.000,00 pervenuta dal Servizio sistemi informativi necessaria all'acquisto di licenze software Cineca per la realizzazione dell'obiettivo di performance 2020 relativo all'Open access;

RITENUTO necessario procedere alle suddette integrazioni per garantire la gestione dell'emergenza COVID 19 e la realizzazione degli obiettivi di performance 2020

D E C R E T A

Per quanto espresso in premessa si dispone l'integrazione, per un importo complessivo di € 75.000,00, tramite l'utilizzo della riserva libera delle voci di budget delle seguenti strutture:

- 1) Euro 10.000,00 sulla voce CA.04.40.06.01 "Altri materiali" del budget del Servizio prevenzione e protezione;
- 2) euro 50.000,00 sulla voce CA.01.11.02.05 "Attrezzature informatiche" del budget del Servizio infrastrutture informatiche;
- 3) euro 15.000,00 sulla voce CA.04.42.03.01 "Licenze software" del budget del Servizio sistemi informativi.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di amministrazione federato.

Pisa, _____

IL DIRETTORE



ADR/SAC/SBC/BIBLIO

ADR/SAC/DA/EM

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 7 maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G., n. 273 del 21 novembre 2019;

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, emanato con D.D. n. 420 del 9 ottobre 2013 e pubblicato all’albo della Scuola, da ultimo modificato con D.D. n. 51 del 30 gennaio 2020;

VISTO il budget di previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di amministrazione federato in data 13 dicembre 2019;

VISTO l’Accordo tra la Scuola e la CRUI (Prot n. 24804 del 27/12/2017, integrato con lettera prot. n. 381 del 10/01/2018) avente ad oggetto l’adesione alle trattative finalizzate all’acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche e dei relativi servizi integrati per gli atenei italiani, al prezzo più basso e alle condizioni d’uso più vantaggiose;

VISTA l’approvazione da parte del Comitato Scientifico della Biblioteca della Scuola, nella riunione del 7 ottobre 2019, successivamente riconfermata nella seduta del 27 novembre 2019, del piano di attività della Biblioteca stessa;

COSTATATO che nell’ambito della collaborazione scientifica internazionale tra enti pubblici di ricerca e università avviata dal CERN e denominata SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) è stata realizzata un’iniziativa, finanziata con fondi pubblici e formalizzata con la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding (MOU), finalizzata a garantire all’intera comunità degli studiosi l’accesso aperto ai periodici che si occupano di fisica delle particelle;

VISTO che in data 19/12/2013 l’INFN ha formalizzato la partecipazione a SCOAP3 tramite la sottoscrizione del MOU, agendo in qualità di rappresentante degli Enti Pubblici e Università italiani potenzialmente interessati alla partecipazione alla detta collaborazione;

VISTO che l’adesione al MOU per gli anni 2014-2016 è stata ratificata con accordi CRUI – INFN, sottoscritti in data 22/12/2015, 17/11/2016 e 16/1/2016;

VISTO che la Scuola ha aderito all’accordo 2014-2016 tra CRUI- INFM per SCOAP3 il 5 maggio 2015 (rep. 270/2015 prot. 7423) e si è impegnata a contribuire alle spese derivanti dal progetto versando separatamente a CRUI una parte degli importi dovuti in origine agli editori per gli abbonamenti alle riviste oggetto dell’accordo, affinché ne venga garantito l’accesso aperto;

RITENUTO opportuno aderire al nuovo accordo per SCOAP3 raggiunto da CRUI e INFN per gli anni 2017-2019, finalizzato al trasferimento degli importi relativi alle risorse elettroniche indicate nell’accordo stesso (nel caso della Scuola Normale, l’iniziativa riguarda alcuni titoli editi da Institute of Physics, Elsevier e American Physical Society);

VISTO l’addendum al MOU 2017-2019 sottoscritto dall’INFN, che prevede per la Scuola una quota annua da trasferire a CRUI in base alla seguente ripartizione:

Contributo per la fase 2 2017-2019 di SCOAP 3	Contributo 2018-2019 per Journals American Physical
quota annuale	quota annuale
€ 6.486,00	\$ 4450,00
GBP 45,48	

ACCERTATO che al costo complessivo per il progetto SCOAP3, stimato in € 27.797,00 (fuori campo IVA) in base al cambio del 20 aprile 2020, si è già fatto fronte per € 21.555,15 attraverso scritture sulla voce Coan 04.40.03.01.02 “Riviste biblioteca formato elettronico” (UA 00.03.97 “Centro Biblioteca”) dei budget 2017, 2018 e 2019 della Scuola, mentre per la rimanente quota di € 6.241,85 potrà farsi fronte attraverso scrittura sulla voce Coan 04.40.03.01.02 “Riviste biblioteca formato elettronico” (UA 00.03.97 “Centro Biblioteca”) del budget 2020 della Scuola;

D E C R E T A

Art. 1

Si autorizza, per quanto di propria competenza, la CRUI (C.F. 97476030586) a sottoscrivere l'accordo con l'INFN concernente il progetto SCOAP3 descritto in premessa, finanziato dalle Università aderenti e finalizzato a garantire l'accesso aperto ai periodici indicati nel Memorandum of Understanding (MOU).

Art. 2

La Scuola con il suddetto accordo demanda alla CRUI la gestione degli impegni economici derivanti dall'adesione a SCOAP3 e autorizza la CRUI a effettuare il pagamento relativo alla sua quota in suo conto, al fine di adempiere a quanto previsto nell'addendum al Memorandum of Understanding.

Art. 3

La Scuola si impegna a trasferire alla CRUI mediante bonifico bancario e previa emissione di nota di debito gli importi necessari al pagamento di quanto dovuto al CERN, così come definito nell'accordo in oggetto.

Art. 4

Al costo complessivo per il progetto SCOAP3, stimato in € 27.797,00 (fuori campo IVA) in base al cambio del 20 aprile 2020, si è già fatto fronte per € 21.555,15 attraverso scritture sulla voce Coan 04.40.03.01.02 “Riviste biblioteca formato elettronico” (UA 00.03.97 “Centro Biblioteca”) dei budget 2017, 2018 e 2019 della Scuola, mentre per la rimanente quota di € 6.241,85 potrà farsi fronte attraverso scrittura sulla voce Coan 04.40.03.01.02 “Riviste biblioteca formato elettronico” (UA 00.03.97 “Centro Biblioteca”) del budget 2020 della Scuola.

Art. 5

Il responsabile del procedimento è il dott. Enrico Martellini, Bibliotecario della Scuola.

Art. 6

Il presente decreto è sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione Federato.

Il Direttore
Prof. Luigi Ambrosio (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Alle ore 13.20 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
Dott.ssa Alessia Macchia

Il Presidente
Prof. Salvatore Rossi